



activate

Enhancing the anti-Trafficking Identification, prevention and support mechanisms

MANUALE FORMATIVO SULLA TRATTA DI ESSERI UMANI PER AVVOCATURA, OPERATORI E OPERATRICI LEGALI



Funded by the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) of the European Union

Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta il punto di vista delle autrici. La Commissione Europea non assume nessuna responsabilità per l'utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute.



"Manuale formativo sulla tratta di esseri umani per avvocatura, operatori e operatrici legali" di Differenza Donna APS ONG è distribuito con Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Partner di progetto

KMOP – Grecia | www.kmop.gr

DIFFERENZA DONNA APS ONG - Italia | www.differenzadonna.org

ANIMUS ASSOCIATION FOUNDATION - Bulgaria |
www.animusassociation.org

SOLWODI Deutschland e.V. - Germania | <http://www.solwodi.de>

Autrici e autori del manuale in lingua inglese:

Eva Danner & Anja Wells, SOLWODI Deutschland e.V. (Parte I)

Maria Elli Doufexi Kaplani, Chryssa Sotiriou, Eirini Athanasiou, KMOP
(Modulo I, Modulo II)

Antoaneta Vassileva, Nadia Kozhouharova, Animus (Modulo III)

Alexander Harms, Harald Klinke, Eva Danner, Katharina Hein,
Bernadette Nyamekye & Anja Wells, SOLWODI Deutschland e.V.
(Modulo IV)

Ilaria Boiano, Cristina Cecchini, Giulia Fioravanti, DD (Modulo V,
Modulo VI - paragrafi 6.1, 6.2)

Diliana Markova, Animus (Module VI - paragrafi 6.3, 6.4)

Adattamento dei testi della versione italiana a cura di:

Ilaria Boiano, Cristina Cecchini, Marta Cigna, Giulia Fioravanti - DD



Indice dei contenuti

Lista degli acronimi	8
Introduzione	9
PARTE I: IL MANUALE.....	11
1.1. Quadro concettuale.....	11
1.2. Fini e obiettivi del manuale.....	13
1.3. Metodologia.....	14
1.4. Struttura e contenuti del manuale	16
PARTE II: MODULI FORMATIVI	19
MODULO I: INTRODUZIONE ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI – QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA.....	19
1.1. Cos'è la tratta di esseri umani?	20
1.2. Dati UE sulla tratta	21
1.3. Il quadro legislativo	26
APPROFONDIMENTO - Giurisprudenza dei Tribunali nazionali e internazionali	38
MODULO II: RAPPRESENTARE E ASSISTERE LE VITTIME. APPROCCI SPECIFICI.....	40
2.1. Prospettiva di genere	41
2.2. Approccio intersezionale	44
2.3. Approccio basato sui Diritti Umani e incentrato sulle vittime	46

- 2.4. Il ruolo dell'avvocatura, degli operatori e delle operatrici legali nella rete di identificazione, protezione e sostegno alle vittime48

MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA DI ESSERI UMANI.....51

- 3.1. Forme di sfruttamento52
- 3.2. Indicatori di vittimizzazione58
- 3.3. Fattori di rischio della tratta transeuropea64
- 3.4. Aspetti delle procedure per garantire i diritti delle vittime72

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE.....74

- 4.1. I bisogni delle vittime di tratta nell'ambito della giustizia penale 75
- 4.2. Indagini e processi penali per tratta di esseri umani....81
- 4.3. Risarcimento delle vittime85
- 4.4. Protezione delle vittime di tratta in caso di coinvolgimento diretto come autrici di attività criminali.....90

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA96

- 5.1 La frontiera come fattore di rischio per le vittime di tratta 97
- 5.2 Il diritto al permesso di soggiorno delle vittime di tratta....99
- 5.3 La protezione delle vittime di tratta e il riconoscimento della protezione internazionale102

APPROFONDIMENTO - Un caso studio114

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE NELL'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI TRATTA	117
6.1 Il nesso tra violenza domestica, violenza di genere e tratta 118	
6.2 Rappresentare le vittime di tratta madri nei casi di custodia dei figli.....	120
6.3 Sfruttamento lavorativo dei/delle migranti e le sue interconnessioni con la tratta.....	124
6.4 La protezione e la tutela legale dei minori vittime di tratta 134	
Bibliografia	143

Lista degli acronimi

CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CoE	Council of Europe – Consiglio d’Europa
CRC	Convention on the Rights of the Child
EC - CE	European Commission – Commissione Europea
EIGE	European Institute for Gender Equality
EU – UE	European Union – Unione Europea
CORTE EDU	Corte Europea per i Diritti Umani
EUCPN	European Crime Prevention Network
GBV	Gender-Based Violence
GRETA	Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings
ILO	International Labour Organisation
IOM	International Organisation of Migration
MSNA	Minori Stranieri Non Accompagnati
NGO - ONG	Non-Governmental Organisation – Organizzazione Non Governativa
OHCHR	Office of the High Commissioner for Human Rights
OSCE	Organization for Security and Cooperation in Europe
UN	United Nations
UNHCR	United Nations High Commission for Refugees
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
UNTOC	United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Introduzione

Avvocatura, operatori e operatrici legali che sostengono persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare piena garanzia ai diritti delle vittime della tratta, compresi il diritto al risarcimento e al titolo di soggiorno e, al contempo, contribuiscono a perseguire i reati correlati, sostenendo le vittime nell'accesso alla giustizia penale e nell'attivazione degli istituti di diritto del lavoro (Harris e Goncalves 2017, 3).

Il recente studio realizzato dal rappresentante speciale sulla tratta di esseri umani dell'OSCE ha rilevato l'assenza della prospettiva sensibile al genere e di adeguata formazione sufficiente in tema di tratta di esseri umani anche nel corso della consulenza e assistenza legale (OSCE 2021). Si registra, inoltre, una diffusa scarsità di formazione specialistica dedicata alla prevenzione della vittimizzazione secondaria cui sono esposte le vittime di tratta durante le indagini e nei procedimenti penali.

Lo sviluppo delle competenze in questo ambito attraverso moduli formativi rimane quindi un obiettivo, in quanto bisogno diffuso in molti Stati membri dell'UE (Ibid.:49).

Nell'ambito del progetto *ACTIVATE- enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And support mEchanisms*, finanziato dall'AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) dell'UE, si ha l'obiettivo proprio di colmare questa lacuna.

ACTIVATE, infatti, mira a migliorare i meccanismi di prevenzione, identificazione e supporto contro la tratta di esseri umani, con particolare attenzione alla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale.

Questo manuale fornisce materiali formativi che possono essere utilizzati per migliorare le competenze dell'avvocatura, delle operatrici e degli operatori legali che prestano supporto alle vittime di tratta.

Il manuale si compone di moduli di approfondimento utili a favorire l'aggiornamento e il rafforzamento delle competenze di assistenza e consulenza legale specializzata, per il miglioramento dei meccanismi di prevenzione e delle procedure di riconoscimento formali e informali e per garantire l'implementazione di tutti gli istituti previsti nel nostro ordinamento conformemente agli standard europei e internazionali.

I moduli di approfondimento sono stati sviluppati tra giugno e settembre 2021 da un gruppo multidisciplinare di figure esperte, composto da avvocate, assistenti sociali, psicologhe, sociologhe e criminologhe con esperienza in materia e nell'attività di accoglienza e assistenza a favore delle vittime di tratta di esseri umani.

I moduli sono stati successivamente sperimentati nel corso di **8 formazioni pilota** organizzate in Italia, Grecia, Germania e Bulgaria tra ottobre 2021 e gennaio 2022 che hanno visto coinvolti oltre 100 partecipanti e, alla luce delle relazioni sulle lezioni apprese prodotte dai partner del progetto, si è proceduto ai correttivi ritenuti opportuni.

Questo manuale di formazione è stato inoltre la base per lo sviluppo di uno strumento di e-learning pubblicato sui siti web del [progetto ACTIVATE](#) e di [Differenza Donna](#).

PARTE I: IL MANUALE

1.1. Quadro concettuale

Questo manuale è stato scritto partendo dalla premessa che la specializzazione dell'avvocatura, di operatrici e operatori legali è requisito indispensabile per assicurare una risposta globale adeguata e l'efficacia delle misure anti-tratta introdotte negli ordinamenti (Harris e Goncalves 2017, 8-9).

Il diritto internazionale ed europeo obbliga gli Stati a garantire che una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per ritenere che possa essere vittima o sopravvissuta alla tratta.

In base alle esigenze individuali, il sostegno dovrebbe includere un alloggio adeguato e sicuro, assistenza materiale, cure mediche, sostegno psicologico, consulenza nonché informazioni, traduzione, servizi di interpretariato e consulenza legale.

Misure specifiche devono essere garantite a coloro che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità, comprese le persone minorenni, le donne in gravidanza e le persone con disabilità.

Secondo la Strategia dell'UE per l'eliminazione della tratta di esseri umani, riconoscere le vittime tempestivamente e in modo efficace è il primo passo per garantire che siano trattate come soggetti di diritto con effettivo accesso alla giustizia, all'assistenza globale e alle misure di protezione opportune.

Come concluso nella relazione sul recepimento della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio (di seguito direttiva 2011/36/UE), le autorità nazionali hanno compiuto sforzi sostanziali per attuare la direttiva nel diritto nazionale. Rimane, tuttavia, insufficiente l'accesso alle informazioni sui diritti delle vittime e i sistemi di *referral* risultano nell'insieme ancora inefficaci a livello nazionale e transnazionale a garantire un tempestivo riconoscimento delle vittime di tratta, soprattutto alla luce della complessità dei flussi migratori.

Al fine di garantire il riconoscimento tempestivo e precoce delle vittime di tratta nonché per prevenire il rischio di *re-trafficking* e di vittimizzazione secondaria, è importante che l'avvocatura e gli operatori e le operatrici legali che lavorano con la popolazione migrante abbiano strumenti e procedure condivisi che assicurino la tempestiva identificazione dei fattori indicativi dell'esposizione alla tratta e, al contempo, l'attivazione efficace degli istituti giuridici predisposti a tutela dei loro diritti e libertà fondamentali.

La consulenza e assistenza legale specializzata rappresenta, pertanto, un tassello imprescindibile per un percorso di protezione e prevenzione efficace ed effettivo, così da rispondere alla vasta gamma di "bisogni legali" delle vittime di tratta (Harris e Goncalves 2017, 11-12).

Come primo passo, è importante informare del diritto di beneficiare di un periodo di recupero e di riflessione (art. 6 della direttiva UE 2004/81/CE).

In generale, è necessario adottare un approccio olistico, ossia che consideri globalmente l'intero percorso e progetto individuale, mirando a garantire la "sicurezza dei diritti", tenendo ben presente

che "[l']accesso alle prestazioni sociali per le vittime migranti non è sempre garantito per default, e la rappresentanza legale è necessaria anche per sbloccare aspetti importanti dei supporti materiali, come i diritti sociali, l'idoneità all'alloggio, il lavoro e altri" (D. N. Yonkova 2020, 7).

1.2. Fini e obiettivi del manuale

I moduli del manuale contengono una descrizione del fenomeno criminale della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo e di altre forme di tratta.

Sono analizzati, inoltre, gli istituti giuridici predisposti negli ordinamenti per assicurare protezione alle vittime e pieno accesso alla giustizia secondo gli standard definiti dal diritto europeo, senza trascurare l'intersezione della tratta con altri problemi di giustizia sociale, come la violenza maschile nei confronti delle donne e ogni forma di violenza di genere, con un *focus* su particolari gruppi di vittime, compresi i bambini e le bambine vittime di tratta.

I moduli, inoltre, sono strutturati secondo una prospettiva di genere, per incoraggiare costantemente il superamento degli ostacoli specifici di genere che impediscono l'accesso alla giustizia delle vittime di tratta.

Questo manuale intende costituire uno strumento flessibile per la formazione continua dei professionisti legali che lavorano con le vittime di tratta per realizzare i seguenti obiettivi:

1. Offrire uno strumento di riferimento per i/le professionisti/e, al fine di migliorare le loro capacità nel riconoscere e sostenere le

- vittime di tratta, anche sulla base di buone pratiche e strategie di assistenza legale efficaci;
2. Migliorare il riconoscimento rapido e tempestivo delle vittime di tratta con particolare attenzione alle forme di sfruttamento basate sul genere;
 3. Promuovere tra gli operatori del diritto un approccio sensibile al genere e incentrato sui diritti delle vittime
 4. Creare condizioni concrete per prevenire/interrompere lo sfruttamento nel paese di destinazione;
 5. Rafforzare l'accesso alla giustizia e alle misure di protezione, risarcimento e riparazione;
 6. Prevenire il rischio di nuova tratta (*re-trafficking*), inclusa la tratta transeuropea, di rimpatrio e respingimento, in violazione del principio di non-refoulement.

Infine, il presente manuale mira a definire nuove forme di relazione tra l'avvocatura, operatrici e operatori legali, valorizzando la condivisione di un approccio efficace che superi modelli di relazione gerarchica, aperto all'ascolto attivo delle esperienze individuali, evitando ogni procedura o prassi operativa che possa ridurre le vittime a mero oggetto di intervento, privilegiando un approccio che valorizzi le singolarità, le aspettative e bisogni individuali di ciascuna persona, da considerarsi primariamente soggetto di diritto.

1.3. Metodologia

Questo manuale propone una metodologia poliedrica che incorpora una prospettiva di genere e un approccio incentrato sui diritti umani della vittima (cfr. §§ 2.1-2.4, Modulo II), per raggiungere l'obiettivo generale del progetto ACTIVATE di consentire il riconoscimento rapido, tempestivo ed efficace delle vittime di tratta e di garantire il pieno accesso alla giustizia e pieno godimento dei loro diritti.

I temi approfonditi sono stati individuati alla luce degli obblighi internazionali ed europei che vincolano gli Stati membri dell'UE nella protezione dei diritti delle vittime di tratta di esseri umani (cfr. Modulo I). L'approccio modulare permette di adattare facilmente l'approfondimento ai bisogni specifici, ai tempi e alle condizioni pratiche.

Il manuale intende aiutare i/le professionisti/e a riflettere su diverse questioni legali che si pongono per le vittime di tratta, incoraggiando un lavoro di contestualizzazione rispetto al territorio e di personalizzazione rispetto alle singole vittime.

Infine, la metodologia proposta sviluppa una visione intersezionale che aiuta ad analizzare l'esistenza di molteplici fattori di rischio e vulnerabilità con l'obiettivo di rimuovere le molteplici discriminazioni che ostacolano l'accesso ai diritti (cfr. §2.3, Modulo II).

A livello terminologico si precisa che nel prosieguo si utilizzeranno i termini avvocatura, avvocate e operatrici legali, quale femminile sovraesteso, alla luce della prevalenza femminile tra le vittime di tratta confermata dai dati raccolti in corrispondenza della quale si raccomanda la presenza di personale specializzato dello stesso sesso delle vittime.

Si precisa altresì che se a livello di descrizione sociologica del fenomeno si condivide il ricorso al termine “sopravvissute/i” per indicare le persone che, dopo un processo di vittimizzazione, sono intercettate o ricorrono alle autorità, ai servizi, alle organizzazioni della società civile per chiedere protezione e assistenza, tuttavia nel presente manuale si utilizza l'espressione “vittime” e “vittime di reato”, secondo la cornice terminologica delle direttive 2011/36/UE e 2012/29/UE , tenuto conto delle finalità di questo strumento, predisposto per l'assistenza e consulenza legale.

1.4. Struttura e contenuti del manuale

Questo manuale non si propone come trattazione scientifica e/o accademica, ma si offre come guida pratica e operativa. Integra e contestualizza i materiali formativi, le risorse e le migliori pratiche.

Si propongono delle “lenti” che possano amplificare le competenze degli operatori e operatrici legali e dell’avvocatura nel riconoscere le problematiche e affrontare la complessità della tratta di esseri umani nel contesto della migrazione e dei rifugiati e le sue questioni di fondo, stimolando costantemente la riflessione critica e autocritica rispetto ad automatismi e prassi operative.

Il manuale si compone di **2 parti** e **6 moduli**, utilizzabili anche separatamente, poiché sono progettati per fornire sessioni di approfondimento strutturate e complete, che coprono elementi teorici e pratici.

La prima parte definisce i destinatari del manuale, i gruppi beneficiari, gli scopi e gli obiettivi, la metodologia e la struttura.

La seconda parte affronta diversi aspetti della tratta di esseri umani nel contesto della migrazione. Ciascun modulo è suddiviso in paragrafi che potranno, a loro volta, costituire tema specifico di approfondimento. Alcuni temi sono approfonditi in più paragrafi, ma da prospettive diverse, ciò per consentire una completa analisi delle questioni e degli istituti e misure spesso interconnesse. I principi generali rilevanti per ogni tema trattato sono approfonditi in ogni modulo al fine di aumentare la comprensione teorica e offrire istruzioni pratiche che possono essere applicate al lavoro quotidiano.

La seconda parte è aperta dal Modulo I, che offre una panoramica del fenomeno sociale della tratta come emerge dagli studi più recenti, e comprende le informazioni di base sui quadri giuridici internazionali, europei e nazionali che definiscono la tratta. Il Modulo I affronta anche la discriminazione intersezionale e la complessità dei flussi migratori forzati, stimolando una riflessione sull'impatto della più recente politica del diritto sul tema al fine di prevenire ogni pratica di respingimento, che è uno dei principali fattori di rischio di *re-trafficking*.

Il Modulo II offre gli elementi per valorizzare una prospettiva di genere e per costruire una risposta su misura che garantisca la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle vittime di tratta; l'attenzione ai bisogni e alle preoccupazioni delle vittime per garantire assistenza legale non giudicante, prevenire la vittimizzazione secondaria; identificare i molteplici fattori discriminatori che si intersecano nell'esperienza degli individui (sesso, genere, classe, razza, ecc.) e la comprensione del loro impatto sulla vittimizzazione all'interno della tratta (approccio intersezionale). Questo modulo affronta inoltre il ruolo dell'avvocatura nell'identificare, proteggere e sostenere le vittime di tratta prestando attenzione alle difficoltà che possano emergere nel relazionarsi con ciascuna.

Il Modulo III affronta diversi aspetti del fenomeno, identificando i rischi e le vulnerabilità che espongono alla tratta di esseri umani. In particolare, offre un insieme di competenze utili agli operatori legali, supportati da altri professionisti, a riconoscere le circostanze soggettive e oggettive nelle storie individuali che permettono una migliore comprensione dell'esperienza vissuta dalle vittime di tratta e un'analisi approfondita dei danni causati dalla violazione dei diritti fondamentali.

Il Modulo IV è dedicato alla questione della rappresentanza e della difesa delle vittime di tratta nei procedimenti penali: la presentazione della denuncia, le attività di indagine e il processo, il diritto al risarcimento e il tema dello sfruttamento secondario.

Gli aspetti dei rimedi dell'immigrazione sono affrontati nel Modulo V, nel quale si approfondiscono le diverse tipologie di permesso di soggiorno e la protezione internazionale, tenendo presente che il sistema di regolamentazione dell'immigrazione e le frontiere rappresentano oggi un concreto fattore di rischio di vittimizzazione primaria, secondaria e di *re-trafficking*.

Infine, nel Modulo VI, si trattano altre problematiche che richiedono assistenza legale specializzata e che derivano dall'intersezione della vittimizzazione nel contesto della tratta a fini di sfruttamento con altre forme di violenza basata sul genere e violenza sessista istituzionale, per esempio in tema di limitazione della genitorialità delle donne vittime di tratta.

PARTE II: MODULI FORMATIVI

MODULO I: INTRODUZIONE ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI – QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA

Scopo di questo modulo è quello di fornire un quadro del fenomeno della tratta. In secondo luogo, sono esaminate le fonti giuridiche pertinenti a livello internazionale, nonché la giurisprudenza nazionale e internazionale che può costituire un importante punto di riferimento.

1.1. Cos'è la tratta di esseri umani?

Come chiarisce la direttiva 2011/36/UE, la tratta di esseri umani consiste nel reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere persone, compreso lo scambio o il trasferimento del controllo su tali persone, mediante la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o il dare o ricevere pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo su un'altra persona, a scopo di sfruttamento (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2011).

In tutti i casi, i suddetti atti sono punibili anche se nessuno dei mezzi di coercizione è stato utilizzato quando la condotta coinvolge minorenni (cioè, qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni).

La direttiva 2011/36/Ue precisa che per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui una persona non ha alternative reali o accettabili se non quella di sottomettersi all'abuso in questione.

Lo sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, incluso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, o lo sfruttamento di attività criminali, o il prelievo di organi.

Il consenso della vittima allo sfruttamento, intenzionale o effettivo, è irrilevante.

Contrariamente alla tratta di esseri umani, che è un crimine contro una persona, il traffico costituisce un crimine contro le leggi che disciplinano l'ingresso in un paese, in quanto riguarda l'attraversamento illegale del confine. Il traffico di esseri umani comprende la facilitazione, il tentativo di trasporto o l'entrata illegale


di una o più persone attraverso un confine internazionale, in violazione delle leggi di uno o più paesi, sia clandestinamente che con l'inganno, come l'uso di documenti fraudolenti (American Bar Association - Task Force on Human Trafficking 2019).

1.2. Dati UE sulla tratta

Secondo le informazioni riferite dagli Stati Membri riguardo le vittime che sono state registrate dalle autorità e/o da altre agenzie e organizzazioni, per il periodo complessivo del biennio 2017-2018, sono state registrate **26.268** vittime nell'UE-28; **12.514** vittime nell'UE-28 nel 2017, e **13.754** nel 2018 (EC 2020).

Per il 2017-2018, i cinque Stati Membri dell'UE-28 con il maggior numero di vittime registrate sono stati il Regno Unito (12.123), la Francia (2.846), l'Italia (1.988), i Paesi Bassi (1.624) e la Germania (1.380). Nell'UE-27, la Romania (1.159) è stata il quinto Stato Membro per numero di vittime.

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA



Fonte: Vittime di tratta registrate per Stato Membro su 1000000 di abitanti per il biennio 2017-2018 (EC 2020).

Confrontando questi dati con la dimensione dei flussi migratori e delle persone rifugiate verso gli Stati Membri dell'UE negli stessi anni, e tenendo presente i Paesi di origine prevalenti, risulta evidente che il tasso di identificazione delle vittime di tratta è ancora insoddisfacente, anche alla luce della priorità data all'obiettivo della pronta identificazione nel quadro della legislazione inerente la tratta di esseri umani (CEDAW 2020).

In linea con i dati riferiti agli anni precedenti, nel 2017-2018, la tratta a scopo di sfruttamento sessuale è stata segnalata come la principale forma di sfruttamento nell'UE-27 e nell'UE-28. Quasi due terzi (60%) delle vittime registrate sono state vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale nell'UE-27; il 46% di tutte le vittime registrate

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA

sono state vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale nell'UE-28.


Agli Stati Membri è stato chiesto di fornire dati su tutte le forme di sfruttamento, comprese le attività criminali, lo sfruttamento dell'accattonaggio, la servitù domestica, la frode previdenziale e il prelievo di organi.

I risultati dei dati raccolti indicano che, nell'UE-28, nel 2017-2018, la tratta per attività criminali corrispondeva all'11% delle forme di sfruttamento giunte all'attenzione delle organizzazioni registranti, seguita dalla servitù domestica (5%) e dallo sfruttamento dell'accattonaggio (1%). Inoltre, nell'UE-28 sono state registrate 49 vittime di tratta per frode previdenziale e 17 vittime di tratta per prelievo di organi, che rappresentano statisticamente lo "0%" del numero totale di vittime registrate per forma di sfruttamento.

Le donne e le ragazze si confermano la maggioranza delle vittime di tratta di esseri umani nel 2017-2018¹. Nell'UE-28, il genere femminile (donne e ragazze) ha rappresentato il 58% di tutte le vittime registrate, mentre il genere maschile (uomini e ragazzi) il 39%. Più della metà (6.941 su 10.163) delle vittime registrate di sesso maschile nell'UE-28 sono state identificate nel Regno Unito.

¹ Secondo il rapporto GRETA (2018), in Italia nel 2017 sono stati identificati e assistiti 1050 vittime di tratta di esseri umani e 121 bambini vittime di tratta; la maggior parte di loro (85,6%) erano donne, per lo più sfruttate a scopo sessuale (78% nel 2017, 90% nel 2018); al secondo posto lo sfruttamento lavorativo (13% nel 2017, 7% nel 2018), seguito dall'accattonaggio forzato (1,9% nel 2017, 1,5% nel 2018) e dalla criminalità forzata (0,2% nel 2018, 2,7% nel 2017).

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA



Fonte (EC 2020)

Le donne costituiscono la maggioranza (92%) delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale nell'UE-27 nel 2017-2018, mentre gli uomini hanno rappresentato il 6% delle vittime per questa forma di sfruttamento. Nell'UE-28, la percentuale di donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale è identica (92%) a quella dell'UE-27. Gli uomini hanno rappresentato una quota maggiore di vittime registrate per sfruttamento lavorativo nell'UE-27 (80%) rispetto all'UE-28. In entrambi i casi, circa due terzi (63%) delle vittime registrate per altre forme di sfruttamento erano donne.

Il 41% delle vittime registrate nell'UE-28 erano cittadini UE e il 56% erano cittadini di Paesi terzi. Tra le vittime UE, il 27% è stato registrato nel proprio Paese di cittadinanza. La maggior parte (57%) delle vittime minorenni registrate nell'UE-28 erano cittadini UE (di cui quasi la metà (49%) è stata vittima di tratta nel proprio Paese) e il 41% dei bambini vittime di tratta erano cittadini di Paesi terzi.

La grande maggioranza (94%) delle vittime con cittadinanza UE nel 2017-2018 proviene da 10 Stati Membri. In numeri assoluti, i primi cinque Paesi UE di provenienza delle vittime registrate sono la Romania (2.880), il Regno Unito (2.449), l'Ungheria (1.250), la Francia (1.049) e la Polonia (675). Nell'UE-27, i principali Paesi di cittadinanza

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA


delle vittime registrate sono la Romania (2.194), l'Ungheria (1.170), la Francia (1.041), i Paesi Bassi (510) e la Bulgaria (507). I principali Paesi di provenienza dei CPT registrati in UE sono la Nigeria (3.112), l'Albania (1.814), il Vietnam (1.535), la Cina (1.064) e il Sudan (603).

I cittadini e le cittadine di Paesi terzi (CPT) identificati come vittime di tratta all'interno dell'UE nel 2017-2018 sono stati trafficati principalmente ai fini di sfruttamento sessuale (41%), lavoro forzato (24%) e altre forme di tratta di esseri umani (24%).

Nel 2017-2018, i cinque Paesi di provenienza non UE con la più alta proporzione di vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale all'interno dell'UE-28, sono stati Nigeria (68%), Albania (58%), Cina (52%), Iraq (15%) e Pakistan (14%). Gli altri Paesi di provenienza non UE hanno rappresentato la metà (41%) del totale delle vittime di tratta non UE a fini di sfruttamento sessuale. Per lo sfruttamento lavorativo, i maggiori cinque Paesi di provenienza non UE sono stati Sudan (88%), Eritrea (54%), India (53%), Bangladesh (46%) e Pakistan (39%).

I dati raccolti confermano le caratteristiche **di genere** della tratta negli Stati Membri, sia per i cittadini UE che per i CPT: **le donne e le ragazze sono la maggioranza delle vittime e sono principalmente vittime di sfruttamento sessuale.**

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA



Fonte (EC 2020)

1.3. Il quadro legislativo

a. Protocollo di Palermo (2000)

Il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite (ONU) contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli (UNTOC), noto anche come Protocollo di Palermo, è stato adottato e aperto alla firma, alla ratifica e all'adesione con la risoluzione 55/25 dell'Assemblea Generale del 15 novembre 2000.

È entrato in vigore nel dicembre 2003 e i suoi obiettivi principali includono la prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani, con particolare attenzione alle donne e ai bambini; il sostegno alle vittime nel pieno rispetto dei loro diritti umani; la promozione della collaborazione degli Stati parte per raggiungere gli obiettivi generali del protocollo.

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA

Il protocollo fornisce le seguenti definizioni:

- Per "tratta di persone" si intende il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone – compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone – attraverso la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, inganno, frode, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra persona, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o il prelievo di organi.
- Il consenso di una vittima della tratta allo sfruttamento è irrilevante se è stato utilizzato uno dei mezzi di coercizione.
- Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di un minorenne a scopo di sfruttamento è considerato "tratta di persone" anche se non comporta nessuno dei mezzi di coercizione.
- Per "minorenne" si intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni.

Il Protocollo di Palermo prevede l'assistenza e la protezione delle vittime sia in termini di protezione della loro riservatezza e identità e, quindi, la riservatezza del procedimento legale, sia in termini di tutela dell'incolumità psicofisica e quindi protezione dalla reiterazione dei reati.

Il Protocollo afferma inoltre che il sistema giuridico o amministrativo nazionale deve garantire che siano assicurate alle vittime informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi, nonché il

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA

sostegno per consentire "che le loro opinioni e preoccupazioni siano esposte e considerate nelle fasi appropriate del procedimento penale contro gli autori del reato, in modo da non pregiudicare i diritti della difesa".

Il Protocollo prevede che gli Stati parti attuino misure per il recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime, anche in collaborazione con ONG e altre organizzazioni della società civile, garantendo alloggio, consulenza e informazione - in una lingua comprensibile alle vittime - assistenza medica, psicologica e materiale, nonché opportunità di lavoro, istruzione e formazione.

Il protocollo di Palermo stabilisce inoltre l'importanza dell'età, del sesso e dei bisogni speciali delle vittime nel contesto dell'erogazione dei servizi di assistenza e supporto.

Il protocollo prevede obblighi di garanzia di pieno risarcimento alle vittime dei danni subiti.

Inoltre, incoraggia gli Stati a includere disposizioni nel contesto del diritto interno per il permesso di soggiorno temporaneo o permanente nel paese ospitante.

In termini di prevenzione del fenomeno, il Protocollo di Palermo prevede che gli Stati parte stabiliscano politiche, programmi e misure pertinenti, non solo per la prevenzione della tratta di esseri umani, ma anche per la protezione delle vittime da ogni forma di vittimizzazione secondaria.

b. La Convenzione di Varsavia (2005)

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nota anche come Convenzione di Varsavia, è stata adottata nel 2005.

La Convenzione si concentra sulla prevenzione e sulla lotta contro la tratta di esseri umani, sullo sviluppo di un quadro globale per la protezione delle vittime e dei testimoni, concentrandosi sull'uguaglianza di genere.

Allo stesso tempo, mira a promuovere la cooperazione internazionale contro il fenomeno. I suddetti obiettivi e principi della legge dovrebbero essere applicati senza alcuna discriminazione basata su qualsiasi motivo (Council of Europe 2005)

La Convenzione riprende le definizioni chiave già affermate dal Protocollo di Palermo.

La Convenzione prevede che ogni Parte prenda misure per coordinare meglio le agenzie nazionali che lavorano alla prevenzione e alla lotta contro il fenomeno e stabilisca programmi e politiche pertinenti.

La Convenzione sottolinea e promuove anche l'importanza di un approccio basato sui diritti umani e sensibile alle specifiche esigenze delle persone minori di età, così come la prospettiva di genere.

Oltre alle misure di frontiera e alle misure per ridurre la domanda, la Convenzione di Varsavia stabilisce misure per proteggere e promuovere i diritti delle vittime, concentrandosi sulla parità di genere.

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA

In termini di riconoscimento delle vittime, si prevede che le autorità assicurino la disponibilità di professionisti formati e che si stabiliscano percorsi di collaborazione tra i servizi.

La riservatezza, che pone l'accento sulla protezione dell'identità e dei dati personali della vittima, è anch'essa prevista dalla Convenzione quale primario presidio per la tutela globale dei diritti delle vittime.

Per quanto riguarda il recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime, si declinano una serie di obblighi che riguardano il godimento dei diritti sociali: deve essere garantito l'alloggio, il supporto psicologico e materiale, le cure mediche, il diritto all'informazione, l'accesso all'istruzione e alla formazione nonché ai servizi di traduzione e interpretariato, se necessario.

Inoltre, la Convenzione prevede un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni, in modo che le vittime possano avere il tempo necessario per sottrarsi, anche psicologicamente, alla soggezione derivante dalle condotte degli autori del reato.

La Convenzione prevede inoltre disposizioni in tema di permesso di soggiorno, risarcimento del danno e la riparazione.

Per il monitoraggio dell'attuazione della Convenzione, è stato istituito il Gruppo di esperti in azione contro la tratta di esseri umani (GRETA), che controlla l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati (Council of Europe 2005).

c. Direttive UE 2011/36/UE (Direttiva Antitratta) e 2012/29/EU (Direttiva Vittime)

La **Direttiva 2011/36/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA

tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2011), adotta un approccio integrato, olistico e basato sulla tutela dei diritti umani nella lotta contro la tratta di esseri umani, con attenzione agli aspetti specifici di genere del fenomeno.

La Direttiva prevede l'incriminazione dei seguenti atti intenzionali:

"Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento".

La Direttiva Antitratta stabilisce inoltre quanto segue (articolo 2):

Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi.

Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA

La condotta sopra descritta, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza dei mezzi di coercizione.

Per “minore” si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni.

La Direttiva Antitratta esclude la punibilità di condotte di assistenza e sostegno alle vittime di tratta non appena le autorità competenti rilevino indicatori di vittimizzazione.

La Direttiva predispone una serie di misure dedicate alla protezione delle vittime nel corso delle indagini e dei procedimenti penali, così come nell'assistenza e nel supporto dei minori.

Il diritto all'indennizzo è garantito dall'articolo 17, mentre l'articolo 19 stabilisce l'istituzione di relatori nazionali o meccanismi equivalenti negli Stati membri, che saranno responsabili della valutazione del fenomeno a livello nazionale, della valutazione delle azioni anti-tratta e delle relazioni.

La **Direttiva 2012/29/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (Official Journal of the European Union 2012) mira a garantire che le vittime di reato ricevano informazioni, sostegno e protezione adeguati e siano in grado di partecipare al procedimento penale, garantendo la piena tutela dei loro diritti in modo non discriminatorio.

La Direttiva ricomprende nella definizione di "vittima" il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. Per familiare si intende il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA

modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima.

Definisce inoltre la giustizia riparativa come "qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale".

In tema di diritto all'informazione e al supporto specializzato, la Direttiva stabilisce che le comunicazioni dovrebbero essere fatte in un linguaggio semplice e accessibile alla vittima, tenendo conto delle sue caratteristiche personali.

Le informazioni necessarie, come il sostegno a cui hanno diritto, i servizi che forniscono tale sostegno e la procedura di denuncia, dovrebbero essere fornite alla vittima fin dal primo contatto con un'autorità competente.

Le vittime dovrebbero anche essere informate sull'andamento del loro caso, garantendo sempre il diritto alla traduzione e all'interpretariato.

I servizi di supporto devono essere accessibili e gratuiti, prestando particolare attenzione alle esigenze specifiche delle vittime.

In relazione alla loro partecipazione al procedimento penale, tutte le vittime hanno il diritto di essere ascoltate.

Gli Stati membri hanno la responsabilità di proteggere la vittima dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalla ritorsione quando forniscono servizi di giustizia riparativa, che dovrebbero sempre essere nell'interesse della vittima, che ha ricevuto informazioni adeguate e imparziali sul processo.

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA

Le vittime di reato hanno anche il diritto all'assistenza legale, al rimborso delle spese causate dalla loro partecipazione attiva al procedimento penale e al risarcimento da parte dell'autore del reato nel corso del procedimento penale.

Inoltre, è espressamente previsto che alle vittime sia garantito il diritto di evitare il contatto con l'autore del reato, di garanzia di riservatezza e di protezione durante le indagini penali.

Allo stesso tempo, hanno diritto a una valutazione individuale per l'identificazione di bisogni di protezione specifici.

Infine, la Direttiva stabilisce che i professionisti e gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime di reato devono ricevere una formazione generale e specialistica sui bisogni delle vittime e sui modi di trattare le diverse tipologie di casistiche.

Le Direttive europee devono essere recepite dagli Stati membri, ma in caso di ritardo degli ordinamenti nazionali o parziale recepimento le direttive europee sono direttamente applicabili dalle autorità nazionali ove particolarmente dettagliate.

d. Impatto di altre disposizioni del diritto dell'UE

Le vittime di tratta possono essere gravemente colpite dalle disposizioni comunitarie e nazionali che regolano il trasferimento, l'espulsione e il rimpatrio dei migranti. Hanno rilevanza diretta per le vittime della tratta le seguenti direttive:

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che mira a garantire migliori standard delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tutta l'Unione.

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi diritto alla protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente.

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

L'articolo 21 della direttiva 2013/33/UE riconosce esplicitamente le vittime di tratta come "gruppi vulnerabili". Mentre permangono disparità nell'UE nella definizione di vulnerabilità nel processo di asilo, le vittime di tratta sono riconosciute dalla legge come particolarmente vulnerabili e le autorità nazionali competenti sono tenute a compiere tutti gli atti procedurali volti a individuare le vittime di tratta in modo tempestivo.

Gli stessi obblighi derivano dall'articolo 20 della direttiva 2011/95/UE, che prevede che gli Stati membri tengano conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, come le vittime di tratta.

L'articolo 11 della direttiva 2008/115/CE stabilisce che le vittime di tratta che hanno ottenuto un titolo di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o che sono

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA

stati oggetto di un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, che cooperano con le autorità competenti non sono soggetti a un divieto d'ingresso.

Gli articoli 14 e 16 prevedono garanzie per le persone vulnerabili in caso di attesa di rimpatrio e di detenzione.

Il regolamento UE n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, menziona esplicitamente il rischio di tratta solo per quanto riguarda i minori (articolo 6).

Fondamentalmente, stabilisce, sulla base di alcuni criteri, quale Stato deve prendere in carico la richiesta di asilo di una persona arrivata sul territorio europeo. Esiste una banca dati centrale, Eurodac, in cui vengono registrati i dati e le impronte digitali di chiunque attraversi irregolarmente le frontiere di uno Stato membro o faccia domanda di protezione internazionale. In breve, questa banca dati permette di stabilire in quale Stato membro una persona richiedente asilo è entrata per la prima volta in Europa, ma è stata identificata.

Gli obblighi di diligenza previsti dalla normativa anti-tratta e in generale dal sistema internazionale di tutela dei diritti umani devono essere rispettati nelle procedure di Dublino e in particolare nell'attuazione delle misure operative per il riconoscimento e l'assistenza delle vittime, la sospensione dell'allontanamento e la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo.

La decisione sul trasferimento di una vittima di tratta in un paese di primo ingresso dopo Dublino III dovrebbe tenere conto degli obblighi di *due diligence* ai sensi dell'articolo 4 della CEDU e del sistema internazionale ed europeo antitratta.

MODULO I: QUADRO GIURIDICO E POLITICHE DI TUTELA

Alla luce di questi obblighi, lo Stato, in particolare, dovrebbe applicare la clausola di sovranità ed esaminare la domanda di asilo della vittima anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri di Dublino.

APPROFONDIMENTO - Giurisprudenza dei Tribunali nazionali e internazionali

L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) ha predisposto un database di casi nel suo portale sulla tratta di esseri umani (UNODC 2020c) che include informazioni su casi di tratta di esseri umani che sono stati vagliati dalle corti nazionali.

I casi/decisioni dei tribunali di Grecia, Italia, Bulgaria e Germania sono riassunti nella tabella seguente:

Paese	Decisione della Corte
Grecia	Decisione della Corte Suprema n. 2/2019 (Nea Manolada) - tratta di manodopera
Grecia	Decisione n. 755/2017 - tratta a scopo di sfruttamento sessuale
Grecia	Decisione n. 955/2016 – tratta di esseri umani perpetrato professionalmente
Grecia	Decisione n. 279/2013 - tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale
Grecia	Caso no. 783/2013 - tratta di manodopera e a scopo di sfruttamento sessuale
Italia	Cass. Pen. Sez. III, 40270-2015- assoluzione di una donna accusata di atti osceni in luogo pubblico per le circostanze del fatto; era riconosciuta vittima di tratta e al momento del fatto era in stato di necessità
Italia	Cass. Pen. Sez. V, n. 12574-2013- Abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità- Sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale- Schiavitù
Italia	Cass. Pen. Sez. V, n. 10784-2012 - Abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità - Sfruttamento della

	prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale
Italia	Cass. Pen. Sez. V, n. 35479-2010- Minaccia dell'uso della forza o di altre forme di coercizione-Abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità- Sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale
Italia	Tribunale di Bari- 08/10/2018 RG n. 8027/2017- riconoscimento di status di rifugiata per donna nigeriana vittima di tratta e matrimonio forzato
Bulgaria	Tribunale di Bologna, 26-10-2020, riconoscimento di status di rifugiata a donna vittima di tratta
Bulgaria	Commissione protezione internazionale di Roma, 2019, status di rifugiata a donna albanese vittima di tratta in seguito a processo penale contro gli autori del reato
Bulgaria	Caso n. 3067/2011 - sfruttamento sessuale
Bulgaria	Caso 2158/2011 - bambino vittima di tratta, criminalità forzata
Germania	Caso 702/2010 - sfruttamento sessuale

Infine, potete trovare qui una selezione della giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali:

Casi Corte EDU ²	Ricorso n.	Data
A.I. c. Italia	70896/17	1 Aprile 2021
V.C.L. e A.N. c. UK	77587/12 e 74603/12	16 febbraio 2021
Chowdury e altri c. Grecia	21884/15	30 marzo 2017
L.E. c. Grecia	71545/12	21 gennaio 2016
M. e altri c. Italia e Bulgaria	40020/03	31 luglio 2012
Rantsev c. Cipro e Russia	25965/04	10 ottobre 2010

² Si veda anche la scheda della Corte EDU, 2017

MODULO II: RAPPRESENTARE E ASSISTERE LE VITTIME. APPROCCI SPECIFICI

Come indicato dalle diverse convenzioni, protocolli e direttive, è necessario un approccio multiplo e diversificato quando si tratta di prevenire e combattere la tratta di esseri umani e di assistere le vittime. Le diverse agenzie, enti e organizzazioni che sui territori lavorano sul fenomeno dovrebbero enfatizzare e seguire un approccio basato sui diritti umani e incentrato sulle vittime, ponendo la vittima al centro della procedura.

È importante, inoltre, consolidare una visione intersezionale e una prospettiva di genere, riconoscendo l'impatto del genere nel traffico di esseri umani e i diversi modi in cui donne e uomini sono trafficati e colpiti dal fenomeno (Official Journal of the European Union 2011).

2.1. Prospettiva di genere

Le donne e le ragazze sono la maggioranza delle vittime della tratta. Le modalità, gli scopi e le esperienze della tratta possono essere molto diverse sulla base del sesso e del genere (European Parliament 2016).

Il V Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, riguardante l'uguaglianza di genere e l'empowerment di donne e ragazze "include l'eliminazione della tratta e dello sfruttamento sessuale o di altre forme di sfruttamento, così come l'eliminazione di pratiche dannose, come il matrimonio infantile, precoce e forzato e la mutilazione genitale femminile".

La disuguaglianza di genere e la femminilizzazione della povertà che portano a un accesso ineguale all'istruzione, al lavoro, alle risorse e ai processi decisionali, possono costringere le donne a cercare opportunità economiche rischiose, così alimentando terreno di sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali di una concreta condizione di vulnerabilità.

Tra i fattori che contribuiscono alla vulnerabilità delle donne e delle ragazze nella tratta c'è la disuguaglianza di genere in materia economica e di occupazione.

Le donne sono spesso pagate meno degli uomini, mentre la loro occupazione rimane instabile, spesso caratterizzata dalla mancanza di contratti e di posti di lavoro stabili, così alimentando percorsi rischiosi per perseguire migliori condizioni economiche (UN General Assembly 2020).

Va notato che la pandemia Covid-19 ha avuto un impatto sul fenomeno e soprattutto sulle donne e ragazze vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, con aggravio delle forme di

reclutamento online. Le donne sono ancora la maggioranza delle vittime per lo sfruttamento sessuale, mentre gli uomini sono per lo più vittime della tratta a scopo di lavoro (UN Women, OSCE, ODHIR 2020). Inoltre, la violenza domestica, che è tra i fattori che contribuiscono alla tratta in generale e nello specifico alla tratta di persone da parte di componenti delle relazioni di intimità, è aumentata durante la pandemia e la maggior parte delle vittime sono ancora donne e ragazze. Queste forme di violenza possono portare la vittima a fuggire dalla propria casa e ad allontanarsi dalla loro comunità, il che può potenzialmente contribuire all'aggravio della vulnerabilità della vittima (UN Women, OSCE, ODHIR 2020).

Prendendo in considerazione l'impatto del genere sulla tratta, insieme alle raccomandazioni della letteratura esistente, la prospettiva di genere è fondamentale nell'approccio al tema e nel sostegno alle vittime di tratta.

Come spiegato nelle *Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons dell'Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* (ASAN 2016), i professionisti, compresi gli avvocati, devono attenersi ai seguenti principi quando forniscono assistenza legale alle vittime di tratta di esseri umani:

Non nuocere: qualsiasi danno potenziale che potrebbe essere causato alla vittima dovrebbe essere minimizzato. Per l'avvocatura e gli operatori legali significa evitare o minimizzare tutti i fattori di vittimizzazione secondaria, come quelli che derivano da interviste ripetute, domande stigmatizzanti o intrusive, iniziative o tutte le azioni che non sono state precedentemente discusse con i beneficiari dell'assistenza legale e approvate da loro.

Rispetto e dignità: i diritti della vittima devono essere protetti indipendentemente da caratteristiche quali religione, appartenenza etnica, sesso, disabilità, ecc..

Riservatezza: la riservatezza delle vittime deve essere preservata dai/dalle professionisti/e che lavorano con loro - le organizzazioni devono prendere delle misure per garantire la riservatezza delle vittime.

Consenso informato: i/le professionisti/e sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie, le opzioni e i fatti alla vittima, in modo che questa possa scegliere liberamente il suo percorso giudiziario.

Diritto alla giustizia: il diritto delle vittime a un trattamento equo e all'accesso alla giustizia deve essere protetto e sostenuto.

Approccio basato sui diritti e sui bisogni: la vittima dovrebbe essere coinvolta in modo significativo nel processo e mantenere l'accesso alle informazioni. I/le professionisti/e legali dovrebbero incoraggiare e cercare di ottenere la partecipazione attiva di ogni vittima nella pianificazione delle azioni future. I diritti della vittima dovrebbero essere sempre promossi e protetti.

Sensibilità di genere: le organizzazioni e i/le professionisti/e legali dovrebbero essere consapevoli e rispettosi dei bisogni delle donne e delle ragazze, mentre forniscono un adeguato supporto e aiuto legale.

I/le professionisti/e del diritto che si occupano delle popolazioni migranti, rifugiate e richiedenti asilo devono essere in grado di comprendere il fenomeno della tratta, le varie forme di sfruttamento e le conseguenze dell'esperienza della tratta di esseri umani come un crimine specifico di genere attraverso una lente sensibile al genere. Questo li/le aiuterà ad affrontare meglio i bisogni specifici delle vittime.

Questo processo di decostruzione implica la conoscenza delle dinamiche di genere della tratta e delle forme di sfruttamento. Ad esempio, alle donne vittime di tratta viene spesso offerta la possibilità di reclutare nuove vittime per diminuire il loro debito nei confronti degli sfruttatori. Queste informazioni dovrebbero essere prese in considerazione e valutate nella criminalizzazione del comportamento, durante i colloqui e l'attività di consulenza.

2.2. Approccio intersezionale

Accanto alla dimensione di genere della tratta, ampiamente documentata, bisogna tener conto anche di altri fattori che, interferendo con il genere, aumentano la vulnerabilità di donne e ragazze. Il rapporto 2020 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla tratta delle donne e delle ragazze sottolinea che la migrazione, lo status di rifugiato, l'etnia, la disabilità e l'eventuale condizione di infezione da HIV sono alcuni tra i fattori da considerare per individualizzare la risposta nei confronti delle vittime di tratta, poiché quando si intersecano con il genere aumentano la vulnerabilità delle persone e il pericolo di sfruttamento (UN General Assembly 2020).

La tratta si connette con i più ampi sistemi di oppressione strutturale, come il razzismo e la xenofobia, il colonialismo e il sessismo, e queste forme intersecanti di oppressione influenzano l'esperienza vissuta delle popolazioni migranti, rifugiate e richiedenti asilo incontrate ai confini o sul territorio degli Stati membri dell'UE (Baker 2018).

Secondo Kimberlé Crenshaw, che ha introdotto il termine, l'intersezionalità descrive i modi in cui diverse forme di discriminazione, come il sessismo, il razzismo e la xenofobia, si incrociano, portando una persona a sperimentare molteplici forme di

oppressione (Laboratory to Combat human Trafficking 2017). Questo approccio è usato per sfidare le percezioni di omogeneità all'interno del gruppo e portare alla luce le esperienze delle persone emarginate.

L'EIGE definisce l'intersezionalità come uno "strumento analitico per studiare, comprendere e rispondere ai modi in cui il sesso e il genere si intersecano con altre caratteristiche/identità personali, e come queste intersezioni contribuiscono a esperienze uniche di discriminazione" (EIGE N.D.).

Dinanzi alle vittime di tratta di esseri umani, è importante tenere presente l'esperienza individuale/unica, compresi i marcatori sociali, economici, culturali e politici di quanto vissuto, e il modo in cui hanno influito sul comportamento individuale, sulle decisioni, senza trascurare sulle credenze che hanno orientato il comportamento, così come sulle reazioni individuali (Atewologun, Intersectionality Theory and Practice 2018).

L'approccio intersezionale è raccomandato anche dalla direttiva 2012/29/UE, che promuove una risposta "su misura" per le vittime di crimini, tra cui le vittime di tratta, che tenga conto di diverse circostanze e fattori soggettivi e oggettivi come: ... " colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinione politica o qualsiasi altra opinione, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età, sesso, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, stato di residenza o salute"³. Bisogna superare ogni forma di categorizzazione delle vittime di reato basata su una sola caratteristica e ricordare sempre le differenze all'interno del gruppo.

³ Direttiva 2012/29/EU, §9.

2.3. Approccio basato sui Diritti Umani e incentrato sulle vittime

Il piano dell'Unione europea sulle migliori pratiche, norme e procedure per combattere e prevenire la tratta di esseri umani (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2005) riconosce l'importanza di un approccio integrato basato sui diritti umani e si concentra sulla protezione e l'assistenza delle vittime.

Da questo documento politico e dai seguenti atti politici e normativi, l'approccio basato sui diritti umani e incentrato sulle vittime risulta il miglior quadro di riferimento per trattare i casi di persone che subiscono gravi violazioni dei diritti umani e crimini.

Questo approccio è stato anche rafforzato dalle direttive UE più rilevanti sulla questione della tratta e della protezione delle vittime di reati (2011/36/UE §7, 2012/29/UE §§8 e 54).

Da questo approccio deriva il rafforzamento della consapevolezza che le persone cui si presta consulenza e assistenza legale sono state verosimilmente esposte a gravi violazioni dei diritti umani e ciò impone lo sviluppo di pratiche di ascolto attivo ed empatico.

In un approccio centrato sulla vittima, i bisogni delle vittime sono valorizzati prioritariamente, o comunque mai sacrificati al perseguimento dell'autore del reato (US dep. of State 2019), predisponendo servizi non giudicanti ed empatici per mitigare il rischio di vittimizzazione secondaria durante tutto il procedimento amministrativo e/o penale assicurando un ruolo attivo e consapevole a ogni vittima (Office of Justice Programs – Office for Victims of Crime: Training and Technical Assistance Center N.D.).

È importante, inoltre, che gli operatori e le operatrici legali siano ampiamente informati sul trauma, preparati a cooperare sulle

molteplici figure specialistiche che sostengono le vittime, capaci di costruire relazioni di fiducia basate sul pieno coinvolgimento informato delle vittime, senza mai marginalizzarle nei processi decisionali o, addirittura, ignorarne la volontà, riproducendo così, seppure inconsapevolmente, modalità tipicamente subite dalle vittime da parte degli sfruttatori.

È importante agire sempre nell'interesse della vittima, piuttosto che nell'interesse degli obiettivi perseguiti dalle indagini o dal processo (Office of Justice Programs – Office for Victims of Crime: Training and Technical Assistance Center N.D.).

Gli operatori e le operatrici legali devono ricordare che le vittime potrebbero non essere a proprio agio nel parlare e collaborare con le autorità, perché potrebbero temerle e, di conseguenza, potrebbero essere riluttanti a raccontare tutta la loro storia. Inoltre, le vittime potrebbero non identificarsi come tali. Tuttavia, questi comportamenti sono interconnessi e sono l'effetto proprio delle dinamiche di potere che connotano il fenomeno e i crimini collegati.

Seguendo l'approccio incentrato sulla vittima, i/le professionisti/e legali dovrebbero immediatamente indirizzare la vittima ai servizi di supporto e condurre un colloquio individualizzato.

Gli operatori e le operatrici legali sono chiamati, inoltre, a riconoscere e affrontare le paure della vittima, con la consapevolezza e conoscenza delle differenze culturali e delle barriere linguistiche, utilizzando, se necessario, i servizi di interpretariato.

Il colloquio dovrebbe essere condotto in uno spazio neutro, dopo aver valutato i bisogni della vittima, con attenzione e rispetto del tempo necessario a ciascuna vittima per stabilizzare il proprio processo di recupero (US dep. of State 2019).

Le vittime di tratta hanno in comune il fatto di essere state sfruttate, ma "è essenziale riconoscere il fatto che non esiste un unico profilo di vittima, o una vittima ideale, e non ci sono risposte univoche". (OSCE 2021, 19).

Al fine di sviluppare strategie che proteggano tutte le vittime di tratta e forniscano l'opportunità di soddisfare le loro esigenze individuali in ogni fase del processo, è importante tenere conto delle differenze individuali, soprattutto nelle fasi iniziali del contatto con una vittima di tratta, fondamentali per un tempestivo riconoscimento della condizione di vittimizzazione e conseguente valutazione di bisogni e necessità.

2.4. Il ruolo dell'avvocatura, degli operatori e delle operatrici legali nella rete di identificazione, protezione e sostegno alle vittime

I/le professionisti/e del diritto dovrebbero tenere a mente che i casi di tratta di esseri umani non sono immediatamente riconoscibili né si presentano autonomamente come tali; pertanto, le competenze di avvocati/e e operatori/trici legali sono essenziali per lo svelamento della condizione individuale di vittimizzazione.

In caso di emersione diretta del coinvolgimento in dinamiche di coercizione e sfruttamento, l'avvocato/a deve procedere a raccogliere informazioni utili a sostegno della richiesta di supporto legale, compreso il generale stato di salute psicofisica individuale, l'eventuale storia/esperienza di violenza, le ragioni del suo senso di paura o ansia, la sua condizione di soggiorno sul territorio (Supreme Court of the State of New York 2013).

Una volta riconosciuto il/la destinatario/a della consulenza come vittima di tratta, è importante procedere a una valutazione dei suoi bisogni immediati, di medio periodo e di lungo periodo; il livello di legame tra la vittima e lo sfruttatore, e quanto recente sia il loro contatto. Alcuni dei bisogni più importanti sono i seguenti:

Sicurezza: garantire l'incolumità psicofisica della vittima di tratta, cioè che sia lontano dal suo sfruttatore e dal pericolo di danni ulteriori.

Status migratorio: identificare lo status sul territorio e lingua di comunicazione. Tutte le procedure e le informazioni fornite devono essere fatte in una lingua comprensibile perfettamente, avvalendosi ove necessario di mediazione linguistica.

Alloggio: questo bisogno fondamentale riguarda l'alloggio temporaneo e le opzioni di alloggio a lungo termine. Uno dei bisogni più urgenti è un posto sicuro dove stare, almeno fino alla fine della situazione di pericolo. Le opzioni di alloggio a lungo termine potrebbero includere l'affitto di una casa o un alloggio pubblico.

Salute: in caso di necessità di cure fisiche o psicologiche immediate, queste dovrebbero essere fornite il prima possibile. Si dovrebbero anche fare dei controlli sui bisogni di salute a lungo termine della vittima, così come sui bisogni dei suoi figli ove presenti.

Pianificazione del futuro: porre l'accento sull'istruzione, la formazione, l'integrazione nel mercato del lavoro, i benefici pubblici a cui hanno diritto la vittima e le persone a lei vicine.

Altri bisogni legali: affrontare qualsiasi altro bisogno legale del suo beneficiario e fornire informazioni sui diritti e le misure esistenti (Supreme Court of the State of New York 2013).

Le suddette necessità, tra le altre, dovrebbero essere coperte da una gestione globale del caso, con la cooperazione di diverse figure

professionali, ponendosi come primo riferimento per una gestione coordinata delle misure da attivare per ciascuna vittima, sempre coinvolta in ogni decisione che la riguardi. La clausola di riservatezza, che caratterizza la relazione di ogni avvocato/a con la vittima assistita e supportata, non deve essere mai trascurata e si estende anche ad interpreti e mediatori/trici culturali, ribadendo gli obblighi di riservatezza nel compendio di informativo fornito alla vittima destinataria della consulenza e dell'assistenza legale.

MODULO III: IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA DI ESSERI UMANI

Questo modulo fornisce una panoramica delle diverse forme di sfruttamento delle vittime di tratta e dei relativi indicatori di vittimizzazione, che possono essere stati utilizzati dagli sfruttatori per reclutare le vittime e che possono diventare ostacoli nel processo di protezione, supporto ed empowerment delle vittime. È importante che l'avvocatura e gli operatori legali conoscano le varie forme di sfruttamento, al fine di fornire la migliore assistenza legale e organizzare i passi da seguire per i relativi procedimenti legali.

3.1. Forme di sfruttamento

Lo sfruttamento è un elemento fondamentale della criminalizzazione della tratta di esseri umani, anche se non è definito nel diritto internazionale. Tuttavia, è inteso in senso generale nel senso di approfittare ingiustamente della vulnerabilità o dello stato di bisogno di un'altra persona. Nel contesto della tratta di esseri umani, lo sfruttamento è visto come un *continuum* (GRETA 2020).

Il consenso della vittima di tratta allo sfruttamento è irrilevante, quando sono stati usati mezzi coercitivi nel caso degli adulti ovvero se lo sfruttamento riguarda minorenni, poiché le vittime possono anche volontariamente sottostare a una situazione di sfruttamento, perché percepiscono di non avere alternative per guadagnarsi da vivere o per la mera sopravvivenza, o perché non la percepiscono come sfruttamento. L'assenza di alternative è elemento costitutivo della condizione di vulnerabilità. La chiara affermazione dell'irrilevanza del consenso allo sfruttamento previsto nel quadro giuridico offre una concreta opportunità di migliorare l'attuazione delle disposizioni anti-tratta e incoraggiare le vittime stesse a chiedere aiuto alle istituzioni per sottrarsi allo sfruttamento.

a. *Sfruttamento sessuale*

Lo sfruttamento sessuale nel contesto della tratta di esseri umani implica la costrizione di una persona a prostituirsi con lo scopo di ottenere un guadagno economico.

Si registra in molti paesi a prescindere dalla normativa vigente in tema di prostituzione e può avvenire all'aperto, ad esempio la

prostituzione di strada, o al chiuso, in luoghi chiusi, come strip club oppure appartamenti appositamente affittati dagli sfruttatori.

Lo sfruttamento sessuale, specialmente quello al chiuso è aumentato significativamente dal marzo 2020, a causa della pandemia di COVID-19 (GRETA 2021), che ha posto ulteriori ostacoli al riconoscimento delle vittime e ha moltiplicato i canali di reclutamento e sfruttamento delle vittime, grazie al maggiore anonimato, alla possibilità di partecipare a comunicazioni criptate in tempo reale, alla possibilità di raggiungere un pubblico più ampio (in termini di vittime e clienti), alla mobilità geografica e alla possibilità di controllare le vittime a distanza.

Lo sfruttamento sessuale online comprende la registrazione elettronica, la fotografia, lo streaming di immagini, video e audio, la distribuzione o la trasmissione di atti intimi o sessuali di un'altra persona a sua insaputa e senza il suo consenso, o il permettere a terzi di osservare atti sessuali, il praticare il voyeurismo o la distribuzione di informazioni intime o sessuali su un'altra persona tramite Internet/Intranet.

Lo sfruttamento sessuale online riguarda principalmente le donne e i minori e ha una tendenza in aumento di oltre il 100% dall'inizio della pandemia, secondo le stime di Europol (EUROPOL 2020).

Adescamento e sfruttamento sessuale online dei bambini.

Nel 2020, Europol ha segnalato un aumento del 100% dei casi di adescamento e sfruttamento sessuale, soprattutto di bambini (EUROPOL 2020). Negli ultimi anni gli sfruttatori hanno utilizzato sempre più spesso Internet per individuare, reclutare, sottoporre a violenze, sfruttare e controllare le vittime attraverso i social media e diverse piattaforme digitali, utilizzando l'adescamento, il sexting e il ricatto sessuale.

L'adescamento comporta la costruzione di una connessione con qualcuno per costringerlo o ingannarlo a essere coinvolto in una situazione di sfruttamento. Può accadere a chiunque, di qualsiasi età e sesso. Tuttavia, le persone possono non riconoscere di essere state adescate e possono non considerare la loro relazione nei termini sfruttamento personale. L'adescamento è spesso associato allo sfruttamento sessuale, ma è presente anche in altre forme di sfruttamento come la schiavitù moderna e lo sfruttamento finanziario. Può avvenire faccia a faccia, per telefono e via internet - in particolare i social media, la messaggistica istantanea, le applicazioni per la condivisione di foto e le piattaforme di gioco online. A differenza di altre forme di violenza, il bambino può essere potenzialmente vittimizzato di nuovo milioni di volte - ogni volta che un'immagine viene guardata, inviata o ricevuta.

Lo sfruttamento sessuale online dei bambini (EUROPOL N.D.) avviene attraverso:

Materiale pedopornografico online - accesso, possesso, produzione e/o distribuzione di immagini e/o video di abusi sessuali su minori - "pornografia infantile" (Thomson, Online child abuse rising during lockdown warn police 2020)

Adescamento di bambini per scopi sessuali - sviluppare una relazione con un bambino per consentirne l'abuso e/o lo sfruttamento sessuale, online o offline (Sunde, Child Sexual Grooming: An exploratory study into the grooming of sexually exploited boys 2018).

Violenza sessuale nei confronti di bambini in live-streaming (Sullivan, Child Sex Abuse Livestreams Increase During Coronavirus Lockdowns 2020) - utilizzando applicazioni/piattaforme video criptate online (come Skype e Discord) per vedere, e talvolta interagire con i bambini violentati in diretta.

Sextortion (UK Gov N.D.) - coercizione e ricatto di bambini per scopi sessuali - produzione e/o utilizzo di immagini sessuali e/o video che ritraggono minori, per scopi sessuali, finanziari o altri guadagni personali.

b. Sfruttamento lavorativo

Lo sfruttamento lavorativo è il secondo tipo di sfruttamento più comune e le persone vengono sfruttate in diversi settori privati come l'edilizia, l'agricoltura, la produzione, la pesca, l'industria alimentare, il settore alberghiero, la logistica, la pulizia, la silvicoltura, il lavoro domestico, il tessile, la metallurgia, l'elettronica, il petrolio e il gas (GRETA 2020).

Il lavoro forzato o obbligatorio è definito nell'articolo 2(1) della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sul lavoro forzato o obbligatorio (n. 29 del 1930) come "qualsiasi lavoro o servizio che viene richiesto a qualsiasi persona sotto la minaccia di qualsiasi sanzione e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente".

Le vittime dello sfruttamento lavorativo possono essere di qualsiasi età, sesso e razza e sebbene i profili dipendano dall'industria, prevalgono gli uomini e i ragazzi (cfr. §1.2).

La servitù domestica è una forma di lavoro forzato che si verifica nelle famiglie o nei comuni, e nella maggior parte dei casi colpisce donne e bambini. I lavoratori migranti sono spesso vulnerabili alla servitù domestica. Le agenzie di reclutamento ingannano i lavoratori per farli trasferire all'estero, senza parlare la lingua del paese in cui vanno e confiscano i loro documenti all'arrivo, lasciandoli bloccati in una casa,

temendo i funzionari dell'immigrazione e non potendo avere contatti al di fuori della casa in cui servono (End slavery now N.D.).

c. Altre forme di sfruttamento

Criminalità forzata. Adulti e bambini sono oggetto di tratta e costretti a mendicare, a borseggiare o a commettere reati in ambito di produzione e spaccio di stupefacenti, il furto e la frode di prestazione assistenziali. Lo sfruttamento attraverso l'attività criminale si realizza attraverso la costrizione al compimento delle attività criminali attraverso la coercizione o l'inganno. E' inclusa anche la cosiddetta frode previdenziale (Together free, N.D.), che ha luogo quando gli sfruttatori richiedono crediti d'imposta e altri benefici fiscali usando i dati personali delle vittime, direttamente perseguiti poi dalle autorità che ignorano diffusamente il fenomeno (RACE in Europe 2014).

Espianto di organi (includere cellule, tessuti e sangue). La tratta ai fini di espianto di organi comporta la rimozione di una parte del corpo, comunemente un rene o il fegato, per venderli nel mercato illegale degli organi umani. Gli organi possono essere oggetto di transazioni economiche consensuali: le vittime accettano formalmente o informalmente di vendere un organo, ma poi vengono truffate perché non vengono pagate o vengono pagate meno del prezzo promesso; attraverso le malattie - una persona vulnerabile viene curata per una malattia, che può esistere o meno, e gli organi vengono rimossi all'insaputa della vittima; attraverso l'estorsione: una vittima può essere rapita e subisce la rimozione degli organi senza consenso (CoE/UN 2009).

Il matrimonio forzato (UK Gov N.D.). Il matrimonio si considera forzato in assenza di pieno e libero consenso di entrambe le parti, spesso come risultato di coercizione o inganno, o quando una persona è destinataria di pressione per sposare qualcuno. Il matrimonio forzato è in molti casi condizione di accesso a un paese terzo (UN news 2020). Secondo le stime dell'ILO, circa 15,4 milioni di donne e ragazze sono costrette a matrimonio (ILO 2016). I criminali coinvolti nella tratta reclutano le donne attraverso i matrimoni fraudolenti funzionali a superare limiti derivanti dal diritto dell'immigrazione, disciplina della residenza, diritto del lavoro o diritti di cittadinanza per uno dei coniugi.

Di recente approfondimento, non può trascurarsi la **tratta di donne in gravidanza a scopo di vendita di bambini**, generalmente reclutate nel contesto di comunità povere e socialmente isolate direttamente o tramite intermediari per famiglie con problemi riproduttivi. È una forma di sfruttamento sempre più comune nel contesto della tratta. Attraverso gruppi criminali ben organizzati e manipolatori, giovani ragazze e donne provenienti principalmente da comunità rom, che vivono per lo più in condizioni di estrema povertà e analfabetismo, partoriscono e vendono i loro figli appena nati all'estero. Questa forma di sfruttamento è stata registrata in alcuni Stati membri dell'UE (Bulgaria, Grecia, Francia).

d. Sfruttamento dei bambini e delle bambine

A livello globale, circa il 28% delle vittime di tratta identificate sono minori di età (UNICEF, 2018). Secondo Europol, i bambini vengono trasferiti forzatamente da diverse parti del mondo verso l'UE e sono destinati principalmente allo sfruttamento sessuale, ma anche allo sfruttamento lavorativo, all'accattonaggio e alla criminalità forzata,

come il borseggio e il taccheggio. I bambini vengono prelevati e trasferiti per adozioni illegali e matrimoni fittizi/forzati (EUROPOL 2018).

Tratta di minori stranieri non accompagnati.

Nel contesto dell'UE, un minore straniero non accompagnato (MSNA) è un minore che arriva sul territorio degli Stati membri dell'UE non accompagnato da un adulto o un minore che viene lasciato non accompagnato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri. I minori non accompagnati sono particolarmente vulnerabili a tutti i tipi di sfruttamento a causa della loro maggiore vulnerabilità lungo la rotta migratoria. I MSNA spesso dipendono dai servizi di contrabbando e non avendo abbastanza risorse finanziarie, parte dell'accordo è spesso che il debito sia ripagato attraverso il lavoro forzato (compresa la servitù domestica), la prostituzione o la criminalità forzata. Molti minori non accompagnati sono stati sottoposti a sfruttamento lungo la rotta, prima di entrare nell'UE, come prezzo da pagare per il trasferimento in Europa; quindi, c'è chiaramente un fenomeno ibrido di traffico/tratta (EUCPN 2020).

3.2. Indicatori di vittimizzazione

La vulnerabilità e il suo abuso sono centrali per comprendere la tratta di esseri umani. L'OIL ha osservato che la vulnerabilità può derivare da caratteristiche innate della persona trafficata (disabilità fisica o mentale, cattiva salute o gioventù) o può svilupparsi a causa della situazione in cui la persona si trova all'interno del Paese di destinazione (come la povertà o lo status amministrativo precario). Esistono diversi indicatori di vittimizzazione anche all'interno del

gruppo dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, alcuni dei quali sono presentati di seguito.

a. *Indicatori generali*⁴

La **dipendenza** è un forte segnale della presenza di qualsiasi tipo di sfruttamento, ma, in particolare per lo sfruttamento sessuale e lavorativo, soprattutto se la persona:

Non parla la lingua locale.

Non conosce il proprio indirizzo di casa o di lavoro.

Dipende dal trafficante per la propria sopravvivenza e/o per l'uso di droghe.

È soggetta ad abusi fisici, sessuali e/o emotivi.

Viene fatta assistere a violenze contro altre persone a scopo intimidatorio.

Viene minacciata di violenza contro di lei/lui o i suoi familiari.

Viene privata di cibo e acqua.

Ha segni visibili di violenza.

Viene minacciata attraverso punizioni e intimidazioni.

Viene drogata per fare in modo che sviluppi una dipendenza.

Il **ricatto** è un indicatore comune. La persona viene ricattata:

Con la privazione e custodia da parte di terzi dei documenti di identità e titoli di viaggio.

Attraverso lo status irregolare di soggiorno nel paese di destinazione.

Attraverso il ricatto o la minaccia ai danni dei familiari.

⁴ Tratti e adattati da (OSCE/ODIHR 2004)

Attraverso la minaccia di diffondere informazioni personali della vittima (comprese foto e video) alla famiglia, ai suoi amici o/e di informare le autorità.

Attraverso le attività criminali in cui la persona è coinvolta e sfruttata.

Attraverso minacce di denuncia alle autorità di immigrazione.

I/le professionisti/e devono chiedere alle vittime informazioni circa il percorso migratorio. Ricostruire il viaggio può rivelare indicatori di una situazione di tratta. Per esempio, la persona:

È stata trasferita da un Paese/città all'altro o da un insediamento all'altro.

È stata venduta/rivenduta o scambiata da un criminale a un altro.

È "affittata".

Ha documenti di viaggio falsi.

Non ha documenti di identità e/o di viaggio, perché trattenuti da qualcun altro.

b. Indicatori diretti

Di seguito sono descritti gli indicatori diretti di vittimizzazione in relazione alla forma di sfruttamento a cui si riferiscono⁵.

Sfruttamento sessuale

Non ha la possibilità di rifiutarsi di prostituirsi e viene spostata in diversi luoghi di prostituzione.

Ha tatuaggi, marchi o altri segni che mostrano "l'appartenenza" a un certo sfruttatore.

⁵ Gli indicatori qui presentati sono tratti e riadattati da fonti diverse tra le quali (UNODC 2020) (Hertfordshire Modern Slavery Partnership N.D.) (OSCE 2014) (de Jong e Ambagtsheer 2015)

Vive o viaggia con altre persone che a volte non parlano la stessa lingua e conosce solo parole che riguardano le prestazioni sessuali nella lingua locale o nella lingua del gruppo di clienti.

Non può rifiutare i servizi a un cliente sessuale e/o non può rifiutare certe attività sessuali.

È costretta a fare sesso non protetto.

È sottoposta in maniera forzata a esami ginecologici e test di gravidanza, metodi contraccettivi o all'interruzione di gravidanza- spesso illegali.

Sfruttamento lavorativo

È sottoposta a sfruttamento in settori come l'agricoltura, l'edilizia, la produzione industriale, il divertimento, il settore alberghiero, ecc.

Vive in edifici agricoli o industriali.

Non è vestita adeguatamente per il lavoro che sta facendo.

Viene reclutata da un amico, partner, parente, membro della famiglia conoscente o falso matrimonio.

È stata rapita o sequestrata.

È stata ingannata con promesse di grandi guadagni, proposte di lavoro o con promesse di relazioni romantiche e/o matrimonio.

Le promesse iniziali e le condizioni prospettate di lavoro non vengono mantenute e la persona non riceve alcuna formazione per il lavoro che sta facendo.

Non ci sono garanzie per la salute e la sicurezza sul lavoro, la persona non ha accesso all'assistenza medica.

L'attrezzatura è progettata o è stata modificata in modo che possa essere utilizzata dai bambini.

Le condizioni di lavoro non sono conformi alla legge.

La persona non può negoziare le sue condizioni di lavoro ed è costretta a certe prestazioni.

La persona è costretta a lavorare e vivere nello stesso posto o l'alloggio della persona offre condizioni abitative e sanitarie davvero pessime, e/o è condiviso con molte persone e molto piccolo come spazio.

La persona paga somme molto alte per condizioni di vita molto povere.
La persona viene tenuta nascosta o non ha accesso agli effetti personali.

Servitù domestica

La persona vive con la famiglia in condizioni servili e non ha spazio personale e/o non può uscire di casa senza il suo datore di lavoro.

La persona non consuma i pasti con il resto della famiglia o non riceve abbastanza cibo.

La persona è sottoposta a insulti, prevaricazioni, minacce o violenza.

La persona riceve poco o nessun pagamento.

Accattonaggio, furti e altre attività criminali

Chiede l'elemosina in luoghi pubblici o nel trasporto pubblico.

Fa parte di un gruppo per l'accattonaggio, piccoli crimini o altri tipi di attività criminali, compreso l'essere coinvolto contro la propria volontà in attività di gruppi di criminalità organizzata.

Ha menomazioni fisiche che sembrano essere il risultato di una mutilazione intenzionale.

Viene punita se non ruba abbastanza.

Vive insieme ad altre persone che non fanno parte della sua famiglia e che sono note alla polizia in relazione ad attività criminali, o viaggia con i membri di un gruppo criminale nel Paese di destinazione.

Tratta per il prelievo di organi

La persona è in contatto con una persona e/o azienda che pubblicizza/organi trapianti e donazioni di organi (all'estero).

La persona riceve informazioni errate o fuorvianti sui rischi pre e post-operatori e/o sulla durata dell'operazione.

La persona non sa chi sono i suoi potenziali beneficiari, di solito all'estero, e la sua motivazione per la donazione è legata solo all'aspetto del guadagno economico.

Viaggiano insieme a una o più persone che non sembrano conoscersi, verso la stessa destinazione.

La persona è accompagnata da qualcuno con una formazione medica.

Viaggiano direttamente verso un ospedale o una clinica all'arrivo in un paese straniero.

Matrimoni fraudolenti o forzati

È costretta a sposare qualcuno contro la sua volontà con minacce, violenza fisica o sessuale.

Emotivamente e psicologicamente pressata a sposare qualcuno per non disonorare la famiglia.

Tratta di persone minori di età (fino a 18 anni)

È trascurato o/e vive con adulti che non sono suoi parenti.

È spaventato, non comunica e non conosce la lingua locale.

Chiede insistentemente l'elemosina alle persone per strada.

È coinvolto in reati minori o più gravi.

Fa parte di un gruppo di altri bambini della stessa nazionalità (etnia) che viaggiano tramite i trasporti pubblici senza un motivo evidente, o fa parte di un gruppo di bambini sorvegliati dallo stesso adulto.

Non va a scuola e non sa leggere o scrivere.

È addestrato a rispondere in un modo particolare in determinate situazioni.

Non può usare il denaro che guadagna.

È sotto il controllo/monitoraggio permanente di un adulto a distanza.

3.3. Fattori di rischio della tratta transeuropea

I fattori di rischio della tratta e le vulnerabilità delle vittime sono aspetti importanti che gli operatori legali dovrebbero conoscere in modo approfondito per garantire una migliore protezione alle vittime della tratta. Bisogna sempre ricordare che fattori di vulnerabilità non sono caratteristiche delle persone, ma fattori esterni che ne condizionano il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali e derivano generalmente dall'incapacità della società di assicurare condizioni eque e giuste.

I fattori di rischio e/o le vulnerabilità possono essere rilevanti nel corso dei colloqui e per un ascolto attivo, rilevano per la protezione da garantire nel corso dei procedimenti penali, la determinazione dello status di soggiorno, la protezione contro l'espulsione e il rimpatrio, la ricerca di una soluzione duratura alle questioni di tutela della incolumità della vittima, l'ottenimento di un risarcimento più elevato e di forme di protezione.

Molteplici fattori espongono alla tratta la popolazione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo dopo il loro ingresso nell'UE e all'interno e attraverso gli Stati membri.

Le varietà di fattori di rischio che possono esporre le vittime alla tratta transeuropea possono essere suddivisi in quattro gruppi, descritti nei paragrafi seguenti.

a. Caratteristiche personali come fattori di rischio per la vulnerabilità alla tratta

L'età è uno dei più importanti fattori di vulnerabilità: le donne più giovani sono maggiormente a rischio di tratta (Randle, Risk Factors to

the Sex Trafficking. Victimization of Female Refugee 2020), soprattutto a scopo di sfruttamento sessuale. L'età è anche un fattore di rischio e una fonte di vulnerabilità per la vittimizzazione maschile: ci sono sempre più casi di sfruttamento sessuale di giovani uomini e ragazzi nel contesto della migrazione. I minori stranieri non accompagnati, indipendentemente dal loro sesso, sono tra i gruppi che affrontano il rischio maggiore (UNHCR 2020).

Le **discriminazioni di genere** costituiscono un altro importante fattore di rischio, poiché le donne e le ragazze sono colpite in modo sproporzionato dalla tratta e dallo sfruttamento. Il genere è in relazione con gli altri fattori di rischio, tra cui l'età, lo stato economico, la posizione nella famiglia, ecc. (Randle, Risk Factors to the Sex Trafficking. Victimization of Female Refugee 2020). Inoltre, i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo LGBTQIA+ corrono un rischio maggiore, poiché sono spesso emarginati dalle loro famiglie e comunità (UNODC 2021).

Anche **le condizioni di salute** (compresa la salute mentale) aggravano la vulnerabilità alla tratta. I migranti hanno maggiori probabilità di trovarsi di fronte a bisogni di cure mediche lasciate insoddisfatte, a vivere malattie croniche o acute, che potrebbero costringere le persone in difficoltà a passare attraverso varie forme di sfruttamento per procurarsi cure e farmaci. Diverse forme di disabilità fisica possono portare alla tratta a scopo di accattonaggio. Traumi psicologici e altri problemi di salute mentale sono spesso usati dagli sfruttatori, così come le dipendenze da sostanze costituiscono fattori di rischio. Il fattore salute crea un'ulteriore vulnerabilità per le donne in relazione alla loro salute riproduttiva e soprattutto nel caso in cui siano in gravidanza o abbiano partorito di recente.

La **nazionalità e l'etnia** sono menzionate in alcuni studi come fattori di rischio, poiché l'UE riconosce priorità alle nazionalità che sono

considerate a più alto rischio e con maggiori probabilità di qualificarsi per la protezione come rifugiati (siriani, iracheni e afgani) (Brunovskis & Surtees, 2017). I rifugiati hanno diritto al reinsediamento in luoghi sicuri e a non essere rimandati in luoghi dove ci sono minacce alla loro vita e alla loro salute (il principio di non respingimento). L'attuale regolamentazione dell'immigrazione espone le altre categorie di popolazione in movimento in situazione di rischio di traffico e finanche di tratta: i migranti devono trovare riparo e lavoro o guadagnare denaro più velocemente per poter continuare il loro viaggio, il che li mette in una situazione di vulnerabilità ad accettare proposte che potrebbero comportare sfruttamento.

Condizioni economiche. La mancanza di reddito è un serio fattore di rischio. Le persone che hanno ottenuto la protezione internazionale o hanno un permesso di soggiorno a lungo termine hanno il diritto di lavorare, ma ci sono una serie di ostacoli, come la barriera linguistica, la mancanza di documentazione valida che provi il livello di istruzione o l'esperienza professionale o la mancanza di conoscenza del mercato del lavoro nel paese di soggiorno. Spesso i migranti, e soprattutto le donne, sono costretti a svolgere lavori mal pagati e senza contratto regolare, esposti a sfruttamento molto grave. Diversi studi mostrano che il fattore povertà colpisce maggiormente le donne a causa dei livelli di istruzione tradizionalmente più bassi e della mancanza di esperienza professionale nei paesi di origine (Randle, Risk Factors to the Sex Trafficking. Victimization of Female Refugee 2020).

Organizzazione familiare. È un fattore che colpisce soprattutto le donne e deriva dalla comprensione tradizionale del loro ruolo nella famiglia come soggetto dipendente economicamente con poca libertà di fare qualsiasi scelta di vita. Le donne sono responsabili della cura dei bambini, degli anziani o dei malati della famiglia. Nella

maggior parte dei casi, sono sistematicamente sottoposte violenza di genere, compresa la violenza domestica. Le donne rimangono chiuse e isolate senza accesso alle risorse e quindi esposte più facilmente alla tratta di esseri umani (VV.AA 2020). Le donne rifugiate sole, affrontano un alto rischio di tratta a scopo di sfruttamento sessuale a causa della loro condizione economica, della mancanza di competenze professionali e di sostegno familiare (Randle, Risk Factors to the Sex Trafficking. Victimization of Female Refugee 2020).

Le diseguaglianze di genere sono alimentate anche dalle **credenze e pratiche religiose**, che a loro volta agiscono come fattori di spinta per le donne a migrare. Fuggono da matrimoni forzati, mutilazioni genitali, crimini basati sull'onore, violenza domestica e altre forme di violenza di genere.

b. Gli ostacoli all'integrazione in Europa come fattori di rischio

Negli Stati membri dell'UE l'integrazione piena della popolazione migrante non è garantita né dalla legislazione né dalle politiche e dunque rimane alto il rischio di esposizione a tratta tra gli stessi Stati dell'UE.

La **carenza di conoscenza della lingua locale** impedisce loro di inserirsi lavorativamente e di comunicare con la comunità locale e le istituzioni con conseguente isolamento sociale, da cui i criminali traggono vantaggio per reclutare le vittime (VV.AA 2020).

Non possono trascurarsi le **barriere socio-culturali** che i migranti devono superare durante il processo di integrazione e di adattamento a una nuova cultura, che potrebbero causare molteplici stress (Wang, de Graaf e Nijkamp, Barriers of Culture, Networks, and Language in International Migration: A Review 2018). L'integrazione

è un processo lungo e include la comprensione, l'accettazione e l'osservanza di norme e valori sociali diversi e talvolta contraddittori rispetto ai propri, credenze religiose, strutture familiari, norme di interazione sociale (Wang, de Graaf e Nijkamp, *Barriers of Culture, Networks, and Language in International Migration: A Review* 2018). A seconda del livello di adattamento, i migranti possono trovarsi in una situazione di integrazione, assimilazione, separazione o emarginazione (Constant, Gataullina e Zimmermann, *Ethnosing Immigrants* 2006). La separazione sociale e l'emarginazione possono essere facilmente utilizzate dagli sfruttatori che spesso appartengono agli stessi gruppi di migranti ed esercitano potere e controllo in queste comunità chiuse.

Discriminazione, stigma e altri pregiudizi negativi nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo nelle società europee costituiscono una barriera significativa sulla loro strada verso l'integrazione. I datori di lavoro preferiscono assumere lavoratori locali. Migranti, rifugiati e richiedenti asilo spesso non denunciano i crimini subiti per paura di pregiudizi e discriminazioni che impedirebbero alle autorità di prenderli sul serio. Questo è un esempio di come il pregiudizio e la discriminazione possano limitare l'impatto delle leggi e dei servizi per coloro che sperimentano la discriminazione (UN Department of Economic and Social Affairs 2018).

Mancanza di accesso all'assistenza legale. I migranti hanno bisogno di consulenza e assistenza legale quando si tratta di procedure relative al loro status, che possono durare a lungo, e le decisioni potrebbero dover essere impugnate. Inoltre, possono avere bisogno di un consulente legale per godere appieno di tutti i diritti fondamentali (ad esempio, questioni familiari, questioni relative al lavoro e all'attività indipendente, compensazione, accesso alla protezione sociale e ai benefici). Per molte donne beneficiarie di

assistenza legale specializzata è l'unica opportunità per superare la violenza domestica che hanno subito per anni.

c. Fattori di rischio derivanti da procedure, pratiche e legislazioni applicabili

Il modo in cui gli Stati gestiscono i processi migratori può trasformarsi in un fattore di rischio nel caso in cui la priorità sia data alle preoccupazioni di sicurezza e alla prevenzione della migrazione illegale piuttosto che alla prevenzione della tratta di esseri umani. L'identificazione inadeguata delle vittime, l'incriminazione di alcune vittime di tratta, la mancanza di un supporto adeguato per le persone in transito sono risultati diretti di politiche insensibili alla vulnerabilità alla tratta di esseri umani. Tra le procedure che aggravano la vulnerabilità alla tratta rientrano le seguenti.

Le **procedure veloci** che mirano a velocizzare le domande di asilo e le procedure di rimpatrio rendono impossibile l'esame dei fattori di rischio (Forin 2018).

Le **politiche migratorie restrittive** impediscono ad esperti ed esperte di prima linea, compresi i consulenti legali, di identificare le vittime di tratta (Forin 2018) e le persone migranti sono costretti a ricorrere a modi rischiosi per attraversare le frontiere, il che li mette a rischio di tratta (La Strada International 2020).

Il regolamento Dublino III gioca un ruolo importante nell'accesso delle vittime di tratta ai permessi di soggiorno previsti dalle procedure di asilo. I richiedenti asilo hanno possibilità diverse a seconda dello Stato membro che valuta la loro domanda. Non tutti gli Stati membri hanno meccanismi proattivi per l'identificazione delle vittime di tratta o delle persone a rischio di tratta secondo la

procedura di Dublino, quindi la clausola di sovranità (17.1.) è raramente utilizzata per prevenire la tratta e la ri-tratta. Le vittime di tratta non identificate vengono rinviate in un altro paese dell'UE, dove sono ad alto rischio di essere nuovamente trafficate.

I **colloqui individuali** con le persone richiedenti asilo non sono condotti in un ambiente adatto a favorire la condivisione o l'autoidentificazione delle vittime. Le procedure e i questionari non sono finalizzati a identificare il rischio di tratta. Ciò implica che i/le professionisti/e legali devono essere consapevoli di tali limiti dei primi colloqui e concedere loro più possibilità di incontro in un luogo sicuro e riservato.

Mancanza di informazioni sufficienti che le autorità possono fornire alle persone migranti riguardo i loro diritti, i luoghi di sostegno, i servizi sociali esistenti, ecc. Oppure le informazioni sono presentate in modo poco chiaro, confuso o troppo generico.

L'ingresso irregolare impedisce fino ad annullare l'accesso ai servizi di supporto. Possono lavorare solo illegalmente e non hanno diritti sociali o medici. Devono pagare tangenti a dipendenti corrotti o accettare pratiche di sfruttamento per evitare la detenzione o la deportazione (IOM 2019).

Il sistema di asilo per rifugiati e il sistema anti-tratta non sono sincronizzati e operano separatamente, senza alcun collegamento tra loro.

Le persone migranti vittime di reati cercano di evitare di denunciare per timore di qualsivoglia contatto con le autorità o perché provano vergogna per quanto patito, specialmente se si tratta di violenza sessuale. Spesso credono di non avere alcun beneficio nel denunciare i reati di cui sono vittime e non sono consapevoli dei loro diritti come vittime di reato, incluso la tratta di esseri umani

I termini tratta di esseri umani e traffico sono spesso confusi e questo porta a lacune nell'identificazione dei fattori di rischio della tratta di esseri umani. Nel primo caso le persone migranti sono nella posizione di vittime, mentre nel secondo sono partecipanti attivi (IOM 2019).

d. La pandemia da COVID-19 come fattore di rischio

La pandemia di COVID-19 è un ulteriore fattore di rischio per molte comunità vulnerabili, tra cui migranti, rifugiati e richiedenti asilo, poiché ha peggiorato la loro già preesistente esclusione sociale ed emarginazione. Ha esacerbato le disuguaglianze socio-economiche esistenti e la discriminazione di genere che sono alla base della violenza contro le donne e le ragazze, compresa la tratta di esseri umani (UN Women, OSCE, ODHIR 2020). Pertanto, la pandemia da COVID-19 e le misure di contenimento adottate sono un aspetto importante della vulnerabilità da considerare nella valutazione del rischio di tratta da parte degli avvocati e degli operatori legali.

Si ritiene generalmente che i migranti irregolari non abbiano diritto a beneficiare di alcuna misura di sostegno. La pandemia ritarda e ostacola ulteriormente l'accesso all'asilo, alla protezione, ai servizi di base e ai programmi di sostegno (PICUM 2020). Lo stigma e la paura della discriminazione, della detenzione e persino della deportazione, e la mancanza di assicurazioni sanitarie possono impedire ai migranti di cercare assistenza medica o vaccinazioni.

3.4. Aspetti delle procedure per garantire i diritti delle vittime

È importante considerare diversi aspetti delle procedure che dovrebbero essere rispettati e che, se non rispettati, potrebbero portare a violazioni dei diritti delle vittime. Di seguito, potete trovare alcune buone pratiche che garantiscono la protezione dei diritti delle vittime.

Uno **spazio adeguato** per condurre un'intervista, senza interruzioni, per garantire la riservatezza e una corretta valutazione dei rischi (Inka, Handbook on counselling asylum seeking and refugee women victims of gender-based violence 2019). Colloqui separati per le donne richiedenti asilo, senza la presenza di membri maschili della famiglia e di interpreti, garantiranno loro l'opportunità di condividere la loro situazione (UNHCR 2002).

Colloquio e comunicazione. Alcune vittime di tratta, specialmente le donne, potrebbero non essere in grado di riconoscere le esperienze traumatiche che hanno subito. Possono considerare i/le professionisti/e legali come persone autoritarie e temerle. Inoltre, possono temere il rifiuto o la punizione da parte della loro famiglia e comunità (UNHCR 2002). Alle donne dovrebbero essere garantito di relazionarsi con altre donne operatrici legali consapevoli delle sensibilità culturali o religiose o dei fattori personali che creano vulnerabilità ed avere una mentalità aperta e consapevole delle modalità di comunicazione più efficaci e rispettose delle persone vulnerabili (come atteggiamenti tolleranti e non giudicanti, rispetto per la sofferenza, ecc.).

Informazioni. I/le professionisti/e legali devono fornire informazioni complete alle vittime sui loro diritti, sui servizi disponibili e sulle misure di supporto (Brunovskis e Surtees, Leaving the past behind?

When victims of trafficking decline assistance. Summary report 2012).

Richiedente asilo o vittima di un crimine. Le vittime di tratta hanno diritti in ogni Stato membro dell'UE, che possono rivendicare. Il sistema di asilo e rifugiati mira a proteggere le persone da persecuzioni o danni gravi nei loro paesi d'origine, mentre le disposizioni sui diritti delle vittime garantiscono la protezione delle vittime di reati nell'UE (Brunovskis e Surtees, Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance. Summary report 2012). Hanno anche bisogno di assistenza legale gratuita per decidere con cognizione di causa se approfittare del loro status di vittima di un crimine nell'UE.

Lavoro di squadra. Un team multidisciplinare con diversi professionisti è l'approccio più efficiente quando si lavora con beneficiari vulnerabili. L'avvocatura e gli operatori legali hanno un ruolo importante nel gruppo di lavoro e hanno il compito di coordinare le altre figure professionali coinvolte nel supporto delle vittime, in particolare le operatrici specializzate dei centri anti violenza e delle case rifugio che possono facilitare la comunicazione e la condivisione da parte delle vittime dell'esperienza di vittimizzazione.

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

In questo modulo, sono affrontate le strategie e le pratiche per identificare i bisogni delle vittime di tratta durante le fasi di indagine e durante i processi dinanzi alle autorità giudiziarie, per supportare le vittime nell'attivazione dei servizi disponibili sul territorio funzionali a soddisfare bisogni diversi da quelli legali (per esempio, case rifugio, ONG specializzate, ecc.). Inoltre, il modulo fornisce una visione d'insieme sul tema delle indagini e dei procedimenti relativi alla tratta di esseri umani, sul risarcimento, compensazione e indennizzo e sulla protezione dallo sfruttamento secondario.

4.1. I bisogni delle vittime di tratta nell'ambito della giustizia penale

In quanto vittime di crimini violenti, le vittime di tratta hanno sperimentato un profondo senso di sfiducia e necessitano di assistenza e supporto legale specializzato consapevole della difficoltà ad affidarsi (cfr. Modulo III). Non si può ignorare, inoltre, che l'esposizione alla tratta è stata aggravata spesso da pregresse condizioni materiali di estrema vulnerabilità: mancanza di integrazione sociale, mancanza di opportunità di miglioramento economico e di lavoro, il rischio di povertà e la discriminazione.

La tratta di esseri umani viola, in modo grave, la dignità e la libertà delle vittime e queste ultime spesso sono stigmatizzate per il fatto stesse di essere cadute nella trappola criminale (Hassemer, W.; Reemtsma, J. P. 2002). Tale colpevolizzazione spesso è implicita nelle domande rivolte alle vittime da agenti di polizia o dai magistrati inquirenti (Hassemer, W.; Reemtsma, J. P. 2002, 40).

L'avvocatura specializzata e gli operatori legali sono figure fondamentali per favorire l'accesso delle vittime di tratta alla giustizia penale e per rafforzarne le competenze e la consapevolezza, mitigando ogni fattore di rischio di vittimizzazione secondaria e le molteplici "asimmetrie nel trattare con le persone vittime di tratta" nei procedimenti giudiziari (Pates, R.; Leser, J.; Dölemeyer, A. 2016, 24 ss).

Bisogna tener conto del fatto che le vittime di tratta dipendono fortemente dalla capacità e responsabilità altrui di riconoscimento della loro condizione, mentre raramente rivelano la loro condizione, per paura, vergogna o sfiducia.

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

Le ragioni della mancanza di auto-identificazione e della sfiducia nelle autorità sono molteplici: dalla dipendenza multipla e dalla sensazione di impotenza nei confronti degli sfruttatori alla vergogna per quanto vissuto al desiderio di accantonare le esperienze traumatiche, fino alla mancanza di comprensione della condizione di vittima di tratta e dei diritti correlati a tale condizione. Inoltre, c'è spesso la paura di essere perseguiti per la condizione di migrante irregolare e di essere rimpatriati (Frei, N. 2018, 157) (Wells, Freudenberg, et al., Training Manual - gender-based violence against refugee asylum-seeking women – Training Manual CCM-GBV project. 2019, 39-41). Tuttavia, non bisogna rafforzare lo stereotipo delle vittime che, inermi, “attendono di essere salvate”: in Germania, per esempio, l'Ufficio federale di polizia criminale (BKA 2020) ha rilevato che il contatto tra le vittime di tratta e la polizia è stato ricercato direttamente dalla vittima nel 53% dei casi nel 2019 (Pates, R.; Leser, J.; Dölemeyer, A. 2016, 8), ciò a conferma della prevalenza di una condotta proattiva delle vittime di tratta.

a. Specificità dell'assistenza nei procedimenti penali

Nei procedimenti penali, oltre a queste considerazioni generali, bisogna tener conto anche dell'importanza di superare il pregiudizio che ancora limita l'operatività di istituti specifici a tutela dei diritti delle persone offese dal reato nel processo penale.

Nell'ultimo decennio gli ordinamenti degli Stati membri, compreso quello italiano, sono stati integrati da disposizioni specifiche in materia di diritti delle vittime determinando un importante cambiamento della cultura giuridica (cfr. Parte 2, Modulo I), che riscopre la centralità dei bisogni specifici di protezione delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani, come le vittime di tratta.

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

In particolare, sono importanti le misure che prevengono la vittimizzazione secondaria assicurando modalità che proteggono la vittima dall'incontro reiterato con l'autore del reato, proteggono la sua incolumità e serenità minimizzando la necessità di incontro diretto vittima-accusato, attivando strumenti di prevenzione dell'intimidazione e di protezione dalle ritorsioni, in particolare dal rischio di danni emotivi o psicologici, e per proteggere la dignità delle vittime durante l'interrogatorio o la testimonianza. Secondo la formulazione dell'art. 18 della direttiva vittime, questa protezione riguarda esplicitamente anche i membri della famiglia della vittima.

In linea di principio, il diritto al sostegno psicosociale durante l'intera procedura di indagine e anche quando si presenta una denuncia penale è importante da garantire. Tuttavia, la difficoltà di accedervi gratuitamente pregiudica l'effettiva protezione delle vittime, soprattutto in occasione della testimonianza da rendere in tribunale (Schwander, M 2019), quando vi è rischio di contatto con l'accusato (OSCE 2021, 49).

È rimedio generale importante ed efficace la piena partecipazione delle vittime ai procedimenti e la possibilità di attivare specifiche misure di protezione e prevenzione della vittimizzazione secondaria.

Tuttavia, l'ufficio del Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani ha rilevato un basso tasso di indagine e condanna della tratta in tutta la regione OSCE, in particolare in Europa occidentale (OSCE 2021, 49).

Le Procure spesso evitano le accuse di tratta e le deviano verso altri reati, comprimendo i diritti delle vittime di tratta sia l'esito del processo e del diritto al risarcimento.

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

Per le vittime di tratta, la punizione dell'autore del reato è l'aspetto principale di risposta al reato. Tuttavia, anche le richieste di risarcimento dovrebbero essere prese in considerazione.

Il 90% delle vittime di tratta preferirebbe poter far valere le pretese civili nel procedimento penale (Schwander, M 2019, 77), evitando così una moltiplicazione non sostenibile delle iniziative giudiziarie.

La misura della piena effettività delle misure predisposte nell'ordinamento per le vittime di reato si parametrizza sulla specializzazione dell'avvocatura e degli operatori, che devono stimolare continuamente tutti i soggetti con i quali la vittima si deve relazionare a rispettare gli obblighi sanciti dal diritto UE, tenendo sempre presenti le diverse finalità perseguite da forze dell'ordine, magistratura e vittime di reato, che non di rado sono ancora marginalizzate.

Le vittime hanno bisogno di una voce indipendente che si impegni unilateralmente per i loro interessi (Berbec, et al. 2021) e che possano garantire costantemente riservatezza su quanto emerge dai colloqui con loro.

b. L'accesso alla giustizia penale

Le autorità statali sono tenute ad assicurare il pieno accesso alla giustizia. All'interno del sistema antitratta, le vittime di tratta hanno le seguenti opzioni:

1. Chiedere aiuto e attivare le misure a protezione delle vittime di tratta senza però denunciare gli sfruttatori e la tratta subita, così beneficiando esclusivamente delle misure di protezione sociale (in Italia disciplinate dall'art. 18 TUI);

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

2. Decidere di denunciare i reati subiti e i responsabili. In questo caso le vittime non possono rifiutarsi di rendere testimonianza, ma hanno diritto a misure di protezione dalla reiterazione dei reati e dalla vittimizzazione secondaria, oltre che a tutte le misure socio-assistenziali;
3. Chiedere il risarcimento dei danni subiti (cfr. § 4.3).

Ogni persona vittima di tratta deve poter scegliere il percorso per sé più adeguato all'esito di una informazione completa e dettagliata su poteri e facoltà, diritti e obblighi disciplinati dall'ordinamento.

c. Quali sono i bisogni concreti delle vittime di tratta

La tratta di esseri umani è un crimine complesso, che causa gravi traumi nelle vittime ed è imperativo non negoziabile evitare o mitigare ogni fattore di vittimizzazione secondaria ed esposizione a nuovo trauma durante tutto il procedimento penale (cfr. Modulo II) (Berbec, et al. 2021).

È importante rispettare l'eventuale scelta delle vittime di tacere la propria esperienza, oppure possono trovare nell'accesso alla giustizia la possibilità di fare chiarezza sui ruoli e sull'ingiustizia di quanto subito (Schwander, M 2019, 31).

Imprescindibile è un ascolto attivo e autentico per sostenere le vittime negli adempimenti processuali spesso faticosi e ritraumatizzanti, come l'esame testimoniale.

Avvocatura e operatrici legali devono ricevere adeguata formazione per strutturare colloqui che, pur rispondendo alla necessaria raccolta di informazioni fattuali utili a predisporre un piano di assistenza

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

completa e personalizzata, non esponga le vittime a vittimizzazione secondaria riattivando il trauma vissuto e rispettando sempre l'interlocutore come soggetto autonomo e autodeterminato.

È utile documentare le dichiarazioni che le vittime decidono di rendere in sede di colloquio per evitare ripetizioni, sempre assicurando spazio adeguato alla parola della persona che richiede consulenza legale e risposte precise e complete (Berbec, et al. 2021, 33 ss).

I bisogni di protezione individuale sono centrali per costruire una consulenza e un'assistenza legale su misura e possono essere raccolti integrando il gruppo di lavoro con operatori sociali, mediatori linguistici e psicologi (Wells, Freudenberg, et al., Training Manual - gender-based violence against refugee asylum-seeking women – Training Manual CCM-GBV project. 2019, 45-46).

Nel corso del procedimento penale le vittime possono richiedere di essere accompagnate e sostenute da persona di fiducia, senza oneri di costi, mitigando ogni rischio di vittimizzazione attraverso spazi e tempi dedicati negli uffici giudiziari. Per i testimoni, dovrebbe essere disponibile una stanza separata in cui possano attendere, insieme a persona di fiducia e avvocato/a, sempre che l'esame non possa essere a distanza⁶.

In linea di principio, il numero di audizioni della vittima dovrebbe essere ridotto al minimo indispensabile e si dovrebbe evitare sempre un confronto diretto, anche solo visivo, con l'autore del reato. Ciò è possibile utilizzando le aule protette dedicate oppure escludendo l'accusato durante l'interrogatorio della vittima, o fornendo uno schermo visivo in aula frapposto tra vittima e accusato. I tentativi

⁶ Corte Di Giustizia UE, Sentenza Del 29 Luglio 2019 - C-38/18.

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

dell'imputato, del suo avvocato difensore o di altre persone presenti in aula di intimidire o screditare la vittima dovrebbero essere fermati immediatamente dal Giudice che procede.

L'OSCE critica l'eccessivo ricorso alle testimonianze delle vittime di tratta, con scarsa attenzione a ricercare prove aggiuntive che possano attenuare il peso altrimenti scaricato interamente sulle vittime, che raramente possono sottrarsi dalla cooperazione investigativa e probatoria (OSCE 2021, 49).

4.2. Indagini e processi penali per tratta di esseri umani

a. Indagini preliminari

Una delle fasi più importanti nell'ambito delle indagini sulla tratta è il riconoscimento delle vittime di questo tipo di crimine organizzato (cfr. §§ 3.1-3.2).

Se un caso di tratta può essere individuato e perseguito penalmente, dipende in gran parte dalle competenze delle autorità territoriali come la polizia e gli uffici specializzati delle procure (in Italia le direzioni distrettuali antimafia).

È importante che gli avvocati e gli operatori legali siano informati delle diverse competenze in fase di indagini preliminari alla luce dei reati che emergono dal colloquio con le vittime per indirizzare gli atti, compresa la denuncia, immediatamente alle autorità deputate alle attività investigative e ciò per evitare ritardi e dispersione delle attività investigative rispetto a eventuali reati spia (come il solo

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

sfruttamento della prostituzione) che mettere a rischio i mezzi di prova di condotte più gravi e complesse come la tratta.

È necessario, di conseguenza, sempre informare la vittima di reato di quali reati siano procedibili d'ufficio e quindi a prescindere dalla richiesta di punizione della vittima e dal permanere della sua volontà in tal senso e quali reati, invece, siano perseguibili solo in presenza di querela.

Avvocati e operatori legali, inoltre, devono essere consapevoli del fatto che le vittime potrebbero essere impaurite dalla testimonianza a causa delle minacce ricevute o perpetrate per mezzo dei loro familiari.

È importante informare in modo chiaro del permesso di soggiorno specifico previsto dall'ordinamento (art. 18 TUI) per proteggere le vittime di tratta dalla reiterazione dei reati, poiché le vittime potrebbero essere dissuase dal denunciare anche a causa della paura di essere rimpatriate a causa della loro condizione irregolare sotto il profilo del soggiorno sul territorio.

Se nel nostro ordinamento non è requisito per il rilascio del permesso di soggiorno cooperare con le attività investigative e processuali, tuttavia l'inserimento nel programma unico di emersione e il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale impone un comportamento indicativo dell'estraneità a qualsiasi forma di ulteriore contatto o coinvolgimento nelle attività degli autori del reato.

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

b. Indagini sulla tratta di esseri umani – procedure di indagine del Pubblico Ministero

Le vittime di tratta hanno diritto a un periodo di riflessione in cui possono riprendersi e sottrarsi dall'influenza degli sfruttatori, in modo che possano prendere una decisione consapevole e informata sull'opportunità di cooperare con le autorità competenti (art. 6(1) Direttiva 2004/81/UE). Tuttavia, se la situazione della vittima di tratta lo permette, si raccomanda di presentare la denuncia il prima possibile, con immediata consegna alla vittima di un'attestazione dell'avvenuta presentazione della denuncia con relativo numero identificativo dell'atto. Importante assicurare sin dalla presentazione della denuncia l'assistenza di avvocato/a che depositi la nomina così da garantirne la presenza a ogni atto disposto dall'autorità giudiziaria.

Il considerando 19 della direttiva 2011/36/UE stabilisce che

"[l]a consulenza legale e, conformemente al ruolo delle vittime nei sistemi giudiziari pertinenti, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite gratuitamente, almeno quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti, in modo coerente con le procedure interne degli Stati membri".

Nell'ordinamento italiano, le vittime di specifici reati compresa la tratta, riduzione in schiavitù e reati contro la libertà sessuale (oltre a maltrattamenti e atti persecutori), possono accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato a prescindere da una verifica concreta del reddito.

Spetta agli Stati membri garantire che le autorità informino la vittima sulle possibilità di ottenere l'assistenza legale, compresa quella a carico dello Stato (art. 4 (1d) Direttiva 2012/29/UE).

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

È importante segnalare che la presenza dell'avvocato/a di fiducia durante la testimonianza della vittima di tratta assicura che siano operativi tutti gli istituti finalizzati a prevenire ogni forma di vittimizzazione secondaria, compresa quella derivante dalle stesse modalità di esame della persona offesa, che a volte dura anche oltre dieci ore.

È possibile trovare informazioni utili sulle migliori pratiche in tema di esame delle persone offese vittime di tratta nel manuale IOM del 2018 (IOM 2018, 32-45). La condizioni di migrante irregolare o di richiedente asilo potrebbe influenzare negativamente la valutazione di complessiva credibilità della vittima, poiché ancora sono diffusi stereotipi e pregiudizi di “strumentalità” delle accuse per ottenere migliori condizioni di soggiorno regolare sul territorio.

c. Partecipazione al procedimento penale

Nel corso del procedimento penale la vittima di reato può contribuire alla piattaforma probatoria fornendo elementi informativi utili alle indagini ma anche all'accertamento del danno prodotto alla sua integrità psicofisica.

È importante verificare la possibilità di procedere sin dalle indagini a una valutazione del danno avvalendosi di consulenti di parte specializzati che possano documentare la misura delle conseguenze dannose prodotte dal reato, in modo da assicurare una valutazione completa ai fini del risarcimento del danno alla luce dei soli atti del fascicolo delle indagini preliminari. Ciò consente di richiedere al Giudice di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento anche in caso di riti alternativi, come la richiesta di applicazione di pena o il rito

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

abbreviato, che comporta la decisione del processo allo stato degli atti (vedi sottocapitolo 4.3).

d. Aspetti da considerare dopo il processo

Dopo il processo penale, è importante assicurare continuità al titolo di soggiorno della vittima e l'effettiva operatività degli istituti e programmi di rafforzamento sociale (art. 12 direttiva 2004/81/UE).

4.3. Risarcimento delle vittime

Le vittime di tratta hanno diritto ad essere risarcite del danno subito e ove l'autore delle condotte illecite non possa adempiere, è lo Stato che deve garantire alle vittime un equo indennizzo.

A livello internazionale, l'importanza del diritto al risarcimento per le vittime e, in particolare, per le vittime di tratta è sancita da:

Protocollo OIL del 2014 alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.

Principi e linee guida raccomandati dall'OHCHR sui diritti umani e la tratta di esseri umani.

Protocollo per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone, specialmente di donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

La Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia per le vittime del crimine e dell'abuso di potere.

La Convenzione europea sul risarcimento delle vittime di reati violenti.

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

La Direttiva sull'indennizzo 2004/80/CE.

La Direttiva sulle vittime di reato 2012/29/UE.

La Direttiva anti-tratta 2011/36/UE.

Il diritto delle vittime al risarcimento è fermamente radicato nella legge dell'UE.

Le Direttive Europee, in particolare, impongono che lo Stato garantisca una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo. Gli Stati devono prevedere, inoltre, misure che incoraggino l'autore del reato a prestare un adeguato risarcimento alle vittime (art. 16 Direttiva 2012/29/UE). La direttiva 2012/29/UE dedica particolare attenzione alle vittime di violenza di genere e al loro diritto ad avere accesso ad adeguati servizi socio-assistenziali e di supporto che siano parametrati sulle loro peculiari esigenze e che tengano conto dell'entità del danno subito a seguito del reato.

La Direttiva 2004/80/CE ha invece previsto l'obbligo per gli Stati di predisporre adeguati fondi nazionali che garantiscano un equo ed adeguato indennizzo alle vittime di reati intenzionali e violenti nel caso in cui l'autore dei fatti illeciti sia rimasto sconosciuto, ovvero non abbia disponibilità finanziarie.

Se lo Stato non adempie agli obblighi imposti dalle direttive europee, il/la cittadino/a i cui diritti sono stati lesi può adire l'autorità giudiziaria per farsi risarcire dallo Stato il danno subito per la non

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

attuazione dei propri diritti (Corte di Giustizia Europea, Sentenza Francovich e Bonifaci procedimenti riuniti C-6/90 e C-9/90; In senso conforme anche Carbonari causa num. C-131/97 punto 52; Gozza num 371/97 punto 38).

Per le donne vittime di tratta (di riduzione in schiavitù o sfruttamento della prostituzione) che si costituiscono parte civile nel processo penale è importante ottenere una congrua liquidazione del danno patito in conseguenza delle condotte illecite subite.

Il danno patito dalle vittime è di carattere patrimoniale e non patrimoniale. Per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale, lo stesso è diviso nelle componenti del danno morale (la sofferenza in sé della condotta illecita), il danno biologico (lesione della salute, sviluppo di una malattia) e il danno c.d. esistenziale (sconvolgimento delle abitudini di vita e delle relazioni sociali).

Il risarcimento funge anche da deterrente o punizione per i trasgressori. Questo perché hanno causato danni e sfruttato le vittime, spesso a loro vantaggio finanziario. I trasgressori devono risarcire le vittime e subire ulteriori misure punitive (GRETA 2019).

Si tenga presente che ci possono essere ostacoli al risarcimento, come la mancanza di informazioni, la mancanza di rappresentanza legale, ecc., di cui le operatrici devono essere consapevoli e poter controbilanciare

Per facilitare il diritto al risarcimento delle vittime di tratta, le ONG specializzate possono aiutare le donne ad ottenere relazioni di medici, psicologi e altri esperti, sia per sostenere la singola donna nel percorso di elaborazione e superamento del trauma, sia per far emergere nelle aule di giustizia l'entità e la gravità dei danni conseguenti al fenomeno della tratta di esseri umani. Le vittime possono anche ricevere informazioni di facile comprensione sulle

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

procedure e i diritti relativi all'indennizzo e devono anche essere indirizzate a ONG specializzate o alle autorità di assistenza subito dopo l'identificazione per assicurarsi che ricevano un'adeguata consulenza e accompagnamento prima e durante il procedimento, in modo da poter costruire fiducia nel sistema.

Le informazioni sul risarcimento e sull'indennizzo per le vittime di tratta, così come le procedure per richiedere il risarcimento, dovrebbero essere rese disponibili alle vittime non appena vengono ufficialmente identificate come tali.

L'indennizzo è una forma di giustizia riparativa che si distingue dal diritto al risarcimento nell'ordinamento italiano in quanto, a differenza del secondo, non mira a compensare in maniera integrale la vittima, ma ad assicurare alla stessa un minimo ristoro dai danni patiti. Il pagamento dell'indennizzo da parte dello Stato ha anche la funzione di riconoscere la gravità delle offese e dare loro la possibilità di reinserirsi nella vita sociale nell'ottica di un "empowerment" e come garanzia di non ripetizione dell'illecito (Planitzer 2020).

Come facilitare il diritto delle vittime di tratta al risarcimento

La cooperazione tra tutti gli attori che sono o dovrebbero essere coinvolti nell'emersione del fenomeno della tratta e nell'assistenza alle vittime - forze dell'ordine, procura, servizi sociali e centri di accoglienza e consulenza - è importante anche per il soddisfacimento del diritto al risarcimento della vittima. La cooperazione aumenta la comprensione reciproca, e può fornire ad avvocati e avvocate molte informazioni per comprovare la richiesta di risarcimento. Le vittime devono essere rese consapevoli dei loro diritti, specialmente il diritto all'assistenza legale. In questo senso, è molto importante che gli operatori e le operatrici che supportano la vittima tengano presente

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

la necessità di raccogliere informazioni per il risarcimento fin dai primi momenti del percorso di protezione. Alcuni fatti possono essere pienamente documentati solo in momenti specifici, e potrebbero non essere provabili in seguito. Può anche essere necessario incoraggiare altri attori coinvolti a documentare il danno e le circostanze che potranno poi essere utilizzate per provare il danno.

Ecco alcune delle cose che possono essere utili da raccogliere fin dall'inizio del percorso di assistenza:

Assicurarsi che i danni subiti siano inclusi nel rapporto ufficiale della polizia e facciano parte del fascicolo penale.

Le operatrici dei Centri di accoglienza possono redigere relazioni che contengano non solo la storia migratoria della vittima, ma anche i sintomi del trauma patiti (segni di lesioni fisiche, disturbi nell'alimentazione, disturbi nel sonno, ecc.).

Assicurarsi che nelle sue dichiarazioni alle autorità, la vittima scriva e descriva non solo ciò che è successo, ma anche i danni subiti.

In caso di danni fisici, controllare se sono state scattate delle foto o procurarsi la dichiarazione di un medico.

Per quanto riguarda i danni psicologici, assicurarsi che uno psicologo emetta una dichiarazione scritta che spieghi la condizione psicologica del beneficiario/della beneficiaria.

Raccogliere le prove: rapporti dei medici, dell'ospedale, degli psicologi, degli esperti finanziari, giurisprudenza, diari, ecc.

4.4. Protezione delle vittime di tratta in caso di coinvolgimento diretto come autrici di attività criminali.

Nei capitoli precedenti, abbiamo sottolineato l'importanza di riconoscere la vittima di tratta tempestivamente non solo per contrastare il fenomeno, ma soprattutto per proteggere le vittime da altri reati e danni.

Il riconoscimento tempestivo delle vittime può essere ostacolato dal ruolo che a volte le stesse sono costrette a svolgere nell'ambito di attività criminali nelle quali sono coinvolte dagli sfruttatori.

È importante evidenziare che le vittime di tratta, anche se autrici di reato, devono beneficiare del più alto grado di protezione e il diritto europeo impone agli Stati di considerare nei termini di cause di giustificazione l'impiego delle modalità tipiche della vittimizzazione nel contesto della tratta e concludere per la non punibilità dei fatti di reato commessi in condizione di soggezione.

La paura di essere perseguite per i reati commessi a causa delle pressioni degli sfruttatori può essere uno dei motivi principali per cui le vittime sono riluttanti a rivelare il loro sfruttamento e a chiedere aiuto (OSCE 2021, 46).

La logica di un principio di non punizione è "non conferire un'immunità generale alle vittime" (UNODC 2020), ma per evitare di punire le vittime per ciò che è responsabilità dei loro sfruttatori. Una punizione delle vittime per crimini direttamente legati alla loro esperienza di tratta costituirebbe infatti "una grave negazione della realtà e della giustizia" (OSCE 2013, 10).

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

Tuttavia, la responsabilità penale delle vittime di tratta per il proprio comportamento criminale - sia esso direttamente collegato alla tratta (ad esempio, fornendo false informazioni per ottenere documenti di viaggio, permessi di lavoro e di soggiorno, attraversare irregolarmente i confini di stato e permanere sul territorio del paese di destinazione oltre la scadenza del visto) o come risultato dell'essere costretti a commettere reati (ad esempio, taccheggio, spaccio o detenzione di stupefacenti o armi o reati simili) - è limitata dal fatto che la loro libertà di azione è inibita dagli sfruttatori.

Non si può ignorare, inoltre, che la paura di subire un processo loro stesse impedisce alle vittime di chiedere aiuto (ICAT 2020) (UNODC 2020).

La tabella seguente fornisce una lista - non esaustiva - di esempi di come il principio di non-punizione è stato implementato nei vari ordinamenti:

Strumenti / linee guida	Condotta	Presupposto	Risultato
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani	Atti illeciti	La vittima è stata costretta	Non imporre sanzioni alla vittima
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	Atti illeciti	La vittima è stata costretta	Non perseguire o imporre sanzioni alla vittima
Gruppo di lavoro della Conferenza delle parti sulla tratta di persone	Atti illeciti	Conseguenza diretta della sua situazione di vittima di tratta o	Non punire o perseguire la vittima

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE
LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

		quando è stata costretta a commettere tali atti	
Principi e linee guida raccomandati dalle Nazioni Unite sui diritti umani e la tratta di esseri umani	Atti illeciti/ingresso o permanenza irregolare sul territorio	Conseguenza diretta della sua situazione di vittima di tratta	La vittima non deve essere perseguita, detenuta o punita
Raccomandazioni politiche e legislative dell'OSCE per l'effettiva attuazione della disposizione di non punizione nei confronti delle vittime della tratta	Atti illeciti	Causata o direttamente collegata al fatto di essere stata vittima di tratta	Non punire o perseguire la vittima

a. Sfruttamento secondario

Tra le vittime di tratta rilevate in tutto il mondo nel 2018, il 6% è stato sfruttato direttamente allo scopo di commettere reati (UNODC 2020b, 34). Il fenomeno può essere approfondito, alla luce di quanto emerge dall'esperienza sul campo, come forma secondaria di sfruttamento che patiscono le vittime di altre forme di sfruttamento cui è finalizzata la tratta (ad esempio per scopi sessuali o lavoro forzato). I reati vanno da quelli previsti dalla legge sull'immigrazione al furto, fino ai reati più gravi come il trasporto o lo spaccio di stupefacenti o addirittura le armi. Infine, accade anche che le stesse vittime di tratta siano coinvolte nello sfruttamento di altre persone (OSCE 2013, 23), come accade per esempio per le vittime nigeriane

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

di tratta per sfruttamento sessuale (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2020).

b. La necessità di attuare il principio di non punizione – un'analisi giurisprudenziale

L'UNODC ha esaminato la giurisprudenza relativa alla tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale nei casi "in cui c'erano ragionevoli indicazioni che l'imputata/o fosse, precedentemente o contemporaneamente, una vittima di tratta, anche se questo non era esplicitamente indicato nella decisione" (UNODC 2020c, 8).

Lo studio ha analizzato 53 casi da 15 paesi del mondo (che coprono il periodo dal 2006 al 2020) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali (Corte EDU) e ha concluso che "gli approcci incentrati sulla vittima non sono sufficientemente attuati durante le indagini, l'accusa e la sentenza finale (UNODC 2020c, 108) con il risultato che il principio di non-punizione spesso non viene applicato agli imputati vittime: "uno stato di cose che riflette la più ampia mancanza di riconoscimento delle circostanze vissute dalla maggioranza delle donne vittime-imputate nei casi esaminati per questo rapporto". (UNODC 2020c, 109).

Il caso di V.C.L. e A.N. contro il Regno Unito⁷, su cui si basa la decisione della CEDU del 16 febbraio 2021 è sicuramente esemplare.

I ricorrenti - minori vietnamiti all'epoca dei fatti - sono stati scoperti nel Regno Unito dalla polizia a lavorare in fabbriche di cannabis. Sono

⁷ Case of V.C.L. and A.N. v. The United Kingdom, Applications nos. 77587/12 and 74603/12, Judgment of 16.02.2021.

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

stati infine incriminati nonostante diversi rapporti nazionali avessero rilevato che i bambini vietnamiti erano particolarmente vulnerabili alla tratta verso e all'interno del Regno Unito e allo sfruttamento in tali contesti criminali. I ricorrenti non sono stati deferiti immediatamente per una valutazione come vittime di tratta, ma l'autorità competente ha poi stabilito che erano stati coinvolti nella tratta. Il Crown Prosecution Service (CPS) non era d'accordo con questa valutazione e ha proseguito il processo. Entrambi i richiedenti si sono dichiarati colpevoli delle accuse e sono stati condannati. In seguito, si sono appellati senza successo.

Questa è stata la prima occasione in cui alla Corte è stato chiesto di considerare se e quando un caso che coinvolge il perseguimento di una vittima di tratta solleva una violazione dell'articolo 4 CEDU, che prevede il divieto di schiavitù e lavoro forzato. La Corte EDU ha stabilito che sia l'art. 4 CEDU che l'art. 6 CEDU (diritto a un processo equo) sono stati violati perché le autorità nazionali non hanno "adottato misure operative in linea con gli standard internazionali per proteggere i minori perseguiti nonostante il sospetto credibile che fossero vittime di tratta di esseri umani" e hanno anche omesso "di indagare sullo status dei ricorrenti come potenziali vittime del tratta di esseri umani che incide sull'equità complessiva del procedimento penale".

c. Implicazioni per l'avvocatura e gli operatori legali che assistono le vittime di tratta

Il principio di non punizione per le vittime della tratta è una pietra miliare di un approccio alla tratta incentrato sulle vittime (UNODC 2020d, 44).

MODULO IV: RAPPRESENTARE E DIFENDERE LE VITTIME NEL TRIBUNALE PENALE

Dovrebbe essere attuato a livello nazionale attraverso l'introduzione di specifiche disposizioni nel codice penale ma anche attraverso linee guida, con adeguate e coerenti politiche locali di prevenzione e protezione. Poiché il riconoscimento di una vittima di tratta è essenziale per garantire la non punizione per i reati commessi nel contesto coercitivo dello sfruttamento patito, il riconoscimento tempestivo delle vittime di tratta è prerequisito per adottare le misure di protezione e assistenza legale più efficaci. Questo richiede attenzione e conoscenza degli aspetti strutturali del fenomeno criminale e del controllo coercitivo a cui le vittime di tratta sono esposte.

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

In questo modulo, si incoraggia una riflessione sull'interconnessione tra la normativa che regola l'ingresso e il soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale e gli istituti giuridici derivanti dalla normativa per il contrasto della tratta di esseri umani e la protezione internazionale. Questa riflessione permetterà di acquisire la flessibilità necessaria per mitigare l'impatto delle prime contribuendo all'implementazione di una pratica che contribuisca ad un'emersione concreta della tratta e all'attivazione effettiva degli strumenti di protezione.

In particolare, dopo un'introduzione su come la legislazione in materia di immigrazione possa rappresentare un rischio per l'effettivo riconoscimento delle vittime di tratta, vengono approfonditi i diversi permessi di soggiorno regolamentati a protezione delle vittime, le procedure e i requisiti. Viene approfondita altresì la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale nel suo funzionamento in relazione alle vittime di tratta e l'accesso a misure adeguate per prevenire il pericolo dello sfruttamento ai fini della commissione di reati e di vittimizzazione secondaria derivanti dalle procedure legali.

5.1 La frontiera come fattore di rischio per le vittime di tratta

Le politiche di contrasto dell'immigrazione irregolare che comportano l'implementazione di controlli alle frontiere, respingimenti, espulsioni e detenzione limitano la libertà di movimento e possono impedire in generale l'accesso alla protezione internazionale così come il rapido riconoscimento di gruppi vulnerabili di persone con bisogni speciali di protezione e aumentare l'esposizione al rischio di tratta.

Al fine di garantire l'attuazione efficiente di queste procedure, i funzionari di frontiera e tutte le agenzie pubbliche incaricate dell'attuazione, non prestano sufficiente attenzione all'emersione, alla sussistenza di indicatori soggettivi e oggettivi di esposizione a gravi forme di violazione dei diritti fondamentali e di conseguenza, le vittime della tratta rischiano non solo di non essere riconosciute ma anche di essere esposte a vittimizzazione secondaria derivante dalle procedure in atto.

Questo aumento del rischio colpisce più gravemente donne e bambine che fuggono dalla violenza o da zone di conflitto, aumentando la loro vulnerabilità a tutte le forme di sfruttamento - in particolare durante il viaggio e il transito - a causa della necessità di rivolgersi per la fuga a trafficanti di esseri umani o altri tipi di reti clandestine o criminali per spostarsi, sia a livello nazionale che internazionale e per aggirare i controlli alle frontiere.

Identificare, affrontare ed eliminare le cause profonde della tratta di esseri umani, come ricordato, è tra i principali obblighi degli Stati che derivano dalle norme di diritto internazionale a cui si fa riferimento. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Comitato CEDAW nella sua

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

recente Raccomandazione Generale n. 38 sulla tratta di donne e bambine nel contesto della migrazione globale, questi obblighi non possono essere adeguatamente rispettati se la protezione delle vittime non viene affrontata con un occhio al contesto della migrazione globale.

È importante comprendere come sistemi di chiusura e controllo delle frontiere e politiche di immigrazione troppo rigide rappresentano un rischio senza prevenire la tratta di esseri umani e rendendo difficile riconoscere l'importanza di adottare un approccio intersezionale in una prospettiva di genere.

Come sottolineato dallo stesso Comitato CEDAW:

"Il diritto penale da solo non può affrontare o risolvere il crimine della tratta (...). Un'efficace risposta anti-tratta che garantisca alle donne e alle ragazze la possibilità di esercitare i loro diritti fondamentali dovrebbe quindi coinvolgere tutte le disposizioni sostanziali della Convenzione ed essere letta nel quadro dei trattati internazionali sui diritti umani." (CEDAW 2020).

Inoltre, il Comitato CEDAW raccomanda un approccio che tenga conto del fenomeno migratorio da una prospettiva di genere per considerare l'impatto sostanziale della sua regolamentazione giuridica sulla condizione delle vittime di tratta. E' necessaria una lettura sistemica che metta insieme le norme in materia di immigrazione con gli obblighi internazionali al fine di rendere effettiva la protezione attraverso un efficace funzionamento del principio di non-refoulement. Come evidenziato nella Raccomandazione n. 38 della CEDAW (CEDAW 2020), le politiche migratorie che costringono le persone a viaggiare per vie irregolari o in situazioni di migrazione irregolare costituiscono di per sé un rischio di esposizione alla tratta in tutte le fasi del ciclo migratorio: nel transito, alle frontiere e nei paesi di destinazione.

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

La raccomandazione afferma chiaramente che:

"La migrazione è un elemento costitutivo della società moderna e può rappresentare un fattore di empowerment per le donne se vengono messe in grado di migrare e lavorare in condizioni in cui la loro dignità è rispettata. Tuttavia, la migrazione può anche mettere a rischio i diritti delle stesse e la loro sicurezza, in particolare se sono costrette a viaggiare attraverso canali irregolari e/o si trovano in una condizione di irregolarità. Donne e bambine affrontano un rischio maggiore di essere vittime di tratta in tutte le fasi del ciclo migratorio, nelle strutture di accoglienza e alloggio, alle frontiere e nei paesi di destinazione. Qualora rientrassero nel loro paese o fossero costrette al rimpatrio, possono essere vittime di rappresaglie e rivittimizzazioni".

Questa prospettiva dovrebbe essere considerata dagli Stati nella realizzazione delle loro azioni di intervento, ma dovrebbe anche caratterizzare il lavoro di chi presta supporto legale affinché l'accesso alla giustizia delle vittime di tratta sia effettivo.

Per questo motivo, nell'assistere le vittime durante le procedure di regolarizzazione della loro posizione giuridica sul territorio dello Stato e nel proteggerli dall'allontanamento e dal respingimento, è necessario per voi come avvocati che non solo l'esperienza della tratta ma anche i legami tra la tratta, la storia personale e i fattori di genere siano sempre messi in evidenza.

5.2 Il diritto al permesso di soggiorno delle vittime di tratta

La Direttiva 2004/81/CE e la Direttiva 2011/36/UE, nonché la Convenzione di Varsavia, stabiliscono alcune disposizioni chiave sui permessi di soggiorno temporanei per le vittime di tratta,

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

prevedendo permessi di soggiorno rinnovabili non solo in cambio della cooperazione con la giustizia penale, ma anche in considerazione della situazione personale delle vittime stesse.

In particolare, gli articoli 5-7 della direttiva 2004/81/CE stabiliscono che, non appena le autorità competenti vengono a conoscenza dell'esistenza di una vittima di tratta, gli Stati dovrebbero concedere alla persona un periodo di recupero e riflessione. Questo periodo ha lo scopo di fornire alle vittime il tempo e lo spazio per riprendersi e sfuggire all'influenza dei loro sfruttatori e per valutare le proprie possibilità, inclusa quella di cooperare con le autorità competenti.

È espressamente previsto che durante questo periodo, le vittime non possono essere allontanate dal territorio e hanno accesso incondizionato ai servizi e al sostegno (articoli 6.2 e 7).

Al termine del periodo di riflessione, le vittime di tratta che siano cittadini di paesi terzi hanno diritto a un permesso di soggiorno sulla base dei seguenti criteri (articolo 8):

Il soggiorno è necessario ai fini dell'indagine o dell'azione penale.

La vittima ha dimostrato una chiara volontà di cooperare.

La vittima ha tagliato ogni legame con la persona o le persone responsabili della tratta.

La vittima non rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

Il permesso deve essere valido per almeno sei mesi e può essere rinnovato alle stesse condizioni.

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

È inoltre espressamente previsto che il permesso di soggiorno possa essere revocato se la vittima ristabilisce un legame con la persona o le persone responsabili della tratta, se la sua cooperazione è fraudolenta o la denuncia è fraudolenta o infondata, se la vittima può costituire una minaccia per la sicurezza pubblica.

In questo quadro giuridico, sembrerebbe che la vittima possa ricevere sostegno solo nella misura richiesta dalle esigenze dell'azione penale.

È la Convenzione anti-tratta del Consiglio d'Europa che permette di fare un passo avanti uscendo dal concetto di condizionalità della partecipazione della vittima al processo penale.

L'articolo 7 della Convenzione prevede espressamente il rilascio alle vittime di un permesso di soggiorno temporaneo rinnovabile non solo in cambio della cooperazione, ma anche quando questo sia necessario a causa della situazione personale della vittima. Il Rapporto esplicativo elenca alcune situazioni tipo che possono avere rilievo ai fini della concessione del titolo come "la sicurezza della vittima, lo stato di salute, la sua situazione familiare".

È fondamentale che questi principi generali siano implementati per rafforzare la protezione. I/le professionisti/e legali dovrebbero tenere sempre in considerazione il principio generale del "safe reporting of crime" quale prerequisito per un effettivo accesso alla giustizia delle donne straniere presenti sul territorio dello Stato membro.

In quanto diritto multidimensionale, *il safe reporting of crime* richiede l'attuazione dei profili procedurali disciplinati dalle direttive 2011/36/UE e 2012/29/UE, secondo cui ogni persona ha diritto a ricevere informazioni sulle misure di protezione e sui rimedi disponibili nel sistema; sui servizi di sostegno specializzati; a ricevere

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

assistenza legale per partecipare pienamente ad ogni procedura amministrativa e giudiziaria che la riguardi; di contribuire alla formazione delle prove, anche attraverso colloqui personali, servizi gratuiti di interpretazione e traduzione, ricevendo al contempo protezione da ulteriori reati e persecuzioni e dal rischio di "vittimizzazione secondaria e ripetuta senza discriminazioni di alcun tipo, comprese quelle relative alla regolarità e alla residenza, come stabilito dall'art. 1 Direttiva 2012/29/UE.

La normativa in materia di immigrazione deve essere interpretata in maniera da garantire il diritto all'accesso alla giustizia al riparo dal rischio di espulsione e un approccio che metta al centro la persona come vittima di reato.

5.3 La protezione delle vittime di tratta e il riconoscimento della protezione internazionale

L'esistenza di permessi specifici per le vittime di tratta non esclude la valutazione attenta della richiesta di protezione internazionale, idonea a fornire una garanzia più duratura e più rispondente alle forme che la tratta assume oggi.

a. La protezione internazionale

La Convenzione di Ginevra del 1951 definisce il rifugiato come una persona con un fondato timore di essere perseguitata a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, che le autorità del suo Stato non possono o non vogliono proteggere.

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

La protezione sussidiaria è una forma di protezione internazionale concessa, invece, a persone che non possono tornare nel loro paese d'origine perché correrebbero un rischio reale di subire un danno grave.

I tipi di danno grave che potrebbero dare origine alla protezione sussidiaria sono i seguenti:

Pena di morte o rischio di esecuzione fisica.

Tortura o trattamento inumano o degradante di un richiedente nel paese di origine.

Gravi minacce alla vita o alla integrità della persona a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto.

Gli Stati membri possono fornire forme residue di protezione per prevenire gravi violazioni dei diritti umani contro i richiedenti asilo.

Alcune vittime di tratta per la loro condizione soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale e quindi dovrebbero avere garantito pieno accesso alla procedura e ai relativi permessi di soggiorno.

In virtù della Convenzione di Ginevra, la circostanza di essere stato, essere o rischiare di diventare un Vittima di Tratta può integrar, infatti, i requisiti per la protezione internazionale, sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria.

Il Protocollo di Palermo all'articolo 14 afferma che "*Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, ove applicabile, la*

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e il principio di non-refoulement ivi contenuto (...)".

b. Condizioni delle vittime che possono soddisfare i requisiti per il riconoscimento

La domanda di protezione internazionale può essere presentata sia qualora una persona sia già stata già coinvolta nella tratta o rischia di esserlo; sia nel caso in cui la vittima sia stata esposta allo sfruttamento al di fuori del suo paese di origine sia quando lo sfruttamento è il motivo della sua fuga.

Ancora, rileva l'ipotesi in cui al momento della domanda di protezione internazionale la vittima è riuscita a sottrarsi alla tratta sia quando è ancora vittima di sfruttamento.

In tutte queste situazioni, può sempre esistere un rischio di persecuzione, la cui valutazione implica un giudizio prognostico sulle conseguenze che la vittima dovrà affrontare in caso di ritorno. Tale indagine richiede un'adeguata conoscenza del fenomeno della tratta (che si differenzia anche a seconda delle rotte migratorie) e la disponibilità di informazioni accurate e aggiornate sulle condizioni esistenti nei paesi di origine. In questo senso, è quindi importante che l'avvocato/a - nell'accompagnare e sostenere il richiedente protezione internazionale - sia anche profondamente consapevole della correlazione tra tratta e migrazione (vedi sottocapitolo precedente).

È essenziale considerare che la Convenzione di Ginevra contiene un'importante clausola umanitaria all'articolo 1-C, n. 5 e n. 6 per motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni. Questa clausola permette la protezione anche quando l'esperienza della

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

persecuzione sia finita, e il rischio non sia più presente prevedendo, infatti, che quando l'esperienza della persecuzione è stata particolarmente atroce e la persona è ancora soggetta agli effetti delle gravi violazioni subite al punto che un ritorno sarebbe comunque intollerabile, è comunque necessario procedere al riconoscimento dello status.

Le linee guida dell'UNHCR sottolineano che è necessario considerare che la vittima di tratta può, in alcune circostanze, essere considerata quale appartenente ad un determinato "gruppo sociale" le per questo avere diritto al riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla Convenzione di Ginevra. L'UNHCR definisce un "gruppo sociale" come segue: "è un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepiti come un gruppo dalla società. La caratteristica sarà spesso una caratteristica innata, immutabile, o che è altrimenti fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei propri diritti umani" (UNHCR 2001, §11).

Questo può essere, secondo la prassi interpretativa, il caso di una vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, che condivide un background comune o l'esperienza passata di essere state sottoposte a sfruttamento.

L'articolo 11 (6) della direttiva 2011/36/UE disciplina l'assistenza e il sostegno alle vittime di tratta, ad esempio fornendo informazioni di base sui diritti.

Per attuare questo principio, è importante che il dovere di fornire informazioni sul diritto di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale sia attuato nella massima misura possibile, anche da parte di consulenti legali e avvocati e che vengano rimossi tutti gli ostacoli che potrebbero rendere meno efficace tale

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
E VITTIME DI TRATTA

accesso. Attualmente in Europa le norme che regolano la protezione internazionale oltre alla Convenzione di Ginevra sono:

La Direttiva 2013/33/EU⁸ - Standard per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (Recast Reception Directive 2003/9/EC).

La Direttiva 2011/95/EU⁹ - Standard minimi sulle qualifiche sullo status di rifugiato e protezione sussidiaria (Recast of the Qualification Directive 2004/83/EC).

La Direttiva 2013/32/EU¹⁰ su procedure comune al fine di garantire il riconoscimento della protezione internazionale (Recast Procedures Directive 2005/85/EC).

Tutte le gravi violazioni dei diritti umani a cui una vittima di tratta sarebbe sottoposta in caso di ritorno nel paese di origine sono rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti della persecuzione, ma va ricordato che è necessario dare rilievo anche a violazioni dei diritti di per sé non gravi che acquisiscono il carattere di gravità nel loro insieme e che pertanto possono essere considerati come persecuzione.

Possibili e specifiche forme di persecuzione delle vittime di tratta sono rappresentate da:

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L003>.

⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095>.

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32013L0032>.

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

Il rischio di *re-trafficking*.

Le rappresaglie da parte degli sfruttatori se la vittima si è sottratta alla tratta o ha tentato di farlo o ha collaborato alla punizione dei crimini legati al suo sfruttamento.

L'emarginazione, lo stigma e la discriminazione a cui la vittima potrebbe essere esposta a causa della sua esperienza di tratta da parte della famiglia o della comunità nel paese di origine.

Il rischio di persecuzione richiede di valutare con particolare rigore la circostanza che la persona abbia già subito lo sfruttamento laddove tale circostanza rende più concreto il rischio di ulteriore persecuzione. Non solo, quando la persona ha già subito un trauma, va valutata in maniera rigorosa l'effettiva disponibilità nel paese d'origine di condizioni di assistenza adeguate per il recupero di un effettivo stato di benessere.

È fondamentale porre l'accento e l'attenzione sul concetto di agente di persecuzione o di danno grave nell'esame delle domande di protezione internazionale presentate da (potenziali) vittime di tratta. Infatti, in tale situazione, quasi sempre l'agente di persecuzione è un agente non statale come i trafficanti o le organizzazioni criminali o in alcuni casi anche la famiglia o la comunità di origine. Per questo motivo, affinché avvocatura e operatrici legali possano analizzare correttamente la richiesta di protezione, diventa molto importante approfondire come le autorità del paese d'origine abbiano ridefinito l'ordinamento interno per rispondere al fenomeno, si siano state adottate misure specifiche e se queste siano effettive ed efficaci. In molti paesi, come la Nigeria, dove la tratta è un fenomeno diffuso, le autorità statali hanno strutturato meccanismi legislativi e amministrativi per prevenire e combattere la tratta di esseri umani attraverso i quali forniscono assistenza alle vittime (US dep. of State

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

2019). Tuttavia, l'esistenza di tali meccanismi non può portare automaticamente all'esclusione dalla protezione, perché occorre sempre valutare la situazione personale del richiedente e l'efficacia ed efficacia ed effettività della protezione fornita.

Per esempio, i/le professionisti/e legali dovrebbero imparare a tenere in considerazione i seguenti fattori di analisi:

L'incidenza numerica dei sistemi di assistenza e accoglienza al fine di verificarne l'efficacia.

L'esistenza di un sistema di protezione durevole che possa incidere efficacemente sui motivi di esposizione alla tratta (anche di genere) e sul recupero fisico, psicologico e sociale.

La coesistenza del rischio di altre forme di persecuzione a causa delle circostanze personali e della storia individuale.

La circostanza che il rischio di *re-trafficking* può essere determinato dall'esistenza simultanea di molti fattori.

c. Implicazioni per l'avvocatura e gli operatori e le operatrici legali che assistono le vittime di tratta

Secondo il diritto internazionale ai fini del rispetto del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti per le vittime di tratta è necessario valutare con attenzione i rischi a cui va incontro la vittima in caso di rientro¹¹.

¹¹ La Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato l'articolo 3 come un obbligo di non espellere una persona quando sono stati dimostrati motivi sostanziali per credere che la persona interessata, se allontanata, affronterebbe un rischio reale di danno - tale da raggiungere la gravità della tortura o del trattamento inumano o degradante. Vedi ECtHR, Saadi v. Italia, Applicazione n. 37201/06, 28 febbraio 2008, par. 125

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

Uno sguardo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che stabilisce i criteri giuridici che possono guidare l'applicazione dell'articolo 3 nei casi di asilo può essere estremamente utile nell'assistere la vittima di tratta.

In particolare, la Corte ha ripetutamente ricordato la natura generale degli obblighi derivanti dall'art 3 per i quali non è consentita alcuna deroga. Ciò significa che l'articolo 3 si applica anche nei casi in cui la persona ha presumibilmente commesso un reato. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante per le vittime che possono essere state costrette a commettere reati nell'ambito della loro esperienza di tratta¹².

Il principio di non respingimento si applica anche nei casi di allontanamento indiretto verso un paese intermedio, compreso uno Stato membro del Consiglio d'Europa (ad esempio i rimpatri secondo il regolamento di Dublino). In questi casi, gli avvocati devono valutare i rischi di un successivo respingimento e le condizioni del luogo di ritorno proposto.

Inoltre, ai fini della valutazione del rischio di esposizione a trattamenti inumani e degradanti è necessario dare rilievo sia alla condizione generale esistente nel paese di origine sia alla situazione personale della vittima. In particolare, la Corte ritiene che un trattamento inumano e degradante sia da considerarsi tale quando la persona dipende dall'intervento dello Stato a causa della sua

¹² Corte Edu Chahal v Regno Unito, Ricorso N. 22414/93, 15 Novembre 1996, para 79-80; Corte Edu, Labita

v. Italy Ricorso No. 26772/95, 2000 para 119; Corte Edu, Selmouni v. Francia, Application No. 25803/94, 28 July 1999, para 95, 1999;

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

condizione e tuttavia, a causa dell'inerzia di esso, si trova in una situazione di grave privazione incompatibile con la dignità umana.

La Corte ha riconosciuto l'esistenza di una violazione dell'articolo 3¹³ della CEDU nei casi in cui:

- 1) Vi sia una situazione di estrema povertà materiale che non permette alla persona di soddisfare i suoi bisogni più elementari, come, tra gli altri, il cibo, l'igiene personale l'accesso a trattamenti finalizzati alla cura della salute fisica o mentale, la sussistenza di una condizione di degrado incompatibile con la dignità umana. In molti casi le vittime di tratta possono non avere accesso al sostegno e all'assistenza essenziale e alla protezione nel paese di accoglienza e affrontare una povertà materiale estrema con conseguente violazione della loro dignità e dei loro diritti.
- 2) La persona si trova in un grave stato di salute che può peggiorare in caso di espulsione, causando sofferenze contrarie alla dignità umana. In questo senso, l'identificazione approfondita dello stato di salute della vittima di tratta, sia mentale che fisica, e i conseguenti bisogni medici possono essere un elemento fondamentale per le forme di protezione internazionale (Stoyanova, 2011; UNHCR, 2003). Come evidenziato, le vittime possono soffrire di traumi complessi (per esempio il Disturbo Post-Traumatico da Stress) come risultato di una prolungata violenza interpersonale. Tali traumi richiedono approcci mirati ed efficaci per il trattamento, il recupero e il sostegno a lungo

¹³ CorteEdu, K. E altri c. Svezia. Vedi anche Corte Edu– Tarakhel c Switzerland, Ricorso No 29217/12,

Decisione del 4 Novembre 2014, Corte Edu Mss c Belgium Ricorso No. 30696/09

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

termine che non sempre sono adeguatamente forniti nel contesto di provenienza delle vittime.

d. Clausole di salvaguardia nella procedura di riconoscimento

L'art. 22 della Direttiva 2013/33/UE stabilisce che le vittime di tratta nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale devono essere considerate "vulnerabili" al pari dei minorenni, dei minorenni non accompagnati, delle persone con disabilità, degli anziani, delle donne in gravidanza, dei genitori con figli minorenni, delle persone affette da gravi malattie o disturbi mentali e delle persone che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, come le vittime di mutilazioni genitali femminili e per questo motivo prevede alcune disposizioni più favorevoli nella loro accoglienza ed in relazione alla procedura di valutazione ai fini del riconoscimento.

In generale, la contemporanea esistenza di un doppio obbligo di protezione da parte delle autorità statali, derivante da un lato dalla normativa sulla protezione internazionale e dall'altro dalla peculiare situazione della vittima di tratta, rende la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale un momento di particolare importanza e rilevanza.

Per questo motivo, è necessario concedere al richiedente protezione internazionale le più ampie garanzie per un corretto esame della domanda, ed è altresì indispensabile che, nell'ambito della procedura di riconoscimento, la vittima di tratta possa essere prontamente riconosciuta come tale e godere delle specifiche azioni di sostegno e protezione finalizzate all'uscita dallo sfruttamento.

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

Dal punto di vista dell'esame della domanda, è necessario valutare con rigore i casi in cui la legislazione nazionale impone procedure sommarie e accelerate per l'esame delle domande di protezione, soprattutto nei casi di trattenimento o in frontiera.

In questi casi, infatti, il rischio di un esame inadeguato della domanda delle vittime di tratta è molto alto, così come il rischio che la procedura di asilo esponga la persona a vittimizzazione secondaria o a violazioni del principio di non respingimento.

Per questo motivo è particolarmente importante il diritto ad accedere a informazioni complete e corrette, a rimedi efficaci nella procedura e nelle impugnazioni garantiti anche attraverso un effettivo accesso alla tutela legale specializzata, come sottolineato dalla Corte Europea, 03/19/2019, C-163/17, Aboubacarr Jawo vs Repubblica Federale di Germania.

Inoltre, poiché il riconoscimento delle vittime di tratta è talvolta un processo molto lungo e complesso che deve tener conto della paura, vergogna, mancanza di fiducia nelle autorità che spesso manifestano le vittime, con difficoltà a ricostruire quanto vissuto.

Questo comporta due conseguenze diverse che dovrebbero essere prese in considerazione dai/le professionisti/e legali per applicare correttamente gli obblighi positivi di protezione.

In primo luogo, la circostanza che la vittima si auto identifichi come tale non dovrebbe essere considerata necessaria per il riconoscimento della protezione internazionale e la tutela del principio generale di non respingimento. È necessario stimolare una pre-identificazione da parte dell'autorità coinvolta e effettuare il referral della vittima di tratta prescindendo, se necessario, dall'auto-narrazione della persona. Per fare ciò, è necessario in alcuni casi che chi decide faccia la propria valutazione, dando la precedenza agli

MODULO V: NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E VITTIME DI TRATTA

elementi oggettivi del rischio di persecuzione, indipendentemente dall'espressione soggettiva di tale rischio.

In secondo luogo, è importante garantire il pieno accesso alla domanda di protezione internazionale anche nel caso in cui la domanda venga ripresentata dopo l'esame definitivo di una domanda precedente. Infatti, succede molto spesso che, a causa delle difficoltà presentate, la persona fa domanda di protezione e questa domanda venga respinta per la circostanza che non è stata fatta una corretta identificazione o che il richiedente non ha riferito la sua esperienza di sfruttamento. Tuttavia, per non violare gli obblighi positivi di protezione, è necessario che nel caso di domande reiterate in cui i richiedenti esprimono il loro timore di persecuzione che non hanno condiviso in precedenza e quindi non siano state valutate, sia garantito un esame adeguato e approfondito della situazione personale e l'accesso alla procedura non sia limitato in alcun modo. A tal fine, è necessario che la domanda reiterata ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2013/32/UE sia esaminata in maniera approfondita nel merito.

Infine, nel fornire assistenza legale, si deve richiamare l'attenzione sul funzionamento del sistema di determinazione dello Stato competente per la valutazione della procedura ai sensi del regolamento di Dublino. Il regolamento (UE) n. 604/2013, cosiddetto Dublino III. Tale Regolamento non contiene disposizioni specifiche sulle vittime di tratta, tranne che per i minori e la sua ratio è in conflitto con gli obblighi di protezione previsti dai regimi giuridici anti-tratta e dei diritti umani (UNHCR 2016, 16)(vedi Parte. 2 Modulo I).

APPROFONDIMENTO - Un caso studio

M. è una donna che entra per la prima volta in contatto con una avvocata in un centro di detenzione.

Prima di entrare nel centro, era stata detenuta a seguito di una condanna penale per il trasporto di droga come "corriere".

Durante l'intervista emerge che aveva già presentato una domanda di protezione internazionale appena entrata nel territorio qualche anno prima e che, tuttavia, non conosceva l'esito della domanda a causa del fatto che nella sua condizione di vittima di tratta era stata trasferita sul territorio e non aveva potuto continuare l'iter legale.

M. è nata a Benin City ed è cresciuta con la nonna, dopo essere rimasta orfana dei genitori all'età di 7 anni. Racconta un'infanzia difficile. Lavorava nel settore agricolo e sua sorella, di tre anni più grande, lavorava come domestica in una famiglia.

Racconta anche che durante la sua infanzia ha sofferto di una profonda malattia che l'ha debilitata molto. Quando aveva circa 18 anni, sua nonna, che era stata contattata da alcune donne del quartiere, la convinse ad accettare la proposta di partire per l'Europa con l'aiuto di Madame B. Sua nonna esercitò una forte pressione, dicendole che molte donne che avevano fatto il viaggio, avevano trovato un buon lavoro e infine avevano sistemato con successo anche le loro famiglie. M. era molto spaventata, ma cedette alle pressioni della nonna e si sottomise a Juju. Grazie all'intervento di alcuni uomini di collegamento, ha raggiunto la Libia dopo essere passata per il Niger, aver attraversato il deserto ed essere stata costretta in ghetti in condizioni sanitarie terribili. Arrivata a Sabrahata, è stata messa in una casa di collegamento dove è stata costretta a prostituirsi per diversi mesi e molto spesso picchiata

duramente. Dopo aver tentato due volte di imbarcarsi per l'Italia, è riuscita ad attraversare il Mar Mediterraneo ed è arrivata in Sicilia dove ha chiesto la protezione internazionale. È stata trasferita in un centro di accoglienza ma è stata subito intercettata dagli sfruttatori.

Ha scoperto di avere un debito di circa 30.000 euro e di dover contribuire alle spese di sostentamento con 300 euro al mese. Le è stato anche detto che avrebbe dovuto prostituirsi ed è stata obbligata a farlo in strada per otto mesi.

Il suo reddito giornaliero veniva spesso ridotto a causa di un raid della polizia o di un cliente disonesto e veniva punita con brutali ritorsioni. Esausta dalle torture e dallo sfruttamento, decide di andarsene. Si trasferisce a casa di una sua amica e comincia a chiedere l'elemosina, finché le viene offerto di collaborare in un "business" da un uomo nigeriano, coinvolto nel traffico di droga. Era riluttante, ma cercava espedienti per sopravvivere e un modo per assicurare a sua nonna abbastanza fondi per ripagare il debito ed evitare ritorsioni.

Dopo il secondo trasporto, M. è stata arrestata dalla polizia. È stata processata e condannata a 2 anni e qualche mese.

Sulla base dei contenuti affrontati nei moduli precedenti, di seguito sono riportate **alcune riflessioni e domande** che invitiamo a porsi a fronte di una storia come quella sopra descritta, al fine di poter giungere ad un'approfondita comprensione del caso e garantire una effettiva ed efficace tutela legale:

Quali sono i possibili indicatori della tratta e del rischio di *re-trafficking*?

Quali sono i fattori che hanno esposto M. a rischio di reclutamento e trasferimento forzato dal suo paese di origine?

Qual è il possibile impatto sulle scelte personali dell'organizzazione familiare, dei ruoli di genere, dell'accesso alle risorse economiche?

Quali sono le lacune nell'assistenza e consulenza legale che si possono dedurre dalla storia di M.?

Come valutare il grado di approfondimento del caso raccogliendo il racconto direttamente dalla donna?

Quali potrebbero essere i possibili strumenti utili a minimizzare l'impatto traumatico delle procedure?

Come valutare l'impatto delle accuse di reato sull'effettiva protezione di M. come vittima di reato?

In che misura la condizione di vittima di tratta può essere portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria incaricata del procedimento penale?

Quali sono le condizioni oggettive e soggettive che possono determinare il diritto a un permesso di soggiorno?

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE NELL'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI TRATTA

Il modulo affronta quattro approfondimenti tematici in cui si evidenziano le interconnessioni tra la tratta di esseri umani ed altri fenomeni e/o condizioni delle vittime: il nesso tra violenza domestica, violenza di genere e tratta; come rappresentare le vittime di tratta madri nei casi di custodia dei figli; interconnessioni tra sfruttamento lavorativo delle persone migranti e tratta; la protezione e la tutela legale dei minori vittime di tratta.

6.1 Il nesso tra violenza domestica, violenza di genere e tratta

Il nesso tra violenza domestica, violenza di genere e tratta è duplice: in primo luogo, la violenza domestica e altre forme di violenza di genere sono “pull factors”, cioè circostanze che spingono le persone a voler/dover fuggire (Sorensen, et al. 2012). In secondo luogo, tratta e violenza di genere hanno dinamiche di perpetrazione comuni.

Molti dei fattori che aumentano il rischio di violenza di genere tra cui la discriminazione di genere, la povertà, i disastri naturali, i conflitti, la scarsa istruzione e le infrastrutture sanitarie, sono cause profonde della tratta di esseri umani (direttiva 2013/33/UE, articoli 21-22) ed in particolare di porre l’accento su alcuni di questi fattori che rivestono un peso particolarmente importante:

Femminilizzazione della povertà: - La maggior parte delle giovani donne vittime di tratta provengono da ambienti poveri;

Violenza domestica - in molti casi, le donne vittime di tratta fuggono dalla violenza domestica.

Matrimoni forzati - Le donne e le ragazze cercano spesso un modo per fuggire da relazioni violente derivanti da matrimoni forzati e spesso fanno riferimento a persone che sanno approfittare della loro condizione di bisogno e paura finendo così esposte alla tratta.

Altre forme di Violenza di genere: i roghi di spose, la paura delle mutilazioni genitali femminili (MGF), la stigmatizzazione dopo una violenza sessuale e lo stupro e gli omicidi per dote hanno spinto molte ragazze a fuggire dalle loro case, ma vengono reclutate dai trafficanti e finiscono in situazioni di sfruttamento;

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

Conflitto armato - molte ragazze sono riluttanti a tornare a casa per paura del rifiuto e della stigmatizzazione a causa della storia di violenza sessuale per mano dei ribelli che aumenta la loro vulnerabilità ad un ulteriore sfruttamento.

Sfollamento - Le popolazioni femminili sfollate, che soffrono in modo sproporzionato per la mancanza di risorse e di sostegno comunitario, sono le più a rischio sia di Violenza di genere che di tratta (Wirtz et al. 2013). Queste donne e ragazze sono esposte al rischio di tratta quando si trovano nei campi profughi a causa dell'insicurezza fisica, della scarsità di cibo, della mancanza di documenti e delle poche o nulle opportunità economiche.

Dall'altro lato, la tratta e la violenza di genere hanno dinamiche di perpetrazione comuni, tanto che il modello descrittivo della violenza domestica (la spirale della violenza) viene spesso utilizzato per analizzare le modalità di coercizione e sottomissione utilizzate contro le vittime della tratta: dall'abuso psicologico, alla privazione economica, dall'intimidazione e le minacce, all'isolamento, dalla negazione, alla colpevolizzazione e la minimizzazione, fino alla violenza fisica e sessuale (UNICEF USA 2017).

L'impegno dei partecipanti alla formazione/avvocati per garantire il pieno accesso alla giustizia alle vittime di tratta dovrebbe includere gli sforzi per prevenire e rispondere alla violenza di genere sia come fattore di spinta che come indicatore di sfruttamento nel contesto della tratta. In quanto tale, la violenza di genere richiede che gli operatori legali considerino l'intreccio profondo che esiste con la tratta al fine di identificare gli strumenti legali più appropriati per il caso concreto. Gli ordini di protezione e gli specifici percorsi di protezione previsti per i casi di violenza di genere, compreso il

permesso speciale di soggiorno in quanto vittima di violenza, possono costituire una prima via d'uscita dalla situazione di sfruttamento derivante dalla tratta. Questa, inoltre, può emergere solo dopo il primo periodo di recupero, implicando la necessità di integrare la denuncia penale presentata contro il maltrattante, al fine di rappresentare il più ampio contesto di violenza e sfruttamento.

Inoltre, il nesso tra violenza di genere e tratta permette agli avvocati di comprendere meglio le componenti soggettive di vergogna, paura, normalizzazione della violenza che derivano dalla situazione di vittimizzazione. Sulla base di tale consapevolezza, gli avvocati possono integrare la loro strategia legale di sostegno e protezione attraverso strumenti e risorse appropriate per prevenire la vittimizzazione secondaria all'interno del procedimento (vedi sottocapitolo 4.2).

6.2 Rappresentare le vittime di tratta madri nei casi di custodia dei figli

Un approccio sensibile al genere e intersezionale nell'analisi del fenomeno della tratta e nello sviluppo di un'adeguata assistenza legale non può non prendere in considerazione il fatto che, in molti casi, le donne sfruttate sono o diventano madri durante lo sfruttamento. Molte donne, infatti, rimangono spesso incinte a causa della violenza sessuale subita e molto spesso la loro maternità dipende dalla stessa organizzazione di sfruttamento, che controlla ogni decisione in merito: l'uso della contraccezione, l'accesso all'aborto e la possibilità di portare a termine la gravidanza. Inoltre, i figli delle donne trafficate sono spesso usati come mezzo di controllo e strumento per aumentare la redditività dello sfruttamento.

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

Molto spesso le madri vittime di tratta si trovano quindi a prendersi cura dei loro figli in contesti e situazioni difficili e ostili. Si tratta in genere di madri sole dove, come abbiamo visto, anche quando c'è un padre, nel contesto di sfruttamento, c'è violenza domestica e un legame con la condizione di vittime di tratta (Pascoal 2020)

Le donne sono quindi molto spesso sole nella cura dei figli, continuano ad essere sfruttate o soffrono di traumi derivanti dallo sfruttamento passato.

Sebbene i figli delle vittime di tratta abbiano diritto allo stesso livello di sicurezza, riparazione e ripristino dei loro diritti delle loro madri e che, se le vittime costituiscono una famiglia, la protezione debba essere fornita a tutta la famiglia, è frequente che questi principi non siano adeguatamente presi in considerazione negli interventi di protezione dei minori. Infatti, durante la permanenza nel territorio dello Stato, durante i contatti con le istituzioni accade che le madri vittime di tratta, soprattutto in situazioni di forte marginalità sociale, subiscano interventi giurisdizionali che intervengono limitando la loro genitorialità per la necessità di proteggere i minori da situazioni di rischio e abuso. In alcuni casi, i bambini vengono separati dalle loro madri e collocati in strutture per minori non accompagnati.

Quando si fornisce assistenza legale in questi casi, è importante che gli avvocati sottopongano alle autorità competenti i fattori di vulnerabilità della madre derivanti dall'essere o essere stata vittima di tratta, assicurando che la famiglia non venga separata e che vengano prese misure per promuovere il legame familiare e il ripristino dell'unità in caso di separazione.

È essenziale promuovere il principio che è nell'interesse superiore del bambino che la madre sia sostenuta nel superare la sua vulnerabilità e il suo stato di vittima attraverso l'adozione di misure appropriate.

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC) stabilisce una serie di obblighi necessari per rispettare i diritti fondamentali del bambino, tra cui il diritto alla sopravvivenza, al pieno sviluppo, alla protezione da influenze dannose, abusi e sfruttamento; e a partecipare pienamente alla vita familiare, culturale e sociale che dovrete far conoscere ai vostri partecipanti alla formazione. Conoscere questi principi è importante, perché aiutano gli avvocati a sostenere le madri vittime di tratta.

Il diritto alla maternità sicura è incluso nella categoria dei diritti riproduttivi (AbouZahr 2013). La maternità sicura può essere suddivisa in due grandi aree: il diritto di ogni donna a godere della maternità come una libera scelta, e il diritto all'accesso ai servizi sanitari necessari per una gravidanza sana, il parto e il periodo post-partum e i servizi sociali necessari per la cura del bambino. Questo diritto dovrebbe essere goduto senza discriminazioni e in condizioni di uguaglianza, il che significa che la maternità non dovrebbe creare oneri sproporzionati sulle donne a causa del loro sesso, razza, etnia, stato di immigrazione, o qualsiasi altra condizione. Pertanto, per esempio, gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per garantire che la gravidanza e la maternità non siano stigmatizzate o utilizzate come base per negare l'accesso ai diritti.

Nel sistema europeo dei diritti umani, entrambi gli aspetti: il diritto dei bambini a veder rispettato il loro interesse superiore negli interventi all'interno della famiglia e il diritto a una maternità sicura sono coperti dall'articolo 8 della CEDU.

Il diritto alla vita privata e familiare si applica alla sfera privata degli individui e delle relazioni, la famiglia e l'unità familiare, che hanno diritto al massimo livello di protezione. Questo significa che i bambini hanno il diritto di vivere con le loro madri, e le donne hanno anche il

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

diritto e il dovere di prendersi cura dei loro figli e dovrebbero essere in grado di esercitare questo diritto in maniera effettiva.

Di conseguenza, come ribadito dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, solo circostanze molto eccezionali possono, in linea di principio, portare alla separazione dei nuclei familiari o alla interruzione dei legami. Pertanto, ogni sforzo dovrebbe essere fatto per mantenere le relazioni personali e, se del caso, al momento opportuno, per "ricostituire" la famiglia (Gnahoré v. Italia, no. 40031/98, § 59, CEDU 2000-IX).

La stessa Corte Edu ha ribadito che nel valutare la capacità genitoriale nei casi di Vittime di tratta, le autorità sono obbligate a prendere in considerazione la situazione di vulnerabilità derivante dall'essere stato o essere una vittima. La Corte ha ricordato come ciò sia in linea con gli obblighi assunti dagli Stati nella protezione delle vittime. Essa ha ribadito che per rispettare gli obblighi derivanti dal diritto alla vita privata e familiare nel caso di persone vulnerabili, le autorità dovrebbero effettivamente mostrare una particolare attenzione e dovrebbero fornire loro una protezione rafforzata (B. c. Romania (n. 2), n. 1285/03, §§ 86 e 114, 19 febbraio 2013, Todorova c. Italia, no. 33932/06, § 75, 13 gennaio 2009, R.M.S. c. Spagna, n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013, Akinnibosun c. Italia, § 82, Zhou, §§ 58-59, e mutatis mutandis S.M. c. Croazia [GC], n. 60561/14, 25 giugno 2020 riguardante gli obblighi positivi imposti agli Stati dall'articolo 4 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la prostituzione forzata).

Inoltre, in linea con i principi enunciati, è necessario che le capacità genitoriali delle madri siano valutate senza discriminazioni e senza imposizione di modelli occidentali di maternità e famiglia.

Decisioni come la determinazione del rischio o dell'abbandono devono essere prese in modo da garantire la proporzionalità delle

misure adottate e rispettare il diritto alla non discriminazione (Women's Link Wordwilde 2018).

In questo senso, un approccio sensibile al genere dei diritti umani richiede che le autorità comprendano che essere una vittima di tratta non rende necessariamente una donna inadatta ad essere una buona madre ma che sia necessaria, invece, l'attivazione degli obblighi di protezione anche al fine di proteggere l'unità familiare e non rivittimizzare la donna (ECtHR A.I. v. Italy, Application No 70896/17).

6.3 Sfruttamento lavorativo dei/delle migranti e le sue interconnessioni con la tratta

La tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo è uno degli aspetti più impegnativi della "schiavitù moderna" per molti aspetti. Le ragioni sono molteplici. In primo luogo, ci sono differenze nell'interpretazione e nell'applicazione degli standard lavorativi e/o nella definizione di sfruttamento lavorativo. In secondo luogo, le vittime spesso preferiscono non presentare denunce o presentarsi come testimoni a causa della loro dipendenza dai loro sfruttatori per il lavoro o l'alloggio (GRETA 2017).

L'argomento è importante per la formazione sulla tratta perché permette di insegnare ai partecipanti le specificità nell'identificazione e nella difesa delle vittime di tratta nell'ambito dello sfruttamento lavorativo. I casi di sfruttamento lavorativo comportano spesso una tratta che tuttavia può essere facilmente "omessa" nei procedimenti legali. Di conseguenza, le pratiche di sfruttamento non vengono interrotte, gli autori non vengono puniti di conseguenza e le vittime non ricevono il dovuto risarcimento o non vedono fatta giustizia.

Il concetto di sfruttamento lavorativo

Il concetto di sfruttamento del lavoro nel contesto del traffico di esseri umani non è definito negli strumenti giuridici internazionali, ma si considera che comprenda il lavoro o il servizio forzato, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, e la servitù. Il termine "lavoro forzato o obbligatorio" è inteso come qualsiasi lavoro o servizio che viene richiesto a qualsiasi persona sotto la minaccia di una qualsiasi sanzione e per il quale la suddetta persona non si è offerta volontariamente (ILO 1930).

Quindi, la definizione copre qualsiasi tipo di situazione in cui una persona è costretta a lavorare senza il suo consenso, indipendentemente dal fatto che il tipo di lavoro o servizio sia considerato legale o illegale e che la persona sia residente legalmente o illegalmente.

GRETA osserva che interpretazioni restrittive da parte dei tribunali di ciò che costituisce la tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento lavorativo possono portare ad assoluzioni o a considerare i casi come violazioni del diritto del lavoro o come sfruttamento che non comporta tratta di esseri umani (ILO 1930).

L'incapacità di distinguere lo sfruttamento come violazione dei diritti del lavoro dal lavoro forzato o dalla tratta di esseri umani ostacola l'identificazione nella pratica (Beirnaert 2011). La questione importante è l'elemento della coercizione - se alla vittima viene impedito di lasciare la situazione o non può scegliere o rifiutare di lavorare (ad esempio a causa di minacce o della servitù per debiti), allora è probabile che si tratti di una situazione di sfruttamento lavorativo. Inoltre, nei paesi con una dimensione significativa dell'economia informale in alcuni settori come l'agricoltura, l'edilizia e l'industria tessile e un alto numero di migranti irregolari che vi

lavorano, l'individuazione delle vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo è particolarmente complicata.

Irrilevanza del consenso della vittima

L'irrelevanza del consenso della vittima allo sfruttamento in questione non è sempre dichiarata esplicitamente nelle disposizioni legali nazionali che criminalizzano la tratta di esseri umani. Le vittime di sfruttamento lavorativo, in particolare, possono accettare di buon grado lo sfruttamento perché non hanno alternative per guadagnarsi da vivere o perché non lo percepiscono come sfruttamento. GRETA ha osservato che ci sono vantaggi nell'affermare esplicitamente nella legislazione che il consenso è irrilevante nel determinare se il reato di tratta di esseri umani si è verificato (GRETA 2017). Oltre alla qualificazione del reato come tratta, il consenso è rilevante per l'identificazione delle vittime (che, a causa del consenso, non riescono ad auto identificarsi come vittime di tratta), per la sanzione dei trafficanti, le vie di ricorso per le vittime, il supporto e la protezione disponibili ecc.

Il Comitato di esperti dell'ILO sull'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni ha anche chiarito che se una persona è stata ingannata sul tipo di lavoro o sulle condizioni di lavoro, il suo consenso all'offerta ingannevole non è valido. Inoltre, la "minaccia di qualsiasi sanzione" non si limita alla violenza fisica o alle minacce, ma comprende anche la "minaccia di perdita di diritti e privilegi", compresa la minaccia di essere denunciato alle autorità di immigrazione (ILO 2012). È importante spiegare alle vittime che il consenso di una persona è irrilevante quando è stata ingannata sulla natura del lavoro o sulle condizioni di lavoro, poiché le idee sbagliate delle stesse sul loro consenso spesso impediscono loro di cercare sostegno e protezione dalle autorità ufficiali che temono per la persecuzione.

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

Analogamente al principio della non punibilità delle attività criminali commesse dalle vittime di tratta nel contesto della loro esperienza di tratta (cfr. sezione 4.4.1), è importante spiegare alle vittime l'irrelevanza del consenso. In questo modo, le loro testimonianze aiuteranno a costruire un caso convincente e, soprattutto, a sostenere la corretta qualificazione del reato, che a sua volta conferirà maggiori diritti alle vittime.

Tendenze nello sfruttamento di manodopera

Sebbene la tratta a scopo di sfruttamento sessuale sia la forma predominante di tratta per quanto riguarda l'identificazione delle vittime, la tratta a scopo di sfruttamento lavorativo è in aumento ed è la forma predominante di sfruttamento in alcuni paesi come Belgio, Cipro, Portogallo o Regno Unito (GRETA 2017).

La tratta a scopo lavorativo assume forme diverse e si verifica in tutti i settori, sia nell'economia formale che in quella informale. Sia gli uomini che le donne sono colpiti, anche se le vittime maschili tendono ad essere in numero maggiore. Mentre gli uomini sono sfruttati principalmente in settori come l'agricoltura, l'edilizia, l'industria dell'ospitalità e la pesca, le donne cadono vittime della tratta nei lavori domestici e di assistenza. I bambini in relazione allo sfruttamento lavorativo sono più spesso sottoposti all'accattonaggio forzato o allo sfruttamento di attività criminali (GRETA 2017).

Sfruttamento lavorativo dei migranti stranieri

Tra i sottogruppi di migranti a particolare rischio di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, si collocano:

Le persone migranti che fuggono dalla violenza e dai conflitti.

Le persone migranti che sono state allontanate dalle strutture di supporto quali la comunità e la famiglia e si trovano prive di status legale o protezione sociale.

Persone migranti che si trovano o lavorano attraverso canali irregolari.

Le persone migranti che lavorano in settori che non sono visibili (ad esempio il lavoro in mare o in case private) o in settori dell'economia che non sono coperti dal diritto del lavoro.

I bambini e le bambine migranti o adolescenti sono particolarmente vulnerabili.

La Confederazione Internazionale dei Sindacati ha evidenziato in numerosi rapporti che i lavoratori migranti sono un gruppo sproporzionatamente esposto allo sfruttamento in quanto non hanno potere e status nella società, e hanno un accesso molto limitato ai rimedi di giustizia. Allo stesso modo, nel 2020 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta ha osservato che i bambini, le donne e i migranti sono tutti a maggior rischio di sfruttamento e tratta a causa della pandemia COVID-19 ((OHCHR 2020).

Tratta di esseri umani e migrazione

Molti paesi europei vedono la tratta di esseri umani principalmente in un quadro di giustizia penale, scegliendo di scollegare la lotta alla tratta dalla necessità di una regolamentazione giusta della migrazione. Così, invece di affrontare le carenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali, le politiche migratorie rigide e restrittive hanno fatto sì che molte migrazioni siano illegali, abusive e di sfruttamento (Beirnaert 2011).

Le politiche per combattere la tratta di esseri umani si concentrano ancora sul movimento illegale dei lavoratori lasciando di fatto del tutto ignorato lo sfruttamento subito, non proteggendo così effettivamente le persone dal lavoro forzato e dalla tratta. I lavoratori

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

vengono identificati come autori di violazioni delle norme in materia di immigrazione piuttosto che come lavoratori i cui diritti umani sono stati violati. Di conseguenza, dopo essere entrati in contatto con le autorità, i migranti sfruttati rischiano di essere espulsi senza alcun risarcimento per gli abusi subiti.

Questo è il motivo per cui è necessario un approccio alla tratta di esseri umani a scopo lavorativo maggiormente attenta. L'approccio che da rilievo competente a questa forma di sfruttamento riconosce i fattori di spinta e di attrazione per la migrazione di manodopera a scopo di sfruttamento (ad esempio la domanda di manodopera e di servizi a basso costo) che rendono le persone vulnerabili al lavoro forzato e i loro legami con la tratta. È accertato che le politiche migratorie rigide e restrittive, che non riescono a riconoscere le reali carenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali, hanno fatto sì che molte migrazioni siano illegali, abusive e di sfruttamento. Specialmente quando lo status di residenza dei lavoratori migranti è legato al lavoro, ha generato uno strumento di sfruttamento e di traffico. L'ILO stima che nei paesi industrializzati, compresa l'Europa, tre vittime di lavoro forzato su quattro sono state esposte alla tratta. Tenendo presente le limitate possibilità dei lavoratori migranti di denunciare la loro situazione a causa delle barriere linguistiche, della limitata conoscenza dei loro diritti o della capacità di accedere ai diritti, i professionisti legali dovrebbero essere consapevoli delle complesse interconnessioni tra migrazione, sfruttamento del lavoro e tratta di esseri umani.

Identificazione delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo

Spesso le situazioni di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo vengono erroneamente identificate come casi di "cattive condizioni di lavoro", casi di migrazione irregolare (in cui i lavoratori vengono

identificati come migranti irregolari invece che come vittime di tratta) o situazioni che sembrano essere di sfruttamento, ma che sono "comunque migliori di quelle a cui i lavoratori sono abituati nei loro paesi di origine" (VV.AA 2011). Di conseguenza, molti dei casi che mostrano indicatori di sfruttamento lavorativo o coercizione saranno difficili da classificare come reati penali. È quindi importante che tu renda i tuoi partecipanti alla formazione consapevoli di come possono identificare questo gruppo/categoria di vittime di tratta.

L'identificazione delle vittime di tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo è difficile a causa del fatto che le persone interessate potrebbero non vedersi come vittime o diffidare delle autorità perché si trovano in una situazione irregolare. L'ILO ha elaborato una serie di indicatori per identificare il lavoro forzato nella pratica come risultato finale di un processo di tratta, metodologia denominata Delphi (ILO 2009).

Il Metodo Delphi

Nell'ambito di un progetto congiunto Commissione Europea-OIL, nel 2008 e nel 2009 sono state condotte indagini con un'ampia gamma di esperti dei 27 Stati membri dell'UE coinvolti nella lotta contro la tratta di esseri umani per raggiungere un consenso sugli indicatori della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo.

Il risultato delle indagini ha portato alla elaborazione di 4 tipi di indicatori operativi per adulti e bambini vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e sessuale. Ogni blocco di indicatori è una lista strutturata che fa riferimento alle seguenti dimensioni della definizione di tratta:

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

Tipologia indicatori	N. indicatori
Reclutamento ingannevole (o inganno durante il reclutamento, il trasferimento e il trasporto), tra cui indicatori di Reclutamento coercitivo (o coercizione durante il reclutamento, il trasferimento o il trasporto) e Reclutamento mediante abuso della vulnerabilità.	16
Condizioni di lavoro e sfruttamento	9
Coercizione a destinazione	15
Abuso di vulnerabilità a destinazione	7

All'interno di ogni blocco, ogni indicatore è qualificato come forte, medio o debole. Tuttavia, un singolo indicatore può essere forte per i bambini e allo stesso tempo essere medio per gli adulti, o forte per lo sfruttamento sessuale e debole per lo sfruttamento lavorativo¹⁴.

La serie finale di indicatori risultanti dall'indagine può essere facilmente tradotta in una guida pratica di valutazione per le organizzazioni che hanno contatti con le potenziali vittime. Un indicatore può essere tradotto in una o più domande, le cui risposte possono essere utilizzate per determinare la presenza o l'assenza dell'indicatore.

Per ogni potenziale vittima, ciascuna delle sei dimensioni della definizione di tratta viene valutata indipendentemente dalle altre. Il risultato della valutazione è positivo se la dimensione è presente per la vittima potenziale, negativo in caso contrario. Per essere valutata come positiva, una dimensione deve includere almeno due indicatori forti, oppure un indicatore forte e un indicatore medio o debole,

¹⁴ Le definizioni di tutti i 67 indicatori sono presentate in un documento separato che può essere consultato su www.ilo.org/forcedlabour

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

oppure tre indicatori medi, oppure due indicatori medi e un indicatore debole.

Dopo aver effettuato una valutazione per ogni dimensione, l'analisi finale consiste nel combinare i sei elementi per identificare le vittime della tratta. Nel caso dei bambini, secondo il Protocollo di Palermo, la presenza di inganno e coercizione non è necessaria per caratterizzare un caso come tratta.

L'analisi finale del dataset ha fornito il rapporto tra migranti e vittime di reclutamento, sfruttamento e coercizione ingannevoli o coercitivi a destinazione. In base ai risultati, i migranti sono stati qualificati come migranti di successo (nessun inganno, nessuno sfruttamento, nessuna coercizione), migranti sfruttati (sfruttamento senza inganno o coercizione), vittime di inganno e sfruttamento (senza coercizione) e vittime di tratta per lavoro forzato (inganno, sfruttamento e coercizione)¹⁵.

L'assistenza alle vittime della tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo ha delle specificità legate al fatto che la maggior parte delle vittime sono uomini che possono temere di perdere il lavoro e i pagamenti dovuti, o sentirsi responsabili di ciò che gli è successo e non vedersi come vittime (GRETA 2017). Tuttavia, il fatto che le vittime della tratta di manodopera siano più spesso uomini non deve far calare l'allarme sulle possibili vittime femminili della tratta.

La disponibilità di informazioni sui loro diritti in una lingua che possono comprendere, l'interpretazione qualificata e l'assistenza

¹⁵ Una lista completa degli indicatori classificati in base alla loro forza (forte, media, debole) per ciascuna delle sei dimensioni è disponibile qui. (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf).

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

legale specializzata sono fondamentali per fornire protezione e riparazione alle vittime della tratta a scopo di lavoro.¹⁶

Accesso a rimedi

Una protezione efficace delle vittime di tratta implica che esse siano in grado non solo di denunciare le violazioni che subiscono alle autorità competenti ma, cosa più importante, di avere accesso alla giustizia e di ottenere riparazione e risarcimento per i danni materiali e non materiali, che è una componente importante del risarcimento per le vittime.

L'accesso ai sistemi di risarcimento è previsto in tutti gli strumenti giuridici pertinenti.¹⁷ Il protocollo 29 dell'ILO stabilisce inoltre che l'accesso a rimedi appropriati ed efficaci, come il risarcimento, dovrebbe essere garantito a tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, indipendentemente dalla loro presenza o dal loro status giuridico nel territorio nazionale.¹⁸

Risarcimento dinanzi al Giudice del lavoro

Tuttavia, il risarcimento rimane uno degli anelli più deboli nel fornire giustizia alle vittime della tratta. Alcuni degli ostacoli principali riguardano i migranti irregolari e si riferiscono alla mancanza di un divieto espresso di segnalazione ai fini dell'espulsione di chi accede alla giustizia in qualità di migrante irregolare. Si sostiene sempre più

¹⁶ Cfr. ad esempio Action Plan for developing victim-centered and trauma-informed criminal justice system visionabile su : <http://re-just.prorefugiu.eu/wp-content/uploads/2021/04/Action-plan-for-developing-victim-centred-and-trauma-informed-criminal-justice-systems.pdf>

¹⁷ Article 6(6) Palermo Protocol; Article 17 Anti-Trafficking Directive; Article 16 Victims' Rights Directive; Article 15 CoE Anti-Trafficking Convention.

¹⁸ Article 4, P029 - Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930.

spesso che un'efficace applicazione dei diritti del lavoro sia subordinata all'espressa previsione di un divieto di segnalazione simile a quello esistente nell'esercizio del diritto ai servizi sanitari in assenza del quale gli abusi non vengono denunciati e gli sfruttatori sfuggono alla giustizia (VV.AA 2011).

6.4 La protezione e la tutela legale dei minori vittime di tratta

Secondo il rapporto globale UNODC 2020 sulla tratta di persone, circa un terzo delle vittime rilevate erano bambini, sia ragazze (19 per cento) che ragazzi (15 per cento) (UNODC 2020).

I criminali che trafficano i bambini prendono di mira vittime provenienti da famiglie estremamente povere, famiglie disfunzionali o abbandonate. Nei paesi a basso reddito, i bambini costituiscono la metà delle vittime individuate e sono principalmente trafficati per il lavoro forzato (46%).

Nei paesi a più alto reddito, i bambini vengono trafficati principalmente per sfruttamento sessuale, criminalità forzata o accattonaggio.

Secondo lo stesso rapporto, come per le precedenti crisi economiche, il forte aumento dei tassi di disoccupazione provocato dalla pandemia COVID-19 probabilmente aumenterà il traffico di persone, in particolare dai paesi che sperimentano i cali più rapidi e persistenti dell'occupazione.

Questioni chiavi nella protezione e assistenza dei minori vittime di tratta

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

Il principio che in tutte le azioni che riguardano i minori, il loro superiore interesse deve essere tenuto in considerazione è garantito dall'articolo 3.2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Questo principio dovrebbe essere alla base di tutte le azioni finalizzate al contrasto alla tratta di minori e dovrebbe essere il principale punto di riferimento durante la formazione.

Nonostante la ratifica quasi universale della CRC, è ancora frequente che coloro che rivestono ruoli di protezione per i minori si concentrino sulle azioni criminali che danneggiano i minori, piuttosto che portare avanti un approccio integrato basato sui diritti. Così, nel contesto della tratta di minori, gli Stati guardano principalmente all'attività come un crimine e si concentrano sull'individuazione, il perseguimento e la punizione dei colpevoli e meno sui bisogni dei bambini vittime (UNICEF 2006).

Altri principi importanti che dovrebbero essere alla base di tutte le azioni intraprese in relazione ai minori vittime della tratta sono la non discriminazione (CRC, articolo 2), il diritto a che le opinioni del bambino siano ascoltate e prese in considerazione in tutte le questioni che lo riguardano (CRC, articolo 12) e il diritto del bambino alla privacy (CRC, articolo 6).

Aspetti principali concernenti la tratta di minori

La tratta di minori è il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino a scopo di sfruttamento.

Il Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini ("il Protocollo di Palermo") afferma espressamente che la tratta di minori non richiede alcuno dei mezzi quali la minaccia o l'uso della forza o della

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

coercizione, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, perché il reato sia qualificato come tratta di bambini.¹⁹

Inoltre, la Convenzione n. 182 sulla proibizione e l'azione immediata per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile della Conferenza Internazionale del Lavoro, adottata nel 1999, si riferisce specificamente alla tratta di bambini come una delle "peggiori forme di lavoro minorile".²⁰

Forme specifiche di sfruttamento dei minori

Secondo il Global Report on Trafficking in Persons 2020 dell'UNODC, le caratteristiche della tratta di minori e i fattori che la determinano differiscono a seconda dei contesti geografici e sociali. I minori vittime di tratta individuati nei paesi a basso reddito hanno maggiori probabilità di essere sfruttati nel lavoro forzato, mentre i bambini individuati nei paesi ad alto reddito sono più frequentemente vittime di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale (UNODC 2020). In Europa, le forme di sfruttamento più comuni associate alla tratta di minori sono lo sfruttamento sessuale commerciale (prostituzione infantile) e l'accattonaggio. La tratta dei minori, come quella degli adulti, si caratterizza fortemente per l'esistenza marcata di un tratto di genere laddove anche nello sfruttamento dei minori esiste una sproporzionata sottoposizione delle donne minori alle forme di sfruttamento.

Esistono inoltre seppur in maniera minore dati che registrano la sussistenza di minori sottoposti a tratta al fine della commissione di

¹⁹ Article 3c), Palermo Protocol.

²⁰ Convention came into force in 2000. Text is available at <http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm>. Bulgaria, Germany, Greece and Italy are all a party to it.

attività illecite o criminali, tra cui il furto e al fine di adozioni irregolari, prelievo di organi e altre "gravi forme di lavoro minorile".

Va tenuto presente che i minori vittime della tratta sono sottoposti a un'ampia varietà di metodi di controllo e sottomissione agli ordini. Questi variano dall'abuso fisico a forme più sottili di controllo e manipolazione. Le forme più comuni di coercizione sono lo stupro e l'abuso sessuale, le percosse, le minacce di punizioni fisiche di informare i membri della famiglia del minore sulle attività sessuali in cui sono coinvolti, le minacce ai parenti, la fame, l'uso forzato di droghe, gli abusi verbali, la confisca dei documenti di identità.

Quando si assiste alla difesa di un minore vittima di tratta, i professionisti dovrebbero tenere presente che spesso esistono stretti legami sociali tra gli sfruttatori e le famiglie dei bambini coinvolti, il che rende difficile ottenere la cooperazione dei minori e delle loro famiglie nel fornire informazioni allo scopo di perseguire il trafficante e garantire una condanna. A questo proposito, la questione della tutela diventa importante. Il modo in cui tale tema si rivela per i partecipanti alla formazione è affrontato nel prossimo paragrafo.

Nomina di un tutore e sfide specifiche

In favore dei minori non accompagnati vittime di tratta identificati tali dovrebbe essere nominato un tutore fino a quando, nel suo superiore interesse, non si raggiunge una soluzione duratura. Il ruolo del tutore non è lo stesso di quello di un rappresentante legale. Il tutore funge da collegamento tra il minore e le varie agenzie con cui il bambino entra in contatto.

In alcuni paesi non esistono servizi di tutela, e l'autorità nazionale responsabile dei servizi sociali o un'altra istituzione diviene responsabile della creazione e dell'espletamento di un servizio di tutela.

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

In relazione ai minori vittime di tratta, i tutori devono avere una buona comprensione dei seguenti aspetti:

Le esperienze traumatiche che i bambini e le bambine vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale hanno subito.

I diritti e i bisogni specifici di bambini e bambine vittime di tratta.

Le specifiche esigenze culturali dei minori non accompagnati.

Gli aspetti di genere per quanto riguarda le circostanze e le esperienze della tratta e dello sfruttamento sessuale di ragazze e ragazzi.

I tutori sono in una posizione privilegiata per ascoltare l'esperienza di un minore su ciò che è successo e le sue opinioni sul futuro. È responsabilità del tutore assicurare che le opinioni del minore siano ascoltate e prese in considerazione.

I legali dovrebbero essere consapevoli di questi aspetti se vengono nominati come tutori. Allo stesso modo, nei casi in cui altri professionisti sono nominati come tutori, essi dovrebbero cooperare con questi ultimi per assicurare che l'interesse superiore del bambino sia di primaria importanza.

Colloqui con i bambini e le bambine vittime della tratta

I minori che siano stati trattenuti in condizioni di segregazione possono sviluppare disturbi del senso del tempo, della memoria e della concentrazione. A volte i bambini sfruttati dimenticano ciò che è successo loro ("amnesia traumatica"). Inoltre, un abuso prolungato o grave può provocare una disorganizzazione della personalità o una dissociazione. I bambini potrebbero provare rabbia inespresa nei confronti di coloro che li hanno feriti o che non sono riusciti ad aiutarli, il che potrebbe influire sulla costruzione di una relazione di fiducia efficace tra il bambino e il consulente legale.

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

Dovreste rendere consapevoli i partecipanti alla formazione che è importante tenere conto degli effetti dell'esperienza traumatica quando si intervistano i bambini vittime della tratta.

L'interrogatorio iniziale deve essere condotto in modo sensibile delle esigenze del minore, da funzionari delle forze dell'ordine appositamente formati e preferibilmente da agenti dello stesso sesso del bambino. L'interrogatorio iniziale ha lo scopo di raccogliere dati di base come i dati biografici e la storia sociale, ma non informazioni sull'esperienza della tratta. La durata e la portata dell'interrogatorio dovrebbero essere ridotte al minimo per minimizzare ulteriori traumi o disagi psicologici.

Il protocollo NICHD

Il National Institute of Child Health and Human Development degli Stati Uniti ha elaborato un metodo strutturato per sottoporre a interrogatorio i minori vittime o testimoni di violenza, basato sui risultati di numerosi studi scientifici. Questi studi miravano a utilizzare le conoscenze esistenti nel campo della memoria e delle capacità comunicative e sociali del bambino per creare delle linee guida pratiche che potessero migliorare la qualità dell'interrogatorio.

Il protocollo, i diversi tipi di domande (per esempio, aperte, focalizzate, chiuse, suggestive), l'ordine specifico e le tecniche di interrogatorio possono essere consultati qui:

<http://phf.org.ge/en/resources/interviewing-a-child-victim-or-witness>.

Buone pratiche: la cd “blue room” per l’audizione a misura di bambino/di bambini vittime di reati

Le ‘Blue rooms’ o “aule protette” sono locali specificamente progettati per ascoltare e interrogare i bambini vittime di reati. Sono costituiti da due stanze divise da un vetro che permette di guardare solo a senso unico. Le due stanze sono collegate attraverso una video conferenza. La

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

stanza con il minore e l'intervistatore appositamente formato possono essere visti dalla stanza dove sono seduti i rappresentanti delle rispettive autorità (giudice, procuratore, poliziotto, psicologo, rappresentante legale dell'imputato e l'imputato stesso, a seconda della fase di indagine e delle circostanze del caso). Sono collegati tramite microfoni con l'intervistatore che riformula e pone le domande in modo sensibile al bambino. Vengono effettuate registrazioni video e audio delle audizioni. Le stanze hanno di solito entrate e sale d'attesa diverse, in modo da evitare un contatto diretto tra il bambino e l'imputato.

Le udienze nelle Blue rooms minimizzano lo stress per il bambino, migliorano la qualità della testimonianza e riducono la necessità di ulteriori interviste.

Nonostante i progressi compiuti nel garantire udienze a misura di minore, l'uso delle "blue rooms" e la formazione dei professionisti nell'interrogatorio dei minori, il quadro generale delle "blue rooms" non è stato codificato in alcun modo

I/le professionisti/e legali dovrebbero insistere sull'uso delle "blue rooms" (se disponibili) per l'ascolto dei minori fin dall'inizio dell'interazione con loro da parte delle autorità della giustizia penale.

La sussistenza di un consenso apparente di un minore vittima di tratta non dovrebbe mai essere usato come motivo per trattenere il bambino in custodia per ulteriori interrogatori. Inoltre, le vittime minorenni non devono essere sottoposte a procedimenti o sanzioni penali per i reati legati alla loro situazione di tratta, compresi l'ingresso o il soggiorno illegale.

I professionisti che difendono i minori vittime di tratta devono essere consapevoli del fatto che le autorità spesso sottopongono a illegittime forme di espulsione i minori dai paesi in cui sono stati vittime di tratta, soprattutto perché le autorità faticano ad identificarli come tali. Pertanto, nei casi che coinvolgono minori a

rischio di espulsione dovrebbe essere approfondita in maniera sistematica la possibile esposizione al fenomeno della tratta.

Minori non accompagnati

La guerra civile siriana iniziata nel 2015 e i disordini in Medio Oriente e in Africa hanno causato un afflusso senza precedenti di rifugiati in Europa. Una quota significativa dei richiedenti asilo che raggiungono l'Europa sono minori non accompagnati ("UAM") – vale a dire minori che arrivano sul territorio di uno Stato membro dell'UE non accompagnati da un adulto legalmente responsabile.

Una volta in Europa, i minori stranieri non accompagnati si trovano spesso in una situazione precaria, in cui spesso scompaiono dal radar, ad esempio lasciando un centro di accoglienza (EUCPN 2020).

Secondo le stime di Europol, negli anni 2014-2017 più di 30.000 bambini migranti e rifugiati sono scomparsi dopo il loro arrivo in Europa, la maggior parte prima di aver presentato una domanda di asilo o durante la procedura d'esame della loro domanda di riconoscimento (EC 2018).

Dal punto di vista della prevenzione dei reati, il fatto che i minori non siano accompagnati e il fatto che se ne perdano le tracce sono importanti fattori di rischio. I minori non accompagnati corrono un rischio significativamente maggiore di essere trafficati a fini di sfruttamento sessuale, sfruttamento lavorativo o sfruttamento criminale (EUCPN 2020).

Parlando del rischio e della vulnerabilità alla tratta di esseri umani, gli esperti hanno identificato altri due gruppi di minori presenti sul territorio dell'Unione che corrono il rischio di diventare vittime di sfruttamento. Uno comprende i cosiddetti euro-orfani - bambini, soprattutto dall'Europa centrale e orientale, i cui genitori sono partiti per lavorare in Europa occidentale e hanno lasciato i loro figli alle

MODULO VI: ULTERIORI PROFILI DI DIFESA E SUPPORTO LEGALE

cure dei membri della famiglia, di solito i nonni. Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia si riferisce a questo gruppo come "bambini separati". L'altro gruppo di bambini che rimane al di fuori della definizione di minori stranieri non accompagnati, ma che è rilevante riguardo alla tratta di minori, sono quei minori che sono presumibilmente accuditi da genitori o tutori, ma quei genitori o tutori sono, in realtà, i loro sfruttatori (FRA 2015).

Allo stesso modo, Europol ha rilevato che i minori esposti ad un particolarmente grave rischio di essere esposti a tratta sono gli orfani, i bambini originari di paesi colpiti dalle crisi socio-economiche e i bambini sfollati a causa di conflitti (Europol 2018).

Un ulteriore aspetto da tenere presente riguardo alla tratta nel contesto della migrazione è la tendenza a sfumare i confini tra tratta e traffico di migranti. Mentre il traffico di migranti è un reato contro i confini territoriali, la tratta è un reato contro la libertà e l'integrità personale e sessuale. Tuttavia, le pressioni migratorie rendono sempre più difficile distinguere tra traffico di migranti e tratta di esseri umani. La commistione tra i due fenomeni è particolarmente pericolosa in relazione ai minori stranieri non accompagnati. I trafficanti sfruttano i minori lungo il viaggio, prima di entrare nell'UE, come un modo per pagare in anticipo il trasferimento in Europa, o dopo che sono entrati nell'UE per ripagare il debito in natura attraverso il lavoro forzato, il lavoro sessuale o la criminalità forzata. Europol ha stabilito questo fenomeno ibrido di tratta-traffico in cui l'acquirente iniziale del servizio di traffico diventa la vittima di tratta, e il trafficante e lo sfruttatore sono la stessa persona (Europol 2018).

Bibliografia

Abbatecola. Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso. Torino: Rosenberg & Sellier, 2018.

AbouZahr, C. «Safe Motherhood: a brief history of the global movement 1947–2002 in British Medical Bulletin, Volume 67, Issue 1, December, pp. 13–2.» British Medical Bulletin, December 2013.

Aninoșanu, L., D. Marțiș, G. Stoian, e M. D'Amico. «Why is gender an important factor in the process of trafficking for sexual exploitation? - Guide for professionals, with a special focus on the trafficking of sexual exploitation of Romanian women and girls.» 2016.

ASAN. Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons. 2016.

Atewologun, D. «Intersectionality Theory and Practice.» 2018.

Baker, Carrie N. «Moving Beyond "Slaves, Sinners, and Saviors": An Intersectional Feminist Analysis of US Sex-Trafficking Discourses, Law and Policy.» Journal of Feminist Scholarship 4 (Spring), 2018: 1-23.

Beirnaert, J. Combatting trafficking in Human Beings for Labour Exploitation. County Rijken, 2011.

Berbec, S., et al. «Action plan for developing victim-centred and trauma-informed criminal justice system. <http://re-just.prorefugiu.eu/categ.>» 2021.

Biffi, G.; Pfeffer, T.; Trnka-Kwiecinski, A. «Joint Efforts of Police and Health Authorities to Combat Trafficking in Human Beings. Handbook

for professionals at the interface of police & health authorities.» 2019.

BKA. «Menschenhandel und Ausbeutung – Bundeslagebild 2019.» 2020.

British Columbia. Human Trafficking Glossary. N.D.
<https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/human-trafficking/human-trafficking-training/resources/glossary>.

Brunovskis, A, e R. Surtees. «Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance. Summary report.» 2012.

Brunovskis, A., e A. Surtees. «Vulnerability and exploitation along the Balkan route: Identifying victims of human trafficking in Serbia.» 2017.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. «Länderreport 27 Nigeria Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung.» 2020.

CEDAW. «General recommendation No. 38-- seventy-seventh session, on trafficking in women and girls in the context of global migration.» 2020.

CoE. «Convention on Action against Trafficking in Human Beings.» 2005.

CoE. «Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention).» Istanbul, 2011.

CoE. «EU plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings.» 2005B.

CoE/UN. «Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs.» 2009.

Committee on Women's Right and Gender Equality. «Report on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality.» 2013.

Constant, A., L. Gataullina, e F. Zimmermann. «Ethnosizing Immigrants.» 2006.

Corbanese, V., e G. Rosas. Protection and assistance of victims of labour exploitation. A comparative analysis. Rome: ILO, 2020.

Council of Europe. «Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings.» 2005.

de Jong, J., e F. Ambagtsheer. «Trafficking in human beings for the purpose of organ removal. Indicators for judicial and law enforcement authorities, transplant professionals and victim support workers.» 2015.

EC. «Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action Plan on Integration and Inclusion 2021-2027.» 2020b.

EC. «Communication The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016.» 2012.

EC. «Data collection on trafficking in human beings in the EU.» 2020.

EC. «European Migration Network, Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU Plus Norway, Synthesis report.» Brussels, 2018.

— . Glossary. N.D. https://ec.europa.eu/anti-trafficking/citizens-corner-glossary/glossary_en.

— . Labour exploitation. N.D.b. https://ec.europa.eu/anti-trafficking/means-acts-purpose/labour-exploitation_en.

EC. «Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings.» 2016.

EIGE. «Gender-specific measures in anti-trafficking actions.» 2018.

— . Glossary & Thesaurus. N.D. <https://eige.europa.eu/thesaurus>.

End slavery now. Domestic Servitude. N.D. <https://www.endslaverynow.org/learn/slavery-today/domestic-servitude>.

— . Domestic Servitude. N.D. <https://www.endslaverynow.org/learn/slavery-today/domestic-servitude>.

EUCPN. «Trafficking in Human Beings, Unaccompanied minors at risk: preventing child trafficking.» Brussels, 2020.

EUCPN. «Unaccompanied minors at risk: preventing child trafficking.» 2020.

European Parliament. Briefing - The gender dimension of human trafficking. 2016.

EUROPOL. Child sexual exploitation. N.D. <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/>.

EUROPOL. «Criminal networks involved in the trafficking and exploitation of underage victims in the EU.» 2018.

EUROPOL. «Exploiting isolation Report.» 2020.

—. Trafficking in Human Beings. N.D.
<https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-beings>.

Feltes, T., I. Goeckenjan, E. Hoven, A. Ruch, e L. K.-P. Schartau. Opfererfahrungen von Geflüchteten in Deutschland - Übersichtsarbeit zum Stand der Forschung. Bochum, 2018.

Flory, L. Traumasensibler und empowernder Umgang mit Geflüchteten. Ein Praxisleitfaden. Berlin: Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, 2017.

Fondazione Giacomo Brodolini, Center for Partnership and Equality, SURT Foundation, Differenza Donna. Gender Matters! A practical handbook to implement gender sensitive initiatives to better tackle human trafficking. 2014.

Forin, R. et al. «Trafficking along Migration Routes to Europe. Bridging the Gap between Migration, Asylum and Anti-Trafficking.» 2018.

Frei, N. Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren. Baden-Baden: Nomos Verlag, 2018.

Golder, B., e M. Gawler. Cross-Cutting Tool - Stakeholder Analysis. WWF, 2005.

GRETA. «10th General Report on GRETA's activities.» 2021.

GRETA. «Compendium of Good Practices addressing trafficking of human beings for the purpose of Labour exploitation (GRETA).» 2020.

GRETA. «Guidance note on preventing and combatting trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation.» 2020.

GRETA. «Human Trafficking for the Purpose of Labour Exploitation.» 2017.

GRETA. «Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy.» Strasburg, 2019b.

GRETA. «Second Greta report on Germany.» 2019.

GRETA. «Second GRETA report on United Kingdom.» 2016.

Harris, R, e D. Goncalves. Combatting Human Trafficking – A Career Guide for Lawyers and Law Students. Harvard: Berbard Koteen Office of Public Interest Advising (OPIA) at Harvard Law School, 2017.

Hassemer, W.; Reemtsma, J. P. Verbrechensopfer. Gesetz und Gerechtigkeit. München: Beck, 2002.

Hertfordshire Modern Slavery Partnership. Hertfordshire Modern Slavery Partnership's istitutional webpage. N.D. <https://www.stopexploitationherts.org.uk/media/docs/general-and-specific-exploitation-indicators-spot-the-signs.pdf#:~:text=2.%20INDICATORS%3A%20DOMESTIC%20SERVITUDE%20People%20who%20have%20been,Not%20eat%20with%20the%20rest%20of%20the%20family.>

HEUNI. Heuni education. 2021. <http://heuni.education:> [http://heuni.education/thb_training#rec59328691.](http://heuni.education/thb_training#rec59328691)

Human Trafficking Capacity Building Center. Ask an expert series - implementing a victim-centers, trauma-informed program for survivors of human trafficking. 2021. <https://htcbc.ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh311/files/media/docu>

ment/Q_A_Implementing-a-Victim-Centered-Trauma-Informed-Program_508c.pdf.

IASC. «Guidelines for Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Settings.» 2005.

ICAT. «Non-Punishment of victims of trafficking, Issue Brief Nr. 8.» 2020.

ILO. «Forced Labour Convention.» No.29, Article 2(1). 1930.

—. Forced labour, modern slavery and human trafficking. 2016. [https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang-en/index.htm).

ILO. «General Survey on Fundamental Rights – Giving globalization a human face.» 2012, para. 270.

ILO. «Global guidelines on the economic reintegration of victims of forced labour through lifelong learning and skills development approaches.» 2020.

ILO. «Operational indicators of trafficking in human beings.» 2009.

Inka, L. et al. «Handbook on counselling asylum seeking and refugee women victims of gender-based violence.» 2019.

IOM. «Guidelines for Assisting Victims of Human Trafficking in the East Africa Region.» 2011.

—. «Key migration terms.» IOM webpage. N.D. <https://www.iom.int/key-migration-terms>.

IOM. «Migrants and Their Vulnerability to Human Trafficking, Modern Slavery and Forced Labour.» 2019.

IOM. «Trainer’s Manual Investigation Human Trafficking Cases.» 2018.

Ionescu, G. «Guide of Good Practice – Chance and Challenge Improve Social Services provided to Victims of Human Trafficking.» 2016.

KOK. Betroffene von Menschenhandel im Asylkontext: Erkennen, Problembeschreibung und Handlungsempfehlungen. Berlin, 2020.

Korićanac, I. Human Trafficking: Trauma and Psychotherapy. A Collection of Papers. Belgrade: NGO ASTRA, Tamara Vukasović., 2013.

Küstner-Nnetu, H. «Umgang mit traumatisierten Menschen in der Beratung.» Würzburg, 2018.

La Strada International. «New EU Migration Pact increases risks of human trafficking.» 2020.

Laboratory to Combat human Trafficking. «Intersectionality and Human Trafficking Survivorship.» 2017.

Lilja, I. Handbook on counselling asylum seeking and refugee women victims of gender-based violence. Helsinki: HEUNI, 2019.

Office of Justice Programs – Office for Victims of Crime: Training and Technical Assistance Center. «Human Trafficking Task Force e-Guide: Strengthening Collaborative Responses.» N.D.

Official Journal of the European Union. «Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA.» 2011.

OHCHR. «Child, early and forced marriage, including in humanitarian settings.» OHCHR webpage. N.D.

<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ChildMarriage.aspx>.

—. «Children, women, migrants all at increased risk of exploitation and trafficking during second COVID wave, UN expert warns.» OHCHR-Display News. 28 October 2020. <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26443&LangID=E>.

OSCE. «How to prevent human trafficking for domestic servitude in diplomatic households and protect private domestic worker.» 2014.

—. «Applying Gender-Sensitive Approaches in Combating Trafficking in Human Beings.» Occasional Paper No.10, 2021.

OSCE. Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking. Vienna: OSCE, 2013.

OSCE/ODIHR. «National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook.» 2004.

Pascoal, R. Motherhood in the Context of Human Trafficking and Sexual Exploitation. Studies on Nigerian and Romanian Women. Springer, 2020.

Pates, R.; Leser, J.; Dölemeyer, A. «Schwierige Verhältnisse: Menschenhandelsopfer und Geschlecht in Gerichtsverfahren.» *Femina Politica*, n. 25 (2016).

PICUM. What's happening to undocumented people during the COVID-19 pandemic? 2020. <https://picum.org/whats-happening-to-undocumented-people-during-the-covid-19->

pandemic/?fbclid=IwAR3YQve69UkmbR7EN-
CDHWhElKuUO1B_jPx2aaHUc931JG_qYZqFT5uCjrM.

—. What's happening to undocumented people during the COVID-19 pandemic? 2020. [https://picum.org/whats-happening-to-undocumented-people-during-the-covid-19-pandemic/?fbclid=IwAR3YQve69UkmbR7EN-CDHWhElKuUO1B_jPx2aaHUc931JG_qYZqFT5uCjrM.](https://picum.org/whats-happening-to-undocumented-people-during-the-covid-19-pandemic/?fbclid=IwAR3YQve69UkmbR7EN-CDHWhElKuUO1B_jPx2aaHUc931JG_qYZqFT5uCjrM)

Planitzer, J. Sax, H. et al. A Commentary on the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. Vienna: Edward Elgar Publishing, 2020.

Polaris, e NHTRC. «Building the Global Safety Net for Victims of Human Trafficking - A Toolkit for Hotlines.» N.D.

RACE in Europe. «Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe. Exploratory Study and Good Practice Examples.» 2014.

Randle, L. «Risk Factors to the Sex Trafficking. Victimization of Female Refugee.» Global connections, 2020.

Rossel, C.F. et al. Gender-specific measures in anti-trafficking actions. Vilnius: EIGE, 2018.

Scherrer, A. Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots. Brussels: European Parliamentary Research Service, 2019.

Schwander, M. Das Opfer im Strafrecht. Bern: Haupt Verlag: Haupt Verlag, 2019.

Sheldon-Sherman, Jennifer A.L. «The Missing "P": Prosecution, Prevention, Protection, and Partnership in the Trafficking Victims Protection Act.» Penn State Law Review, 2012: 444-501.

Sorensen, J., S. Piazzano, O. DiPreto, e C. O'Donnell. Addressing Inter-linkages between Gender-Based Violence and Trafficking in Persons to Prevent Reinforcement of Inequalities. Winrock International, 2012.

Sullivan, M. Child Sex Abuse Livestreams Increase During Coronavirus Lockdowns. 2020. <https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/04/08/828827926/child-sex-abuse-livestreams-increase-during-coronavirus-lockdowns?t=1623836551469>.

Sunde, J. Child Sexual Grooming: An exploratory study into the grooming of sexually exploited boys. University of Derby, 2018.

Supreme Court of the State of New York. «Lawyer's manual on Human Trafficking: Pursuing justice for victims.» Appellate Division, First Department, 2013.

The Scottish Government. «Human Trafficking and Exploitation.» 2019.

Thomson, M. Online child abuse rising during lockdown warn police. 2020. <https://www.bbc.com/news/world-52773344>.

Together free. Forced Criminal exploitation. N.D. <https://www.togetherfree.org.uk/forced-criminal-exploitation>.

U.S. Department of Homeland Security. «Law Enforcement – A victim-centred approach.» N.D.

UK Gov. Sextortion (webcam blackmail). N.D. <https://nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/kidnap-and-extortion/sextortion-webcam-blackmail>.

—. «What is forced marriage?» N.D. <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system>

m/uploads/attachment_data/file/879929/What_Is_Forced_Marriage_leaflet.pdf.

UN Department of Economic and Social Affairs. «Prejudice and discrimination: Barriers to social inclusion.» 2018.

UN General Assembly. Trafficking in women and girls - Report of the Secretary-General. 2020.

UN news. Report reveals linkages between human trafficking and forced marriage. 2020.
<https://news.un.org/en/story/2020/10/1074892>.

UN. «Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.» General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000, 2000.

UN Women, OSCE, ODHIR. GUIDANCE Addressing Emerging Human Trafficking Trends and Consequences of the COVID-19 Pandemic. 2020.

UNHCR. «Convention and Protocol relating to the status of refugees.» 2010.

—. Global Trends 2019. 2020. <https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/globaltrends2019/>.

UNHCR. «Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees (HCR/GIP/02/01).» 2001.

UNHCR. «Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967

Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons at Risk of Being Trafficked.» 2006.

UNHCR. «GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION: Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.» 2002.

UNHCR. «International Conference on the interface between trafficking in human beings and asylum - Report, 23.» 2016.

UNICEF. Children account for nearly one-third of identified trafficking victims globally. 2018. <https://www.unicef.org/press-releases/children-account-nearly-one-third-identified-trafficking-victims-globally>.

UNICEF. «Reference Guide on Protecting the Rights of Child Victims of Trafficking in Europe.» 2006.

UNICEF USA. «Domestic Violence and Human Trafficking.» 2017.

UNODC. Female victims of trafficking for sexual exploitation as defendants – A case law analysis. Vienna: UNODC, 2020c.

UNODC. «Global report on trafficking in persons 2020.» 2021.

UNODC. Legislative Guide for the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Vienna: UNODC, 2020b.

—. Migrant smuggling. N.D. <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/migrant-smuggling.html>.

UNODC. Model Legislative Provisions against trafficking in persons. Vienna: UNODC, 2020d.

US dep. of State. «Trafficking in person report.» 2019.

Villacampa, C., e N. Torres. «Human trafficking for criminal exploitation: Effects suffered by victims in their passage through the criminal justice system.» International Review of Victimology, 2019.

VV.AA. «Action plan for developing victim-centred and trauma-informed criminal justice systems.» 2021.

VV.AA. «Guide for integrated service provision to support access to employment for Third Country National Women Victims of Trafficking for sexual exploitation.» 2020.

VV.AA. «Trafficking for Labour Exploitation – Tackling Group Cases.» 2011.

Wang, Z., T. de Graaf, e P. Nijkamp. «Barriers of Culture, Networks, and Language in International Migration: A Review.» Region - The Journal of ERSA, 2018.

Wells, A., D. Freudenberg, e M. Levander. Gender-Based Violence against Refugee & Asylum-Seeking Women - A Training Tool - Training Manual CCM-GBV project. Boppard: SOLWODI Deutschland e.V., 2019.

Wirtz et al. «Development of a screening tool to identify female survivors of gender-based violence in a humanitarian setting: qualitative evidence from research among refugees in Ethiopia.» Conflict and Health, n. 7 (2013).

Women's Link Wordwilde. «Mothers in Human Trafficking Networks Robbed of Their Rights.» 2018.

Yonkova, D. N. Assisting Trafficked Women Assisting Trafficked - Best Practice Principles of Assistance to Migrant Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation. Dublin & Brussels: ASSIST & ENOMW, 2020.



Funded by the Asylum, Migration
and Integration Fund (AMIF)
of the European Union

Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta il punto di vista delle autrici. La Commissione Europea non assume nessuna responsabilità per l'utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute.